

REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 2 agosto 2018

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 6/2018 concernente l'emanazione del nuovo Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 26 soggetti per un totale di **310 commenti**:

- [ABI](#)
- [ACB](#)
- [AIBA](#)
- [AmCham \(American Chamber of Commerce\)](#)
- [ANAPA](#)
- [ANASF](#)
- [ANIA](#)
- [Associazione SHARE](#)
- [Altroconsumo](#)
- [Assofin](#)
- [AWP](#)
- [DivestItaly](#)
- [Euler Hermes](#)
- [Legaconsumatori](#)
- [PWC](#)
- [SNA](#)
- [Studio Candian](#)
- [Studio Crenca](#)
- [Studio DLA Piper](#)
- [Studio Gerin Tropei](#)
- [Studio Norton Rose](#)
- [Studio Polizzi](#)
- [Studio Turini Hazan](#)
- [U.Di.Con](#)
- [Unipol Gruppo](#)
- [Verti assicurazioni](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento n. 6/2018 viene pubblicato il testo del Regolamento IVASS n. 41 del 2/8/2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 6/2018

Esiti della pubblica consultazione - Risoluzioni sui singoli articoli commentati

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Legenda

Nella colonna “Commentatore” sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le “osservazioni generali”, è indicato l’articolo cui si riferiscono l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell’articolo ed eventualmente la lettera cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell’IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
1	ABI	Osservazioni generali		<p>Lo schema di regolamento non contiene alcuna indicazione circa il DIP delle forme pensionistiche complementari, le quali sono soggette all’obbligo di redazione di apposita Nota Informativa disciplinata dalla Deliberazione Covip del 25 maggio 2016, la quale si articola in un documento sintetico denominato “Informazioni chiave per l’aderente”, oggetto di obbligatoria consegna ai potenziali aderenti, e in un documento più ampio e analitico, consegnabile su richiesta.</p> <p>In ragione di ciò, si ritiene necessario chiarire che il DIP dei prodotti vita non si applica alle forme pensionistiche</p>	<p>L’osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Gli obblighi informativi relativi ai prodotti pensionistici complementari sono regolata dalla disciplina settoriale emanata dalla Covip pertanto, secondo il principio di specialità, non si applica la normativa IVASS.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				complementari.	
2	ACB	Osservazioni generali		<p>1. In via generale, si ritiene che il sistema di consegna di DIP+DIP aggiuntivo +condizioni contrattuali non rappresenti una reale semplificazione rispetto all'attuale disciplina dell'informativa. Il "DIP aggiuntivo" posto in pubblica consultazione determina una frammentazione e una duplicazione dell'informativa precontrattuale suscettibili di ingenerare confusione nel potenziale contraente.</p> <p>Ed invero, il DIP aggiuntivo contiene, per lo più, una risposta un po' più estesa alle stesse domande del DIP, ma senza fornire ancora il dettaglio circa la regolazione pattizia, che è quello contenuto nelle condizioni contrattuali, né contenere un riferimento esatto alle stesse.</p> <p>In alcuni casi, poi, il DIP aggiuntivo non contiene alcuna precisazione ulteriore rispetto al DIP e riporta la dicitura "non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP", il che è fuorviante poiché, invece, le condizioni contrattuali prevedono ulteriori specificazioni.</p> <p>Alla luce di quanto sopra, e visto il disposto dell'art. 185 del CAP, si propone quindi di utilizzare il DIP aggiuntivo per integrare il DIP solo per quelle informazioni non presenti nel DIP ma che, ai sensi dell'art.</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>1. La struttura dell'informativa precontrattuale (documento base e documento aggiuntivo) è stabilita dal CAP e corrisponde alla duplice esigenza di coordinare l'informativa precontrattuale di origine europea con le ulteriori informazioni che, a livello nazionale, vengono previste per garantire maggiore comprensibilità del prodotto.</p> <p>L'IVASS è intervenuto per stimolare le imprese a realizzare prodotti sempre più semplici e con clausole contrattuali chiare. Tuttavia, imporre una certa struttura, lunghezza e contenuto del contratto non rientra nella discrezionalità regolamentare dell'IVASS.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>185 del CAP – ad oggi ancora vigente – devono essere previste nella Nota Informativa (es. riferimento relazione solvibilità e sulla condizione finanziaria, indicazioni relative all’impresa, procedure reclami, casi di nullità, decadenze, legge applicabile e termini di prescrizione dei diritti).</p> <p>2. Ritiene ACB che l’obiettivo di semplificazione e chiarezza possa essere ottenuto solo rivedendo la struttura dei contratti, che potranno essere suddivisi in diverse sezioni, una delle quali dedicata ad illustrare l’oggetto della polizza e le delimitazioni dello stesso, le esclusioni, le franchigie, scoperti, limiti di risarcimento e massimali.</p> <p>Se questa impostazione viene condivisa, allora crediamo che il contratto così strutturato costituisca un supporto documentale sufficientemente chiaro in relazione all’oggetto del contratto al quale il DIP di base possa fare riferimento. Per questo motivo, ci sembra che si possa evitare di inserire nel DIP aggiuntivo ulteriori informazioni ancora inerenti l’oggetto principale del prodotto assicurativo, limitando invece l’informativa ai soli elementi sopra richiamati.</p>	<p>2. Quanto alla struttura del contenuto contrattuale, si ricorda che il regolamento prevede l’obbligo di semplificazione e l’indicazione che la struttura debba rispettare quella dei documenti precontrattuali (art. 33). Ulteriori indicazioni prescrittive inficerebbero l’autonomia contrattuale e non rientrano nel potere regolamentare dell’IVASS in assenza di una espressa indicazione legislativa.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>3. ACB ritiene inoltre che la mancata previsione di alcuni casi di esonero dall'obbligo di consegna del DIP non sia una scelta condivisibile.</p> <p>Fermo restando che la IDD prevede l'esenzione dal DIP per i grandi rischi (art. 22, comma 1 IDD), esenzione questa che dovrebbe essere esplicitata anche nel Regolamento, onde evitare ogni dubbio, riteniamo auspicabile ed opportuna – nell'ottica di una concreta e reale semplificazione – la previsione di un esonero dalla consegna del DIP e del DIP aggiuntivo anche nei i casi in cui il cliente negozi sulla base di una trattativa individuale (cd. contratti tailor made)</p> <p>Si fa notare che la soluzione di semplificazione individuata nella precedente proposta di modifica del Regolamento 35 era stata proprio quella di prevedere l'esonero dell'informativa precontrattuale per il cliente Azienda in caso di negoziazione individuale del contratto assicurativo (esonero auspicabilmente applicabile anche alle persone fisiche che partecipino attivamente alla definizione del contratto).</p> <p>Ebbene ad avviso di ACB da tale soluzione non ci si dovrebbe discostare, anche tenendo conto del principio di proporzionalità, (v. art. 191 cod.ass.) che impone di non gravare i soggetti vigilati di</p>	<p>3. i contratti c.d. "tailor made", il cui contenuto è oggetto di una trattativa negoziale individuale, non sono soggetti all'obbligo di informativa precontrattuale né all'obbligo di pubblicazione sul sito dei DIP in quanto non sono prodotti propriamente "commercializzati", ovvero distribuiti tra il pubblico.</p> <p>Per i contratti in forma collettiva, si precisa che a fronte dell'eventuale trattativa individuale contraente-impresa, se la copertura della polizza è successivamente oggetto di una commercializzazione standardizzata attraverso la messa a disposizione del prodotto ad una pluralità di potenziali aderenti, si applicherà la normativa sull'informativa precontrattuale.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>adempimenti non necessari. Inoltre, tale soluzione è a nostro avviso coerente con la ratio della IDD, tenendo conto del fatto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il considerando n. 51 della IDD dispone che: "Le esigenze informative appaiono minori nell'ipotesi in cui i consumatori richiedano l'assicurazione o la riassicurazione contro rischi commerciali o industriali [...]". • il considerando 43 della IDD dispone che: "poiché la presente direttiva mira a migliorare la tutela dei consumatori, alcune delle disposizioni sono applicabili solo nelle relazioni tra imprese e consumatori, in particolare quelle che disciplinano le norme di comportamento degli intermediari assicurativi e di altri venditori di prodotti assicurativi". <p>Si osserva che la previsione dell'obbligo di consegna di DIP e DIP aggiuntivo anche per i contratti tailor made inoltre rischia di ingenerare confusione, avendo il prodotto un contenuto personalizzato.</p>	
3	AIBA	Osservazioni generali		<p>1. Aiba prende atto che il Regolamento in pubblica consultazione dà attuazione alle scelte del legislatore comunitario che fissano secondo formati standard i contenuti dell'informativa precontrattuale per uniformare e semplificare le</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>1. Quanto all'informativa precontrattuale per i prodotti IBIPs, si conferma che l'unico documento da consegnare oltre al KID è il DIP aggiuntivo IBIP</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>informazioni da rendere al contraente, in ottica di agevolare la comparabilità tra i prodotti assicurativi offerti e orientare il cliente verso una scelta consapevole fondata sull'acquisizione di una serie di elementi conoscitivi sintetizzati nei documenti informativi (condizioni contrattuali, eventuali costi, esclusioni di garanzia)</p> <p>In coerenza con l'impostazione normativa comunitaria e nazionale, codesta Autorità individua un sistema informativo composto da un documento sintetico (DIP) per le garanzie vita di puro rischio contenente i principali elementi del prodotto assicurativo e un documento aggiuntivo per i rami vita e danni destinato a raccogliere informazioni integrative e complementari rispetto a quelle contenute nel documento base a cui si aggiunge un ulteriore documento per i prodotti assicurativi multirischio (danni e vita).</p> <p>Proprio con riferimento alle informazioni aggiuntive, Aiba osserva che codesta Autorità non coglie l'opportunità dettata dall'art. 185 del CAP novellato di modulare il processo informativo tenendo conto della complessità e delle caratteristiche del prodotto nonché della tipologia del cliente, allontanandosi da quell'obiettivo di semplificazione e razionalizzazione della documentazione precontrattuale che pure</p>	<p>(allegato 4) che riconprende anche le garanzia accessorie vita e danni.</p> <p>Si rileva che obiettivo dell'IVASS è introdurre DIP aggiuntivi snelli, standardizzati e sintetici. Tuttavia, in caso di prodotti particolarmente complessi o modulari, è possibile che il DIP aggiuntivo abbia una lunghezza maggiore.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>viene richiamato nella relazione di presentazione.</p> <p>Un caso evidente di superfetazione informativa è riscontrabile riguardo ai prodotti assicurativi multi-ramo vita che comprendono coperture di puro rischio unitamente a IBPS. L'attuale schema di regolamento, infatti, obbliga alla redazione e consegna di ben quattro documenti informativi consistenti nel DIP vita e nel DIP vita aggiuntivo, per la componente di puro rischio, e nel KID e KID aggiuntivo per la parte IBIPS. Appare evidente come tale informativa realizzi un risultato esattamente opposto a quello perseguito dall'IDD consistente nella semplificazione e standardizzazione dell'informazione pre-contrattuale che deve essere limitata a quella essenziale per consentire decisioni consapevoli da parte del cliente.</p> <p>Nonostante la normativa primaria riconosca margini di discrezionalità in capo agli Enti regolatori, il Regolamento in commento opta per una soluzione orientata a massificare i processi informativi, non ritenendo di perseguire quella strada già intrapresa nella precedente pubblica consultazione di diversificare gli obblighi di informativa sotto un profilo soggettivo, in ragione della maggior tutela da garantire ad alcune categorie di contraenti rispetto ad altre e</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>sotto il profilo oggettivo, in ragione delle caratteristiche di negoziazione delle coperture assicurative.</p> <p>In buona sostanza, a parte l'espressa esclusione dei grandi rischi dall'ambito di applicazione dell'informativa, l'intervento regolamentare non presenta spunti innovativi, mantenendo inalterati obblighi di informazione ancorati a modelli omogenei prestampati da consegnare indistintamente a qualunque contraente, per qualsiasi rischio e in modalità duplicabile anche laddove le informazioni del documento base risultino esaustive e tali da non rendere necessaria un'integrazione di informazioni supplementari.</p> <p>2. Se la normativa comunitaria impone una comunicazione informativa standard contenente le principali caratteristiche del prodotto assicurativo, l'informativa aggiuntiva ben avrebbe potuto essere calibrata valutando le ipotesi in cui le esigenze di trasparenza e protezione del contraente debbano essere maggiormente tutelate rispetto a situazioni in cui la tipologia del cliente o la natura del contratto rendono la consegna della documentazione un fatto puramente formale. Ci riferiamo, ad esempio, ai cosiddetti contratti tailor made che mal si</p>	<p>2. Sui contratti tailor made, v. risoluzione al commento n. 2, punto 3.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>adattano all'omogeneità degli obblighi di informativa che la regolamentazione in commento disciplina. In tal senso, sarebbe stata opportuna una valutazione volta a esonerare dalla consegna del DIP aggiuntivo quanto meno i contratti relativi a rischi aziendali o professionali ricollegabili ad una negoziazione tra il cliente- tramite il broker- e l'impresa.</p> <p>In tali casi, infatti, il processo di formazione del contratto assorbe l'informativa del DIP aggiuntivo perché i contenuti contrattuali del prodotto distribuito sono stati oggetto di una trattativa individuale che ha definito caratteristiche, esclusioni e limitazioni della copertura. A dispetto di una semplificazione e ottimizzazione delle informazioni, il regolamento in commento non tiene conto della circostanza che l'impianto contrattuale non è sempre prefissato ma nel caso dei contratti tailor made viene definito specificamente in un confronto tra cliente, intermediario ed impresa.</p> <p>A ciò si aggiunga il rischio che la consegna di un modello aggiuntivo prestampato nei contratti tailor made non risulti corrispondente ai contenuti contrattuali concordati: in tal modo l'informativa precontrattuale non si configura soltanto come inutile ma addirittura carente a descrivere le caratteristiche di un prodotto</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>personalizzato. Con riferimento alle informazioni aggiuntive segnaliamo ancora una volta che la rigidità della struttura informativa rappresenta un ostacolo alla negoziazione di specifiche condizioni contrattuali migliorative per il cliente, atteso che le compagnie tenderanno a proporre contratti chiusi e non personalizzabili per non intervenire sui contenuti del modello omogeneo prestampato da pubblicarsi, per espressa previsione regolamentare, anche sul sito internet.</p>	
4	ANAPA	Osservazioni generali		<p>Anapa Rete ImpresAgenzia, associazione di rappresentanza degli Agenti professionisti di assicurazione, in considerazione del fatto che l' analisi di impatto regolamentare sugli effetti del presente schema è stata svolta tenendo conto dei principi di trasparenza e proporzionalità da un lato e che, dall' altro, trae origine dall' introduzione di principi europei e nazionali, riconoscendo, peraltro, all' Istituto alcuni margini di discrezionalità, ritiene di porre alcune osservazioni in premessa e, di seguito, nello specifico.</p> <p>In linea generale si osserva come anche gli intermediari possano essere considerati destinatari delle norme ivi contenute e dei riflessi che le stesse possano produrre anche nei loro confronti, in particolare con riferimento alle disposizioni in tema di</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>V. risoluzione al commento n. 6.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>informativa e di home insurance.</p> <p>In special modo si ritengono applicabili le norme di cui al Capo III anche ai prodotti assicurativi cd "ibridi" perchè frutto di una componente di ramo I e III e si ritiene necessario considerare con molta attenzione l'istituzione di un DIP aggiuntivo che corre il rischio di aggiungere informazioni col rischio di non fornirne nessuna.</p> <p>Per quanto riguarda la gestione telematica dei rapporti assicurativi in questa sede, a parere di chi scrive, si suggerisce di ridurre il perimetro di applicazione esclusivamente a quegli istituti contrattuali che non comportino ponderazioni supportabili da una consulenza sull'adeguatezza di un'operazione. Spesso la complessità delle modifiche sostanziali comportano la necessità di una valutazione professionale o di una raccomandazione personalizzata cui non possono essere preferite l'immediatezza o la velocità, proprio nell'interesse del consumatore.</p> <p>Di seguito e nello specifico le osservazioni e le proposte all' articolato in pubblica consultazione.</p>	
5	ANASF	Osservazioni generali		<p>Nel rispondere all'invito a formulare osservazioni al presente documento di consultazione la scrivente ANASF, nella sua qualità di Associazione rappresentativa dei consulenti finanziari</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'Albo unico di cui all'art. 31, d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza – TUF), ringrazia per l'opportunità offertale e svolge le considerazioni che seguono.</p> <p>L'Associazione concorda con l'opera di razionalizzazione che ispira la presente consultazione, condividendone gli obiettivi di revisione dell'informativa precontrattuale, potenziamento della digitalizzazione, rafforzamento dei presidi di tutela del contraente e semplificazione del testo regolamentare. In particolare, si condivide la finalità generale perseguita con la presente proposta di Regolamento, consistente nell'indicare principi e informazioni chiave in materia di <i>disclosure</i> precontrattuale, al fine di contribuire a una più chiara ed efficace rappresentazione alla clientela delle caratteristiche principali dei prodotti.</p> <p>Parimenti, l'Associazione condivide il criterio della comprensibilità, in base al quale l'informativa <i>ex ante</i> è presentata in un linguaggio semplice, standardizzato e agevolmente comprensibile che, come tale, consente una maggiore comparabilità tra i prodotti.</p> <p>ANASF è altresì favorevole all'introduzione di un set di documenti "chiave" (KID e DIP) per i prodotti assicurativi e per quelli finanziari, in quanto ciò contribuisce</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				effettivamente alla creazione di un <i>level playing field</i> tra i diversi segmenti del mercato. Si contribuisce in tal modo a rafforzare la trasparenza delle informazioni, che a sua volta innalza il livello di tutela dei clienti.	
6	ANIA	Osservazioni generali		<p>1. Come precisato dall'Istituto nella Relazione di presentazione del Documento di consultazione, ai sensi dell'articolo 185 CAP il DIP aggiuntivo sugli IBIP non si applica ai prodotti di ramo III e V fino a quando vige l'obbligo di redazione del Prospetto ai sensi del Regolamento Emittenti della Consob. A tal proposito, in un'ottica di futura, eventuale espansione dell'ambito di applicazione del DIP a tutti gli IBIPs, l'IVASS invita gli stakeholders ad esprimere una valutazione sull'idoneità del DIP aggiuntivo IBIP a costituire l'unico documento informativo precontrattuale aggiuntivo rispetto al KID.</p> <p>L'ANIA esprime al riguardo una valutazione positiva, dal momento che il KID costituisce per gli IBIPs il documento di informazioni chiave sul prodotto a livello europeo e il DIP aggiuntivo IBIP consente di completare l'informativa da fornire al cliente, comprese le informazioni da fornire al cliente in base al Codice delle Assicurazioni Private.</p> <p>Il settore assicurativo è fortemente favorevole ed impegnato nell'utilizzo della</p>	<p>1. Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Con riferimento alla gestione telematica dei rapporti assicurativi, si richiama il potere regolamentare generale dell'IVASS di adottare specifiche disposizioni relative alla determinazione di regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l'attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli e di esercitare il proprio potere regolamentare con riferimento ai <i>“contratti di assicurazione, con particolare riferimento all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e le particolari operazioni di assicurazione”</i>.</p> <p>Inoltre, la Commissione speciale della Camera dei Deputati, all'interno del suo parere favorevole espresso sul testo legislativo di recepimento della direttiva IDD a maggio di quest'anno, ha considerato <i>“l'esigenza di promuovere l'utilizzo di sistemi innovativi e di strutture tecnologiche nel settore finanziario (fintech), nonché la necessità di incentivarne l'uso anche nel settore assicurativo (insurtech), al fine di accompagnare il processo di adattamento alla digitalizzazione del settore e di cogliere le opportunità offerte da questo tipo di trasformazione, e sottolineata in tale prospettiva</i></p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>tecnologia e della multicanalità dei contatti con la clientela: basti pensare all'impiego della domotica e dei devices di rilevazione dei parametri biometrici nelle assicurazioni di protezione e sulla salute, nonché alla diffusione nell'assicurazioni auto di dispositivi elettronici come le scatole nere, la più ampia al mondo. Nell'ambito dell'assicurazione R.C. Auto, in particolare, le compagnie sono molto attive nella digitalizzazione dei rapporti con i clienti, e si sono fatte promotrici presso il legislatore e l'IVASS della dematerializzazione del contrassegno e dell'attestato di rischio, non più cartacei, tramite l'utilizzo delle banche dati di settore. In via di principio, si condivide quindi l'obiettivo della Vigilanza di favorire ulteriormente la digitalizzazione nei rapporti con la clientela, tramite lo sviluppo di nuove funzionalità nelle aree dei siti internet riservate ai contraenti previste dalla norma in esame, non più soltanto "informativa", ma anche di natura dispositiva (pagamenti) e gestionale. Ciò premesso, si chiede all'Istituto di valutare che questa incisiva modifica della "home insurance" sia prevista <u>in via facoltativa</u> e non cogente per le imprese, senza introdurre vincoli sulle modalità di "dialogo digitale" tra cliente e impresa (area riservata del sito internet o tramite App). Nel contesto attuale, infatti, la</p>	<p><i>l'opportunità di accordare agevolazioni fiscali e procedurali in favore degli investimenti per la fornitura in tale settore di servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico".</i></p> <p>In questo quadro normativo, valutata l'importanza di promuovere le azioni a sostegno della modernizzazione informatica del mercato, l'IVASS ritiene che i tempi siano maturi per introdurre un <i>framework</i> normativo a sostegno della digitalizzazione dei rapporti assicurativi. Tuttavia, tenuto conto delle difficoltà operative ed implementative segnalate dal mercato, in ottica di maggiore efficienza, si ritiene di accogliere le proposte relative a:</p> <p>a) posticipazione dal 1° maggio 2019 al 1° maggio 2020 del termine ultimo entro cui le imprese sottoposte all'applicazione delle norme di cui al Titolo III, Capo IV del Regolamento devono introdurre le nuove funzionalità dell'home insurance;</p> <p>b) consentire di adempiere agli obblighi di gestione anche mediante l'intermediario di cui si avvale l'impresa o altro <i>outsourcer</i>, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 38 del 2018 sul sistema di governo societario delle imprese e del mantenimento della funzionalità dell'home insurance prevista dal regolamento. In particolare l'utilizzo di soggetti esterni:</p> <p>(i) non deve far venire meno la responsabilità dell'impresa;</p> <p>(ii) deve consentire al contraente di compiere tutte le operazioni dispositive previste dal regolamento;</p> <p>(iii) non deve compromettere la gratuità e la sicurezza</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>facoltatività e la scelta da parte dell'impresa dello strumento di "dialogo digitale" con il cliente appare coerente da un lato con il quadro normativo primario di riferimento e dall'altro con gli interventi regolamentari effettuati in passato da codesta Autorità e volti a incentivare progressivamente e secondo criteri di sostenibilità l'uso di strumenti elettronici da parte del mercato, permettendo così alle imprese di perseguire con diverse gradualità l'attuazione di misure che comunque incidono significativamente sulla libertà di organizzazione dell'impresa, nonché sull'articolazione dei rapporti con le diverse reti distributive. Che il cambiamento sia facoltativo, progressivo e sostenibile appare di primaria importanza anche in considerazione degli imminenti oneri di adeguamento per le imprese derivanti dalla attuazione della IDD. Ove tale richiesta non possa ritenersi percorribile, e sempre in considerazione del rilevante impatto delle nuove previsioni prospettate dall'Istituto, alle quali le imprese assicurative intendono dedicare la massima attenzione, si chiede di poter riesaminare i contenuti delle misure nell'ambito di un apposito e distinto provvedimento, specificamente dedicato all'argomento, nell'ottica del progressivo aggiornamento della home insurance. Ciò</p>	<p>del servizio, nonché la possibilità di accedere a tutte le posizioni assicurative con la medesima impresa anche se il contraente ha sottoscritto i relativi contratti tramite intermediari diversi; <u>La risoluzione di cui alla lettera a) ha determinato la modifica dell'art. 49.</u> <u>La risoluzione di cui al punto b) non richiede modifiche al testo.</u></p> <p>V. inoltre risoluzione al commento n. 228 per chiarimenti in ordine alla tipologie di funzionalità che devono essere previste dall'impresa nell'ambito della home insurance. Nella risoluzione si chiarisce in particolare che nelle aree riservate deve essere <i>de minimis</i> prevista la possibilità di inserimento della richiesta, ferma restando la possibilità dell'impresa di incrementare il servizio di gestione consentendo anche modalità "self service".</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>anche in considerazione del fatto che gli strumenti previsti dall'Istituto - e cioè l'obbligo di consentire mediante le aree riservate la gestione del rapporto contrattuale, oltre che l'accesso alle informazioni rilevanti, inclusi i dati relativi al beneficiario e al referente terzo nonché il principio della gestione digitale dei dati anagrafici presenti nei contratti sottoscritti (relativi al contraente, all'assicurato, al beneficiario e al terzo referente, a seconda delle tipologie contrattuali) - non siano di immediata realizzazione.</p> <p>Tra gli oneri gestionali più rilevanti vi è il fatto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le imprese tratteranno una maggiore mole di dati in forma elettronica in ambiente informatico, e ciò le esporrà maggiormente al rischio di essere coinvolte in un'incidente informatico che potrebbe comportare una perdita di dati personali (il c.d. data breach), perdita che ora, ai sensi della normativa recata dal Regolamento europeo sulla tutela dai dati personali, deve essere notificata al Garante della privacy e, nei casi più gravi, all'interessato. Tutto questo, oltre a imporre l'adozione di sistemi di sicurezza necessariamente adeguati, richiederà l'implementazione di 	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>procedure altrettanto adeguate per essere compliant alla normativa in materia di data protection;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il cliente, per svolgere operazioni di tipo dispositivo, dovrà essere dotato di un c. d. token (one time password), o effettuare una chiamata con il proprio cellulare inserendo la password ricevuta, non risultando certo sufficienti, a tal fine, le credenziali di accesso all'area riservata; - dovranno essere implementati accordi con fornitori di servizi di pagamento per permettere il pagamento dei premi successivi al primo. <p>2. Inoltre il fatto che, facendo seguito a quanto richiesto con lettera al mercato del 6 aprile u.s. al fine di prevenire il fenomeno delle polizze dormienti, siano richiesti più dati sul beneficiario (non solo nome e cognome ma anche luogo e data di nascita, codice fiscale e posta elettronica), pone il problema rilevante di come rendere l'informativa privacy a un soggetto che, ordinariamente, non ha contatti diretti con l'impresa assicuratrice. Nel caso in cui si immagini che sia lo stesso contraente ad assumersi l'onere, ciò imporrebbe al contraente stesso di informare il beneficiario della sua nomina, cosa che</p>	<p>2. Per le osservazioni relative alle polizze dormienti e all'informativa delle rendite immediate, si rimanda alle risoluzioni specifiche. Per quanto riguarda la figura del referente terzo, v. risoluzione al commento n. 84.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>finora ha potuto legittimamente non fare, e un diritto finora civilisticamente riconosciuto verrebbe quindi a cadere in forza di un adempimento richiesto da norma regolamentare. In ogni caso, l'impresa assicuratrice avrebbe il problema di preconstituirsì la prova dell'avvenuta consegna dell'informativa.</p> <p>In un provvedimento dedicato dovrebbero inoltre essere attentamente analizzate le singole funzionalità da prevedere e i relativi impatti gestionali sui diversi rami assicurativi, tenendo anche in particolare considerazione i rilevanti vincoli normativi presenti in ambito R. C. Auto. Si evidenzia, infatti, che per l'assicurazione obbligatoria auto le funzionalità dispositive attraverso il sito web dell'impresa, delineate dalla presente norma, quali: pagamenti dei premi o delle rate di premio successive alla prima, sospensioni e riattivazioni della garanzia, liquidazione e riscatto del sinistro, richiedono la predisposizione di nuove modalità di invio dei relativi flussi IT alle banche dati delle coperture assicurative e dei sinistri R.C. Auto, obbligatori e con tempistiche stringenti. Tale coordinamento richiede un'attenta analisi, test adeguati e la successiva attivazione dei processi aziendali dedicati e delle nuove procedure informatiche. Ciò</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>nell'interesse anzitutto degli assicurati affinché, ad esempio, il veicolo quando circola risulti, in caso di controllo delle Forze dell'Ordine, in regola con la copertura auto nella banca dati della Motorizzazione a fronte del pagamento della rata di premio o della riattivazione della garanzia, per evitare disagi all'utenza assicurativa qualora l'informazione non risulti nel predetto archivio. Queste procedure attualmente non esistono, in ambito home insurance, per la maggioranza delle compagnie del mercato. Tanto premesso, si segnala con convinzione la necessità - in subordine allo sviluppo in via facoltativa delle aree web dispositive – di un provvedimento ad hoc.</p> <p>Infine, nell'eventualità in cui i nuovi obblighi relativi alle aree web del rapporto di assicurazione dovessero essere confermati, tenuto conto dei complessi ed onerosi adempimenti operativi connessi all'applicazione di tali nuove disposizioni cogenti, si chiede di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>prorogare il termine di attuazione quantomeno al 31 dicembre 2019;</u> 2. <u>prevedere un passaggio più graduale delle funzionalità e delle operazioni effettuabili direttamente tramite l'area riservata, eliminando quelle direttamente dispositive.</u> In particolare: 	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<ul style="list-style-type: none"> • art. 42, comma 2, lett. a): si propone di eliminare la norma dispositiva in materia di pagamento dei premi successivi al primo; • art. 42, comma 2, lett. b): si chiede di confermare che si dovranno gestire le richieste di rimborso e liquidazione del sinistro e non di effettuare via internet la liquidazione dei sinistri; • art. 42, comma 2, lett. c): le modifiche sui dati anagrafici, oltre ad incontrare limiti posti ad esempio dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, comportano un aggiornamento delle valutazioni di rischio nel caso, ad esempio, di modifica della provincia di residenza, senza contare gli impatti su eventuali adempimenti normativi in materia di anagrafica tributaria e i registri assicurativi. Si richiede quindi di modificare il testo della lettera c) come segue: <i>“le richieste di modifica dei propri dati personali”</i> • art. 42, comma 2, lett. e): per quanto sopra premesso con riferimento ai contratti R.C. Auto, in cui le clausole di sospensione e riattivazione sono largamente 	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>diffuse, si chiede di eliminare la disposizione in esame e, per coerenza, la corrispondente norma di cui all'art. 42, comma 3 lett. h).</p> <p>Si chiede conferma che dal 1° ottobre 2018 le imprese siano tenute a consegnare ai clienti l'IPID per i prodotti Danni (DIP ("Base). Si chiede inoltre di precisare se per i prodotti danni, a partire dal 1° ottobre e fino all'entrata in vigore del DIP aggiuntivo, occorrerà continuare a consegnare la nota informativa.</p> <p>La Legge 124/2017 prevede l'obbligo per gli Intermediari di informare il consumatore sui premi offerti da tutte le imprese assicuratrici di cui sono mandatari relativamente al "contratto base" RC Auto. A tale riguardo, per coerenza con la finalità di ulteriore semplificazione e comparabilità delle offerte assicurative, si chiede che per il "contratto base" RC Auto sia prevista una informativa precontrattuale semplificata consistente nella consegna del solo DIP, adeguato agli specifici contenuti del contratto in questione, senza la previsione di un DIP aggiuntivo. Ciò anche in considerazione del fatto che, per definizione, il contratto base dovrebbe presentare minori elementi di complessità rispetto a quelli ai quali lo stesso IVASS fa</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>riferimento a proposito del DIP aggiuntivo.</p> <p>3. Si osserva che la struttura dei diversi schemi di DIP aggiuntivo reca sezioni aggiuntive non corrispondenti a quelle del DIP Base. Si ritiene che per il cliente sia più comprensibile semplificare la struttura dei DIP aggiuntivi, che dev'essere il più possibile allineata e confrontabile con quella del DIP, anche nella sequenza delle sezioni riportate, eventualmente prevedendo una o due sezioni aggiuntive per "ulteriori informazioni" collocate a margine dello schema di DIP Aggiuntivo.</p> <p>4. Si osserva che la classificazione del prodotto di rendita vitalizia immediata rivalutabile, anche alla luce del decreto di recepimento IDD e delle modifiche da esso recate al CAP non è di facile risoluzione. Infatti, stando alla definizione di IBIP di cui all'art. 4, c. 2 del regolamento PRIIPs (prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato), il prodotto in questione può ben essere considerato diverso dagli IBIPs, in quanto non presenta una scadenza o un valore di riscatto (a meno che non si intenda il pagamento immediato come una scadenza</p>	<p>3. Proposta accolta.</p> <p>L'ordine delle sezioni dei DIP è modifiicato.</p> <p>4. L'osservazione non necessita di modifiche al testo del regolamento.</p> <p>Per quanto riguarda la classificazione del prodotto di rendita vitalizia immediata rivalutabile, si rileva che la definizione di IBIP è prevista a livello europeo e che quest'ultima non può essere oggetto di reinterpretazione o ampliamento da parte dell'Istituto. Per i quesiti specifici si rinvia alle FAQ che saranno pubblicate dall'Istituto in materia.</p> <p>V. anche risoluzione al commento n. 284.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>immediata), sebbene la prestazione sia esposta, come tutte le polizze rivalutabili, alle fluttuazioni di mercato. D'altra parte, il prodotto non sembra essere ricompreso neanche nei prodotti vita diversi dagli IBIPs, che sono caratterizzati da prestazioni dovute "... soltanto in caso di decesso o per incapacità ...". Si chiede conferma se per tale prodotto debbano essere utilizzati gli schemi precontrattuali di cui agli allegati 1 e 2.</p> <p>Si osserva che la nuova regolamentazione non fa più riferimento al progetto esemplificativo per i prodotti vita rivalutabili, né in forma standardizzata né in forma personalizzata. Il progetto standardizzato è in effetti in parte sostituito nelle sue finalità dagli scenari di performance riportati nel KID.</p> <p>Il progetto personalizzato potrebbe invece continuare a costituire una opzione informativa aggiuntiva. Si chiede all'Istituto di valutare la possibilità di continuare a permettere l'elaborazione di progetti personalizzati su base facoltativa.</p>	
7	Associazione SHARE	Osservazioni generali		<p>Per dare un vero impulso ad una esaustiva trasformazione digitale nei processi assicurativi fra i clienti, i loro intermediari e le compagnie da cui hanno sottoscritto contratti, si richiede che quanto disposto dall'art. 20 del GDPR venga recepito nel regolamento sia per le compagnie che per</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Il presente regolamento riguarda unicamente la gestione digitale dei rapporti assicurativi da parte delle imprese di assicurazioni produttrici. Per i profili relativi alla digitalizzazione della gestione</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>gli intermediari. In questo modo il consumatore avrebbe la possibilità di avere una gestione completa senza dover andare a consultare “n” siti di compagnie. Detta richiesta, se collegata al fatto che l’intermediario è il consulente del cliente, va anche nella direzione di dare un servizio a valore aggiunto e di lasciare al libero mercato l’evoluzione e lo sviluppo dei processi di comunicazione fra il consumatore e il suo Intermediario. Come abbiamo avuto modo di chiedere nel corso della udienza con IVASS, riteniamo che limitare la comunicazione alle sole compagnie non sia ne nello spirito della IDD ne nello spirito della libera concorrenza di mercato.</p> <p>In questa consultazione non si parla di processi digitali da adottare nella fase di consulenza e di esplicazione al consumatore/potenziale cliente, su questo tema abbiamo fatto presente ad IVASS che sarebbe fondamentale poter attivare processi di interconnessione fra le piattaforme di compagnia e le piattaforme degli intermediari per dare delle veloci indicazioni di copertura e relativo costo senza dover ricorrere a soluzioni complicate, poco accessibili e, in linea di massima, poco efficaci ed efficienti. A nostro avviso, introducendo questo tipo di obbligo in capo alla compagnie si</p>	<p>del rapporto contrattuale con il distributore, tenuto conto delle differenti tipologie di intermediari presenti nel mercato e della necessità di un più attento confronto preliminare con gli operatori e le associazioni rappresentative, l’Istituto effettuerà nuove valutazioni nell’ambito delle riflessioni che da tempo svolge sulle tematiche <i>insurtech</i>.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>otterrebbe una vera evoluzione degli impianti che supportano la consulenza e un beneficio per i consumatori che oltre alle garanzie da assicurare sono molto attente al relativo costo; oggi il mercato ha premiato la oggettiva e trasparente comparazione delle cose e del relativo prezzo.</p>	
8	Altroconsumo		Osservazioni generali	<p>Altroconsumo accoglie con favore quanto disposto dal presente Regolamento in consultazione: la consegna in fase precontrattuale di documenti chiari e confrontabili è fondamentale per permettere al consumatore di fare la scelta migliore per le proprie esigenze. È inoltre vista con molto favore anche la disposizione di fare una revisione delle condizioni di polizza in modo da renderle davvero utili all'aderente.</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p>
9	UNIPOL GRUPPO S.P.A.		Osservazioni generali	<p>Lo schema regolamentare in esame, così come quello relativo alla distribuzione (Documento di consultazione n. 5), giunge dopo il completamento del lungo iter di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla disciplina recata dalla Direttiva IDD e sostanzialmente a ridosso del primo termine di applicazione della normativa comunitaria previsto per il 1° ottobre 2018. A parte quanto disciplinato direttamente dalla Direttiva e dai regolamenti self-executive, lo schema di regolamento introduce significative modifiche in materia</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>L'osservazione viene esaminata nell'ambito delle disposizioni specifiche.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>di informativa pre-contrattuale e di digitalizzazione della documentazione pre-contrattuale e contrattuale nonché di gestione telematica dei rapporti assicurativi.</p> <p>Tale disciplina, che è naturalmente riservata all'Autorità Nazionale, non necessariamente deve prevedere termini di entrata in vigore strettamente connessi con la normativa di diretta derivazione IDD. Infatti nel documento in consultazione sono previsti due diversi termini di adeguamento alle disposizioni introdotte che travalicano il 1° ottobre 2018.</p> <p>Al riguardo, si osserva, peraltro, che la tempistica di promulgazione delle modifiche introdotte (verosimilmente agosto p.v.) è tale da determinare una concreta impossibilità per le Compagnie di rispettare i diversi termini previsti, a causa della mole di interventi necessari soprattutto sui sistemi informatici. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che alcuni adempimenti (es. in materia di DIP aggiuntivi e di home-insurance) sono stati aggiunti ex novo nel Documento in esame e non comparivano nelle precedenti fasi di consultazione.</p> <p>Considerato che il nuovo Regolamento sostituisce integralmente il Regolamento n. 35 del 2010, reimpostando radicalmente l'informativa pre-contrattuale e vista la</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>portata delle implementazioni richieste nonché il ritardo con cui la normativa sarà consolidata, <u>si sottopone all'Istituto di Vigilanza la richiesta di una proroga differenziata della data di entrata in vigore del regolamento, prevista dall'articolo 49:</u></p> <p>a) di almeno tre mesi, con termine fissato al 1° aprile 2019 per i nuovi prodotti immessi in commercio a partire da tale data;</p> <p>b) di almeno sei mesi, con termine fissato al 1° luglio 2019, per tutti gli altri prodotti.</p> <p>Per quanto riguarda le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV, dello schema regolamentare (Gestione telematica dei rapporti assicurativi), ferme le successive osservazioni di merito su alcune tipologie di operazioni previste, si sottopone all'Istituto di Vigilanza la richiesta di prorogare il termine di adeguamento al 1° gennaio 2020, in luogo della data ora prevista del 1° maggio 2019. Le implementazioni informatiche necessarie per rendere operative le previsioni contemplate da tale Capo sono strutturalmente complesse e tra l'altro dovrebbero essere "lavorate" assieme a tutti gli altri interventi resi necessarie in materia di informativa pre-contrattuale. Auspichiamo che l'Istituto di Vigilanza valuti concretamente l'impatto delle nuove</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>disposizioni, con contezza delle operazioni tecniche sottostanti nell'ambito dei processi aziendali.</p> <p>Sempre dal punto di vista generale, rileviamo che in materia di polizze collettive la relativa disciplina è dettata sia dal Documento di consultazione in esame sia dal Documento n. 5.</p> <p>Le due discipline debbono essere necessariamente armonizzate sia dal punto di vista definitorio sia nel merito. Più in particolare, rileviamo che l'equiparazione dell'aderente a polizze collettive al contraente di qualsiasi contratto (recata dalle definizioni del Documento n. 5) comporta tutta una serie di conseguenze in termini di adempimenti in capo all'impresa nei confronti degli aderenti a polizze collettive, a prescindere dalle specifiche caratteristiche dell'adesione, che non risultano sostenibili.</p> <p>Ferme le modifiche che proponiamo alle varie disposizioni contenute in materia nei due citati Documenti di consultazione (cui rinviamo nel seguito e alle osservazioni sul Doc. n. 5), riteniamo che per le polizze collettive sia fortemente auspicabile mantenere l'attuale disciplina, confermata più volte dall'Istituto di Vigilanza, che, ai fini dell'applicazione in capo all'impresa</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>delle norme sulla consegna della documentazione pre-contrattuale e delle norme sulla valutazione di adeguatezza dei prodotti, fa riferimento agli aderenti intesi come i soggetti che aderiscono in via facoltativa alla polizza collettiva e sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere economico connesso al pagamento dei premi.</p>	
10	U.Di.Con. – Unione Difesa Consumatori	Osservazioni generali		<p>La scrivente Associazione condivide l'esigenza di revisionare l'informativa precontrattuale nel settore assicurativo, attraverso la predisposizione di nuovi documenti semplificati e standardizzati in sostituzione dell'attuale nota informativa e scheda sintetica, ove prevista.</p> <p>Ed infatti, a tal proposito, si registra che, nella maggioranza dei casi, il consumatore, a causa della complessità delle informazioni fornite, non solo non ha la piena comprensione del prodotto assicurativo che si accinge ad acquistare, ma neppure riesce ad avere consapevolezza dei punti chiave del medesimo prodotto.</p> <p>Pertanto non può che condividersi l'impostazione del DIP e del DIP aggiuntivo, che costituiscono progressi verso un abbattimento delle asimmetrie informative nel settore nonché verso un'informazione al consumatore chiara, semplice e completa.</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>Per tale ragione si apprezzano gli sforzi posti in essere da IVASS nel tentativo di semplificazione del testo regolamentare. Si condivide, inoltre, la volontà di potenziare la digitalizzazione, purché tale processo non si traduca in una limitazione, anche solo parziale, della tutela dei consumatori. Si evidenzia, a tal proposito, l'alto livello di analfabetismo digitale che colpisce ampie fasce di popolazione italiana; in tal senso, U.Di.Con. auspica che il potenziamento della digitalizzazione non arrechi pregiudizio a questi ultimi. In ultimo si rappresenta che, alla luce della notevole complessità del testo, questo avrebbe meritato modalità di consultazione più estese; pertanto non può che rimanersi a disposizione per eventuali ulteriori e più approfondite osservazioni, da fornire a seguito di specifici focus sul regolamento.</p>	
11	Studio Legale Taurini-Hazan	Osservazioni generali		<p>Non è chiaro come le imprese dovranno comportarsi in termini di trasparenza documentale nel periodo transitorio tra il 1.10.2018 e la data di entrata in vigore delle disposizioni in commento. In dettaglio, a partire dal primo di ottobre, salvo diversa indicazione, le imprese saranno tenute alla consegna del Dip danni e del Dip vita ai potenziali contraenti. Mentre la disciplina del nuovo set informativo, composto dal Dip aggiuntivo e senza più la Nota informativa entrerà in</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Il DIP danni entra in vigore obbligatoriamente a partire dal 1° ottobre 2018 per effetto di normativa europea direttamente applicabile. Tale documento (così come avviene già per il documento KID dal 1° gennaio 2018) sarà consegnato unitamente al vecchio fascicolo informativo finché non entrerà in vigore la nuova disciplina.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>vigore dal 1.1.2019. Ora, tra il 1.10.2018 e l'1.1.2019 le imprese sarebbero tenute formalmente alla consegna sia del Fascicolo informativo ex reg. 35 lsvap sia del Dip, senza che sia chiaro se quest'ultimo vada consegnato separatamente dal Fascicolo informativo o unitamente allo stesso in aggiunta alla Nota Informativa e alle CGA. Si chiede un chiarimento sul punto al fine di comprendere se le imprese debbano adeguarsi al nuovo set informativo già a partire dal 1.10.2018.</p>	
12	AmCham	Osservazioni generali		<p>Il Gruppo di Lavoro Insurance dell'American Chamber of Commerce in Italy, in breve AmCham, su coordinamento dell'Avv. Marco Lantelme, Presidente, e del Dott. Luca Malfatti, Segretario Esecutivo. Le posizioni espresse in questo documento rappresentano la sintesi dell'analisi del Gruppo di Lavoro, senza essere riconducibili ad un singolo membro. E' particolarmente apprezzabile l'aver previsto da parte dell'IVASS un corpo di norme sistematico che disciplina la materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi. Sarebbe auspicabile tuttavia prevedere una regola generale chiara di deroga - in linea con il nuovo art. 121-ter del Codice delle assicurazioni private (CAP) e dell'art. 120, comma 5 CAP - in casi di "grandi rischi" e</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>L'ambito di applicazione della direttiva IDD, a differenza della direttiva MIFID2, include anche i clienti professionali che rientrano nella nozione di assicurato.</p> <p>Con riferimento ai contratti tailor made, v. risoluzione al commento n. 2, punto 3).</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>“clienti professionali” (eventualmente nell’accezione dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 10), della Direttiva 2014/65/UE), o comunque per grosse coperture assicurative puntualmente negoziate bilateralmente. Deroga in linea con le previsioni tra l’altro dell’IDD secondo cui gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni più rigorose per tutelare i consumatori (vd. es. Considerando (3)), lasciando viceversa più spazio agli operatori per quanto riguarda i rapporti contrattuali tra controparti “istituzionali”.</p> <p>Inoltre dovrebbe essere indicato chiaramente a livello di regolamento IVASS che la progettazione di contratti su misura, sulla base delle richieste di un singolo cliente, non rientra nelle disposizioni del regolamento di cui al Documento n. 6/2018, in linea con le previsioni a livello UE.</p> <p>Si esprime infine pieno apprezzamento per la scelta condotta da IVASS di mettere in consultazione il Documento n. 6/2018 già prima dell’emanazione del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 68 di recepimento in Italia della Direttiva 2016/97/UE (in G.U. Serie generale n. 138 del 16 giugno 2018) (il “D. Lgs 68/2018”).</p>	
13	DivestItaly	Osservazioni generali		Coalizione campagna #DivestItaly La campagna #DivestItaly fonda le sue origini	Proposta non accolta. v. risoluzione al commento n. 205.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>nel movimento internazionale Fossil Fuel Divestment e ha la finalità di promuovere il disinvestimento da società attive nell'estrazione, raffinazione e vendita di combustibili fossili presso gli investitori istituzionali italiani, con un'attenzione particolare al comparto assicurativo. Attualmente, la coalizione #DivestItaly è composta da 22 organizzazioni della società civile italiana. Per maggiori dettagli: http://www.divestitaly.org.</p> <p>Il Regolamento in consultazione rappresenta una straordinaria occasione per introdurre, anche nel settore assicurativo, alcuni concetti generali relativi alla Sostenibilità, all'economia circolare e al ruolo che la finanza e, in particolare, gli investitori istituzionali, può rivestire nel favorire uno sviluppo sostenibile con una maggior attenzione e prevenzione ai rischi derivanti dal cambiamento climatico e dai mutamenti sociali. La Commissione europea, infatti, individua la finanza come principale motore per un cambio di paradigma e mentalità verso lo sviluppo sostenibile. L'obiettivo è quello di creare un mercato più stabile, efficiente e sostenibile. Secondo la Commissione, l'ingrediente necessario è stimolare la finanza sostenibile come motore di crescita</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>economica e occupazionale nel lungo periodo, attraverso la definizione di una regolamentazione più chiara e trasparente. In particolare si pone l'accento su due aspetti fondamentali: la necessità, da un lato, di abbandonare la finanza speculativa, privilegiando un'ottica di lungo periodo che superi il concetto di green finance valorizzando gli investimenti in settori a basso impatto ambientale; e, dall'altro, di considerare anche aspetti ambientali, sociali e di governance nelle decisioni di investimento (Environmental, social, governance – ESG). La commissione considera strategico investire in energia pulita, economia circolare e infrastrutture sostenibili e, per operare in tale direzione, occorre promuovere la diffusione di nuovi strumenti e prodotti finanziari e assicurativi¹ che possano stimolare imprese, investitori e consumatori definendo meglio la selezione dei rischi, favorendo una miglior prevenzione e una maggior consapevolezza degli utenti nell'adozione di comportamenti più attenti alla protezione del capitale naturale. Questi obiettivi possono essere perseguiti anche intervenendo sui sistemi di governance e delle imprese assicurative (oltre a quelle delle banche, fondi di investimento e fondi pensione) prevedendo l'integrazione - tra</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>gli strumenti di selezione dei rischi, di product oversight governance e di asset management - anche di elementi.</p> <p>Nel 2014 il Forum per la finanza sostenibile italiano (www.finanzasostenibile.it) ha elaborato una definizione di Investimento sostenibile e responsabile, intendendosi per tale: "...una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per l'investitore e per la società nel suo complesso".</p> <p>In merito ai c.d. PRIIPs EoS (Prodotti finanziari e assicurativi pre-assemblati con obiettivi ambientali e sociali, destinati alla clientela retail) ci si riferisce alla pubblica consultazione delle Autorità di vigilanza europee (ESAs) tenutasi nella primavera del 2017: https://esas-joint-committee.europa.eu/Pages/News/ESAs-advise-on-Packaged-Retail-and-Insurance-Based-Investment-Products-with-environmental-or-social-objectives.aspx che abbiano attenzione all'ambiente, alle tematiche sociali e al rispetto delle regole di governance.</p> <p>Un aspetto critico in questo processo evolutivo, è rappresentato dalla corretta definizione dei bisogni e delle necessità</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>degli assicurati e della clientela in generale. E' necessario pertanto introdurre nuove forme di "profilazione" della clientela che tengano conto delle variabili ESG.</p> <p>A tale proposito, si fa riferimento al recente Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile, COM(2018) (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en) dell'8 marzo scorso, con proposte di atti che modificano/completano la normativa europea sui mercati finanziari introducendo il tema della sostenibilità.</p> <p>Più in particolare, il 24 maggio u.s., la Commissione ha adottato le prime misure concrete che danno seguito al Piano d'Azione pubblicato l'8 marzo. Il primo pacchetto di provvedimenti include tre proposte di regolamento relative a: introduzione della tassonomia SRI; disclosure di investitori istituzionali e consulenti finanziari sui rischi e sulle opportunità associati ai temi ESG; sviluppo di benchmark low-carbon e positive-carbon impact. Per ciò che più direttamente interessa il settore assicurativo e la bozza di Regolamento IVASS qui in commento, è necessario operare sull'integrazione dei temi ESG nell'attività di profilazione della clientela realizzata nell'ambito della consulenza finanziaria e assicurativa In</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>particolare sarebbe opportuno chiarire che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione sono tenuti a condurre, nell'ambito della valutazione dell'idoneità, una valutazione delle preferenze sostenibili dei loro clienti sia nel processo di selezione che nel questionario per raccogliere le informazioni dei clienti. Inoltre, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione dovrebbero includere informazioni sulle preferenze ESG al fine di mostrare al cliente in che modo il prodotto proposta soddisfa i suoi obiettivi, il profilo di rischio, la capacità di perdita e le preferenze ESG (informazioni ex-post) compresa la sua tolleranza al rischio anche in funzione delle preferenze ESG dichiarate ex-ante.</p> <p>A tale proposito, riteniamo opportuno ricordare lo studio di mercato sul profilo dei risparmiatori retail italiani condotto lo scorso anno dal Forum per la finanza sostenibile italiano e Doxa (http://finanzasostenibile.it/attivita/il-risparmiatore-responsabile/).</p> <p>L'indagine rappresentava l'aggiornamento di una precedente ricerca del 2013 con l'obiettivo di analizzare come sono cambiate nel tempo le attitudini dei risparmiatori e degli investitori, la loro propensione ad investire in prodotti SRI e l'importanza che attribuiscono ai temi</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>sociali, ambientali e di governance. Lo studio si proponeva, inoltre, di indagare le aspettative e il grado di consapevolezza dei risparmiatori rispetto a queste tematiche, nonché i canali di comunicazione e di informazione preferenziali per i prodotti finanziari e per quelli SRI in particolare, con riferimento al ruolo della banca, dell'assicurazione e del consulente finanziario.</p> <p>L'indagine, infine, mirava ad analizzare come si sono evoluti i criteri adottati nelle decisioni di investimento e la propensione a tenere maggiormente in considerazione gli aspetti ESG (Environmental, Social and Governance) nella scelta dei prodotti finanziari. I risultati della ricerca hanno rivelato quanto sia cresciuta l'attenzione ai temi ambientali, sociali e di governance nelle scelte di consumo: nel 2013 il 21% del campione intervistato dichiarava di tenerne sempre conto nell'acquisto di un prodotto, nel 2017 il dato sale al 42%. I risparmiatori che riconoscono l'importanza di queste tematiche anche rispetto al mondo della finanza aumentano: in effetti, la quota di chi le ritiene molto rilevanti cresce di 17 punti. Per il 56% degli intervistati i criteri ESG comportano un incremento dei profitti. Inoltre, il numero di risparmiatori che attribuisce ai fattori ESG un effetto di mitigazione del rischio è pari</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>al 37%. Con riferimento alle scelte personali d'investimento, aumentano i risparmiatori che si dichiarano attenti agli aspetti ambientali, sociali e di governance. La quota di chi li ritiene rilevanti aumenta (del 10% circa), in modo trasversale per tutti i temi afferenti a queste aree; inoltre, rispetto al 2013 i giudizi acquistano più forza e si polarizzano verso l'alto ("molto importante"). Il 92% dei risparmiatori ritiene importante (e il 45% molto importante) incentivare gli investimenti sostenibili e responsabili. La domanda di informazioni più chiare e complete rispetto ai prodotti di investimento rende cruciale il ruolo della banca, dell'assicurazione e del consulente finanziario: la percentuale dei risparmiatori che ritengono questo aspetto molto importante aumenta di 14 punti e si attesta sul 44%. Per le ragioni addotte – in coerenza con il quadro legislativo in evoluzione - riteniamo di poter proporre alcune proposte di integrazione al Regolamento IVASS in pubblica consultazione, proprio al fine di implementare nei dovuti tempi una modifica ritenuta ormai necessaria per raccogliere una crescente domanda inespressa e latente di prodotti assicurativi che considerano i criteri ESG nelle scelte d'investimento.</p>	
14	Euler Hermes	Osservazioni generali		La Euler Hermes S.A. (N.V.) iscritta con il	L'osservazione non necessita di modifiche al

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
	S.A.			<p>n. 1.00099 nell'elenco dell'IVASS delle Imprese comunitarie ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento attraverso la sua Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l' Italia opera sia nel ramo credito sia nel ramo cauzione.</p> <p>Relativamente all'operatività nei rami credito e cauzione l'art. 1, lettera r) del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209) qualifica tali rischi come grandi rischi qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività.</p> <p>L'articolo 120 comma 5, del novellato Codice delle Assicurazioni Private in tema di Informazione precontrattuale recita che " Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al presente articolo e agli articoli 119-ter, 120-bis e 120-ter i distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi . "</p>	testo.
15	Lega Consumatori	Osservazioni generali		<p>E' necessario che le Compagnie utilizzino termini di comune comprensione ed accessibili ad un assicurato medio, evitando espressioni ambigue o eccessivamente tecniche. Utile è l'utilizzo di esempi che possano chiarire la reale situazione astrattamente descritta.</p> <p>Nel settore delle assicurazioni Malattia e Infortuni assume una importanza</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Il tema della semplificazione delle condizioni contrattuali è trattato nell'art. 33.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>fondamentale migliorare, a partire dal momento pre- contrattuale, il rapporto tra impresa e assicurato e le informazioni che devono essere date a quest'ultimo.</p> <p>Si tratta di rami assicurativi con notevole potenzialità di crescita per il ridimensionamento dell'assistenza sanitaria pubblica ed il progressivo invecchiamento della popolazione.</p>	
16	SNA	Osservazioni generali		<p>Occorre premettere che, in molti casi, le "opzioni" indicate da Ivass nell'analisi AIR (si vedano in particolare quelle previste ai punti 1.a, 2.a, 4.a, 5.a) sono più teoriche che pratiche, nel senso che la necessità di adeguare il contenuto delle attuali note informative e soprattutto di prevedere la predisposizione di un DIP aggiuntivo (in aggiunta al DIP principale) è espressamente prevista dai nuovi art. 185 e 185 bis del Codice, onde non pare che le opzioni sopra richiamate fossero effettivamente adottabili.</p> <p>Peraltro, vi è da dubitare che il generale incremento della documentazione precontrattuale che deriva dalla nuova disciplina, si possa effettivamente ritenere coerente con gli obiettivi di "semplificazione" e "sinteticità" richiamati all'opzione 1.b ritenuta preferibile), posto che lo stesso AIR riconosce che tale soluzione impone al contraente l'onere di reperire le informazioni in due</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>La struttura dei documenti precontrattuali è prevista dal CAP in coerenza con la normativa dell'Unione europea, in particolare con il DIP base danni la cui struttura, lunghezza e contenuto non può essere modificato dal legislatore nazionale.</p> <p>Come chiarito nel regolamento, i DIP aggiuntivi contengono le sole informazioni integrative che, anche per la lunghezza vincolata non possono essere contenute nei documenti base.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>distinti documenti (cfr. punto 1.b principali criticità).</p> <p>Al punto 2. Si indica tra gli aspetti positivi dell'opzione adottata (la c) quella di una "cospicua riduzione" del numero dei documenti 3 da consegnare al contraente, che in realtà avviene rispetto all'opzione b) che prevedeva la predisposizione di ben 4 documenti, ma non già rispetto alla situazione attuale, come era legittimo attendersi.</p> <p>Al punto 3. Si indica tra le criticità, l'onere del consumatore di passare da un documento all'altro. Sappiamo che l'incremento della documentazione precontrattuale non è una criticità solo per il contraente, ma anche per l'intermediario che deve gestire la fase precontrattuale, i cui interessi e le esigenze non risultano essere mai prese in considerazione nell'ambito dell'AIR (che richiama solo oneri/vantaggi per imprese e contraenti).</p> <p>E' condivisibile il fatto che il DIP aggiuntivo sia, quantomeno, complementare e non ripetitivo del contenuto del DIP principale. Riteniamo che fosse possibile prevedere un unico documento DIP, anziché 2 (DIP + DIP aggiuntivo), considerato anche il limitato numero di informazioni aggiuntive che era necessario dare nella maggior parte dei casi al contraente.</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				In considerando che, come da articolo 3 del documento in consultazione “ambito di applicazione”, la normativa Ivass è rivolta esclusivamente ai realizzatori di prodotti assicurativi (coloro che operano come produttori in ambito POG - Governo e Controllo Prodotto -) la scrivente Associazione, rappresentando Agenti assicurativi mai produttori ma esclusivamente distributori, non ritiene di elaborare commenti puntuali sull’articolato.	
17	Studio Candian	Osservazioni generali		Si ritiene che i prodotti assicurativi di ramo III e V, inclusi nella categoria degli IBIPs andrebbero equiparati, dal punto di vista della documentazione da consegnare al cliente in fase precontrattuale, agli altri prodotti assicurativi di investimento. In particolare si ritiene maggiormente conforme allo spirito di standardizzazione, semplificazione e comparabilità dei prodotti a favore del cliente finale che informa tanto la legislazione nazionale sul punto, quanto quella comunitaria (si veda, fin dal 2014, il regolamento PRIIPs), prevedere che per le polizze di ramo III e V sia consegnato oltre al KID il solo DIP aggiuntivo IBIPs, che va così a sostituire il Prospetto d’offerta di cui al Regolamento Consob n. 11971/99 e ss. mm. (Reg. Emittenti).	L’osservazione non necessita di modifiche al testo. L’eliminazione del Prospetto per i prodotti di ramo III e V è stata introdotta dalla Consob con il documento di consultazione dle 28 giugno 2018 (http://www.consob.it/web/area-pubblica/dettaglio-news/-/asset_publisher/qjVSo44Lk1fl/content/consultazione-emittenti-28-giugno-2018/10194).
18	Associazione Professionale -	Osservazioni generali		A seguito alla lettura del documento in consultazione n. 6/2018 e della relativa relazione di presentazione, si richiede	L’osservazione non necessita di modifiche al testo.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
	<p style="text-align: center;">CRENCA & ASSOCIATI - Consulenza Attuariale e di Risk Management</p>			<p>cortesemente a codesta rispettabile Autorità, di confermare quanto di seguito riportato in merito all'applicabilità ed entrata in vigore della documentazione contrattuale nel documento richiamata e/o disciplinata (lettura che tiene conto della casistica in cui vengano poi confermate, a seguito della consultazione, le date previste e indicate attualmente nello schema di regolamento in consultazione). Nel caso in cui la nostra interpretazione non fosse corretta, si richiede cortesemente a codesta rispettabile Autorità di indicare quella esatta.</p> <p>1) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP) così come disciplinato dal regolamento di esecuzione UE n. 2017/1469 dell'11/08/2017 <u>deve essere redatto per tutti i prodotti in commercializzazione a partire dal 1/10/2018, quindi sottoscritti a partire da 01/10/2018;</u></p> <p>2) il DIP aggiuntivo danni, disciplinato dal Doc in consultazione 6/2018, entra in vigore, così come si evince dall'art. 49 del documento posto in pubblica consultazione, <u>a partire dal 01/01/2019</u> e pertanto va predisposto per tutti i contratti a quella data in commercializzazione e</p>	<p>L'interpretazione è corretta.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>quindi sottoscritti a partire dalla suddetta data.</p> <p>3) Il cliente che acquista una nuova copertura danni nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 riceverà il DIP ai sensi del Regolamento di esecuzione UE n. 2017/1469 dell'11/08/2017 (di cui al punto n. 1 delle presenti osservazioni generali) e il fascicolo informativo di cui al regolamento ISVAP 35 del 26 maggio 2010, ricevendo poi, dopo il 01/01/2019 anche il DIP Aggiuntivo, di cui al documento in consultazione 6/2018.</p> <p>4) A partire dal 01/01/2019, il cliente che acquista una nuova copertura danni, riceverà il DIP ai sensi del Regolamento di esecuzione UE n. 2017/1469 dell'11/08/2017 (di cui al punto n. 1 delle presenti osservazioni generali) e il DIP Aggiuntivo, di cui al documento in consultazione 6/2018.</p> <p>5) La disciplina che regola i taciti rinnovi di contratti emessi antecedentemente all'entrata in vigore della normativa in oggetto e tacitamente rinnovati successivamente segue la disciplina in precedenza indicata per i prodotti commercializzati/sottoscritti di cui ai</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>punti precedenti e in particolare:</p> <p>a. Con riferimento ai contratti tacitamente rinnovati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, nel momento in cui si rinnovano automaticamente, deve essere predisposta e inviata al cliente la nuova documentazione precontrattuale (in questo caso il DIP ai sensi del Regolamento di esecuzione UE n. 2017/1469 dell'11/08/2017), nonché trasmesso, dopo il 01/01/2019 anche il DIP Aggiuntivo, di cui al documento in consultazione 6/2018;</p> <p>b. Con riferimento ai contratti tacitamente rinnovati dopo il primo gennaio 2019, nel momento in cui si rinnovano automaticamente, devono essere predisposti e inviati al cliente i nuovi documenti precontrattuali (il DIP ai sensi del Regolamento di esecuzione UE n. 2017/1469 dell'11/08/2017 (di cui al punto n. 1 delle presenti osservazioni generali) e il DIP Aggiuntivo, di cui al documento in consultazione 6/2018.</p>	
19	DLA Piper	Osservazioni generali		Per quanto ora previsto dal riformato art. 185 del Codice delle Assicurazione non	Proposta parzialmente accolta.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>sembrano immediatamente comprensibili i motivi che rendono necessaria la redazione del DIP Aggiuntivo, trattandosi di un documento non previsto dalla Direttiva 2016/97 del Parlamento e del Consiglio e considerata la generale finalità di tale direttiva di procedere a un livellamento del campo di gioco dell'informativa pre-contrattuale da fornire ai potenziali contraenti a livello europeo.</p> <p>In generale: coerentemente con quanto previsto all'art. 1 del regolamento 2017/1469 - che richiede l'indicazione nel documento standardizzato - del "manufacturer of the non-life insurance product" (categoria questa espressamente riconosciuta anche nella direttiva IDD) si propone di consentire l'indicazione nel DIP e nel DIP aggiuntivo del logo e della denominazione del manufacturer in aggiunta a quelli dell'impresa.</p>	<p>Il testo degli allegati è modificato per quanto riguarda l'indicazione nel frontespizio dei DIP dell'eventuale distributore che realizza prodotti assicurativi (c.d. "manufacturer de facto", v. lettera al mercato IVASS del 04/09/2017).</p> <p>La struttura dell'informativa precontrattuale non può essere modificata a livello regolamentare perché prevista dal CAP in coerenza con la normativa europea.</p>
20	Studio Gerin - Tropei	Osservazioni generali		<p>Il Regolamento in consultazione rappresenta una straordinaria occasione per introdurre, anche nel settore assicurativo, alcuni concetti generali relativi alla Sostenibilità, all'economia circolare e al ruolo che la finanza e, in particolare, gli investitori istituzionali, può rivestire nel favorire uno sviluppo sostenibile con una maggior attenzione e prevenzione ai rischi derivanti dal cambiamento climatico e dai mutamenti</p>	<p>Proposta non accolta. V. risoluzione al commento n. 205.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>sociali.</p> <p>La Commissione europea, infatti, individua la finanza come principale motore per un cambio di paradigma e mentalità verso lo sviluppo sostenibile. L'obiettivo è quello di creare un mercato più stabile, efficiente e sostenibile. Secondo la Commissione, l'ingrediente necessario è stimolare la finanza sostenibile come motore di crescita economica e occupazionale nel lungo periodo, attraverso la definizione di una regolamentazione più chiara e trasparente. In particolare si pone l'accento su due aspetti fondamentali: la necessità, da un lato, di abbandonare la finanza speculativa, privilegiando un'ottica di lungo periodo che superi il concetto di <i>green finance</i> valorizzando gli investimenti in settori a basso impatto ambientale; e, dall'altro, di considerare anche aspetti ambientali, sociali e di <i>governance</i> nelle decisioni di investimento (Environmental, social, governance – ESG).</p> <p>La commissione considera strategico investire in energia pulita, economia circolare e infrastrutture sostenibili e, per operare in tale direzione, occorre promuovere la diffusione di nuovi strumenti e prodotti finanziari e assicurativi che possano stimolare imprese, investitori e consumatori definendo meglio la selezione dei rischi, favorendo una miglior</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>prevenzione e una maggior consapevolezza degli utenti nell'adozione di comportamenti più attenti alla protezione del capitale naturale¹.</p> <p>Questi obiettivi possono essere perseguiti anche intervenendo sui sistemi di <i>governance</i> e delle imprese assicurative (oltre a quelle delle banche, fondi di investimento e fondi pensione) prevedendo l'integrazione - tra gli strumenti di selezione dei rischi, di <i>product oversight governance</i> e di <i>asset management</i> - anche di elementi che abbiano attenzione all'ambiente, alle tematiche sociali e al rispetto delle regole di governance.</p> <p>Un aspetto critico in questo processo evolutivo, è rappresentato dalla corretta definizione dei bisogni e delle necessità degli assicurati e della clientela in generale. E' necessario pertanto introdurre nuove forme di "profilazione" della clientela che tengano conto delle variabili ESG.</p> <p>A tale proposito, si fa riferimento al recente <i>Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile</i>, COM(2018) https://ec.europa.eu/info/business-</p>	

¹ In merito ai c.d. PRIIPs EoS (Prodotti finanziari e assicurativi pre-assemblati con obiettivi ambientali e sociali, destinati alla clientela retail) ci si riferisce alla pubblica consultazione delle Autorità di vigilanza europee (ESAs) tenutasi nella primavera del 2017:

<https://esas-joint-committee.europa.eu/Pages/News/ESAs-advise-on-Packaged-Retail-and-Insurance-Based-Investment-Products-with-environmental-or-social-objectives-.aspx>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en</p> <p>dell'8 marzo scorso, con proposte di atti che modificano/completano la normativa europea sui mercati finanziari introducendo il tema della sostenibilità.</p> <p>Più in particolare, il 24 maggio u.s., la Commissione ha adottato le prime misure concrete che danno seguito al Piano d'Azione pubblicato l'8 marzo. Il primo pacchetto di provvedimenti include tre proposte di regolamento relative a: introduzione della tassonomia SRI; disclosure di investitori istituzionali e consulenti finanziari sui rischi e sulle opportunità associati ai temi ESG; sviluppo di benchmark low-carbon e positive-carbon impact.</p> <p>Per ciò che più direttamente interessa il settore assicurativo e la bozza di Regolamento IVASS qui in commento, è necessario operare sull'integrazione dei temi ESG nell'attività di profilazione della clientela realizzata nell'ambito della consulenza finanziaria e assicurativa</p> <p>In particolare sarebbe opportuno chiarire che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione sono tenuti a condurre, nell'ambito della valutazione dell'idoneità, una valutazione delle preferenze sostenibili dei loro clienti sia nel processo di selezione che nel questionario</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p><u>per raccogliere le informazioni dei clienti.</u> Inoltre, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione dovrebbero includere informazioni sulle preferenze ESG al fine di mostrare al cliente in che modo il prodotto proposta soddisfa i suoi obiettivi, il profilo di rischio, la capacità di perdita e le preferenze ESG (informazioni ex-post) compresa la sua tolleranza al rischio anche in funzione delle preferenze ESG dichiarate ex-ante.</p> <p>In un contesto di crescita delle masse gestite secondo criteri di sostenibilità, lo scorso anno il Forum per la finanza sostenibile italiano e Doxa hanno condotto uno studio di mercato sul profilo dei risparmiatori retail italiani. http://finanzasostenibile.it/attivita/il-risparmiatore-responsabile/</p> <p>L'indagine rappresentava l'aggiornamento di una precedente ricerca del 2013 con l'obiettivo di analizzare come sono cambiate nel tempo le attitudini dei risparmiatori e degli investitori, la loro propensione ad investire in prodotti SRI e l'importanza che attribuiscono ai temi sociali, ambientali e di governance. Lo studio si proponeva, inoltre, di indagare le aspettative e il grado di consapevolezza dei risparmiatori rispetto a queste tematiche, nonché i canali di comunicazione e di informazione</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>preferenziali per i prodotti finanziari e per quelli SRI in particolare, con riferimento al ruolo della banca, dell'assicurazione e del consulente finanziario. L'indagine, infine, mirava ad analizzare come si sono evoluti i criteri adottati nelle decisioni di investimento e la propensione a tenere maggiormente in considerazione gli aspetti ESG (Environmental, Social and Governance) nella scelta dei prodotti finanziari.</p> <p>I risultati della ricerca sono stati sorprendenti: cresce l'attenzione ai temi ambientali, sociali e di governance nelle scelte di consumo: nel 2013 il 21% dichiarava di tenerne sempre conto nell'acquisto di un prodotto, nel 2017 il dato sale al 42%. I risparmiatori che riconoscono l'importanza di queste tematiche anche rispetto al mondo della finanza aumentano: in effetti, la quota di chi le ritiene molto rilevanti cresce di 17 punti.</p> <p>Per il 56% degli intervistati i criteri ESG comportano un incremento dei profitti. Inoltre, il numero di risparmiatori che attribuisce ai fattori ESG un effetto di mitigazione del rischio è pari al 37%. Con riferimento alle scelte personali d'investimento, aumentano i risparmiatori che si dichiarano attenti agli aspetti ambientali, sociali e di governance. La</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>quota di chi li ritiene rilevanti aumenta (del 10% circa), in modo trasversale per tutti i temi afferenti a queste aree; inoltre, rispetto al 2013 i giudizi acquistano più forza e si polarizzano verso l'alto ("molto importante"). Il 92% dei risparmiatori ritiene importante (e il 45% molto importante) incentivare gli investimenti sostenibili e responsabili. La domanda di informazioni più chiare e complete rispetto ai prodotti di investimento rende cruciale il ruolo della banca, dell'assicurazione e del consulente finanziario: la percentuale dei risparmiatori che ritengono questo aspetto molto importante aumenta di 14 punti e si attesta sul 44%.</p> <p>Per le ragioni addotte – in coerenza con il quadro legislativo in evoluzione - riteniamo di poter proporre alcune proposte di integrazione al Regolamento IVASS in pubblica consultazione, proprio al fine di implementare nei dovuti tempi una modifica ritenuta ormai necessaria per raccogliere una crescente domanda inespressa e latente di prodotti assicurativi che considerano i criteri ESG nelle scelte d'investimento.</p>	
21	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	Osservazioni generali		1. Si segnala che la scelta di codesta Vigilanza di estendere alle imprese estere che operano in Italia in regime di stabilimento e libera prestazione di servizi norme puramente organizzative/gestionali	<p>1. Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Si ritiene di accogliere parzialmente la proposta e di prevedere un più graduale avvicinamento delle disposizioni in materia alle imprese UE.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>(quali l'obbligo di pubblicazione dei prodotti sul sito internet, obbligo di costituire la c.d. home insurance e le norme in materia di archiviazione e conservazione dei documenti) è contra legem, per le seguenti ragioni:</p> <p>(i) si tratta di questione organizzativa rientrante nella competenza dello Stato di origine, come del resto sin qui riconosciuto da IVASS nell'ambito del Regolamento 35/2010;</p> <p>(ii) come ben evidenziato dalla Comunicazione interpretativa della Commissione Europea 98/C 407/08, secondo la Corte di Giustizia l'art. 59 del Trattato UE impone di sopprimere qualsiasi restrizione, anche se applicata indistintamente a prestatori di servizi nazionali e stranieri, ove essa possa impedire il libero esercizio dell'attività. Inoltre, la medesima Corte di Giustizia ha altresì chiarito che l'imposizione di misure restrittive basate sul principio dell'interesse generale deve rispondere a determinati requisiti, per evitare che esse compromettano il funzionamento del mercato unico delle assicurazioni. Tra questi requisiti sono in particolare da menzionare (seguendo l'elencazione della Commissione: "...b) non devono riguardare settori già armonizzati dalla legislazione comunitaria; ..d) devono essere</p>	<p>Pertanto, si prevede che alle imprese di assicurazione comunitarie operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi non si applicano gli articoli 42, 43, 44, 45 e 46, ad eccezione dei contratti relativi all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per la quale era già prevista l'accesso all'area riservata. Restano pertanto applicate le norme sul sito internet e i relativi obblighi di pubblicazione della documentazione precontrattuale e contrattuale.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>obiettivamente necessarie in relazione all'interesse da salvaguardare; e) devono essere proporzionate all'obiettivo perseguito, vale a dire, non devono andare oltre quanto necessario per il raggiungimento dello stesso".</p> <p>I requisiti non ricorrono tuttavia nel caso di specie, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - come il considerando 50 della Direttiva IDD ben evidenzia, l'esigenza del cliente di avere accesso alle informazioni è stato tenuto espressamente in considerazione dal legislatore comunitario, che lo ha regolamentato attraverso le disposizioni di cui all'art. 23 della medesima Direttiva. L'interesse alla corretta gestione del rapporto assicurativo è invece espressamente rimesso da tutte le Direttive comunitarie (ivi compresa Solvency II) alla valutazione dell'Autorità del paese d'origine, unica competente a valutare la sana e prudente gestione del rapporto assicurativo; - né la pubblicazione sul sito internet, né l'area riservata, né le norme in materia di archiviazione e conservazione dei documenti, appaiono indispensabili per la tutela dell'interesse generale all'accesso alle informazioni da parte del cliente ed alla corretta gestione del rapporto assicurativo, ovvero possono essere considerate misure proporzionate 	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>all'obiettivo perseguito. A ben vedere, tali strumenti costituiscono viceversa una significativa restrizione della libertà d'impresa delle compagnie, lesiva del diritto costituzionale alla libertà d'impresa e tali da costituire una significativa barriera d'ingresso al mercato italiano (in quanto tali da richiedere un rilevante investimento da parte dei soggetti comunitari che volessero penetrare il mercato italiano). Del resto, la stessa IVASS (pur in presenza delle medesime tecnologie liberamente accessibili sul mercato e non ultimo nel 2013 in occasione del provvedimento in materia di home-insurance) ha ritenuto che non sussistessero le ragioni di interesse generale tali da giustificare l'introduzione di tali misure anche a carico delle imprese comunitarie.</p> <p>2. Con riferimento alle polizze collettive: il considerando 49 della Direttiva IDD, prevede, con riferimento alle collettive pure, che "nel caso dell'assicurazione collettiva, si dovrebbe intendere per cliente il rappresentante di un gruppo di membri che, per conto del gruppo, stipula un contratto di assicurazione cui il singolo membro non può decidere di aderire a titolo individuale, ad esempio nel caso di un regime pensionistico aziendale o</p>	<p>2. L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>In relazione al commento sui contratti collettivi, si fa presente che il considerando n. 49 della IDD fa riferimento esclusivamente alle coperture cd. obbligatorie (cioè coperture per le quali l'assicurato non può decidere liberamente di contrarre) e che la seconda parte del considerando, relativa alla consegna delle informazioni, fa sempre riferimento ai medesimi contratti. Per il resto sull'argomento, v.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>professionale obbligatorio”.</p> <p>Con riferimento alle collettive ad adesione, si prevede viceversa che “subito dopo l’adesione del membro all’assicurazione collettiva, il rappresentante del gruppo dovrebbe fornire, se del caso, li documento contenente le informazioni sul prodotto assicurativo e le informazioni sulle norme di comportamento del distributore”.</p> <p>Si suggerisce pertanto di mantenere la previsione per cui tutti gli oneri di informativa sono in capo al solo contraente della collettiva, rimettendo dunque a questi l’onere di fornire la documentazione al singolo soggetto aderente.</p> <p>In subordine, l’onere di fornire informativa a carico del contraente della collettiva dovrebbe quantomeno essere previsto nei confronti degli assicurati non aderenti.</p> <p>Si ritiene infine che quanto previsto al considerando 49 della Direttiva IDD trovi applicazione anche con riferimento alle assicurazioni di flotte, per le quali: (i) vi è un unico contraente mentre gli utilizzatori non versano il premio neanche in parte; ovvero (ii) la flotta coincide con un contratto in forma collettiva, in quanto prevede l’adesione ed il versamento del premio da parte dei singoli utilizzatori o proprietari dei veicoli facenti parte della flotta.</p> <p>Anche con riferimento a queste situazioni</p>	<p>risoluzione n. 63, all’art. 9.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>si consiglia pertanto di prevedere che gli oneri di consegna dell’informativa precontrattuale gravino sul contraente dell’assicurazione flotta.</p> <p>3. DIP (in particolare per prodotti multirischio) Relativamente ai prodotti multirischio vita e danni, si consiglia di consentire la redazione di un unico DIP cumulativo per tutte le coperture, come da prassi che si sta sviluppando sul mercato francese (su iniziativa dell’associazione degli assicuratori e sostanziale avallo dell’Autorità di vigilanza). In proposito, non si può non notare come la predisposizione di un DIP standard danni a livello comunitario non è incompatibile in principio con l’inclusione nell’ambito di un DIP comprensivo anche delle coperture vita, purché le indicazioni fornite con riferimento al DIP danni (anche relativamente alla lunghezza del documento) siano rispettate nell’ambito del documento più ampio. Più in generale, si chiede di adottare alcune semplificazioni che consentano di semplificare la predisposizione dei DIP e meglio esplicitate nei commenti specifici agli Allegati, quali: - mero rinvio a quanto concordato in polizza per quanto concerne i massimali e</p>	<p>3. Proposta parzialmente accolta.</p> <p>I DIP contengono già l’avvertenza di leggere le condizioni contrattuali, unico documento che regola il rapporto contrattuale. Sulle limitazioni ed esclusioni, si accoglie la proposta di cui alla lettera a), nel senso di ritenere che nella sezione “Che cosa non è assicurato?” vadano inseriti i rischi aventi ad oggetto eventi diversi da quelli assicurati (a prescindere dalla causa che li ha originati) mentre nella sezione “Ci sono limiti di copertura?” vadano inserite le limitazioni, cioè gli eventi astrattamente rientranti nei rischi assicurati, ma esclusi dalla copertura per espressa previsione contrattuale (avuto riguardo alla causa che li ha prodotti). Le opzioni sono già previste in una sezione ad hoc.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>le somme assicurate;</p> <p>- introduzione di un principio di non omni-comprendività del DIP aggiuntivo: ferma la complementarietà rispetto al DIP, si chiede in altri termini che il DIP aggiuntivo non contenga tutte le informazioni che non è stato possibile inserire nel DIP base. Ciò in quanto si vanificherebbe altrimenti la funzione del documento di agevolare le principali caratteristiche del prodotto sottoposto al cliente, in forma riassuntiva. Al fine di tutelare il contraente da eventuali aspettative di omnicomprensività del DIP aggiuntivo (in combinazione col DIP) si potrebbe inserire un'espressa avvertenza circa il carattere esemplificativo del documento e la necessità di rivedere termini e condizioni nel dettaglio;</p> <p>- esplicitazione dei diversi contenuti da indicare nelle sezioni "che cosa non è assicurato?" e "ci sono limiti di copertura?", scegliendo tra le due alternative proposte: a) una prima che preveda rispettivamente l'indicazione delle garanzie non offerte dal prodotto (che cosa non è assicurato?) e le esclusioni applicabili alle garanzie offerte (ci sono limiti di copertura?); b) una seconda che prevede rispettivamente l'indicazione dei soggetti o degli oggetti non coperti (che cosa non è assicurato?) e le altre esclusioni applicabili (ci sono limiti di copertura?);</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>- l'eliminazione della sezione "chi vende questo prodotto?" in quanto non compatibile con la liberalizzazione delle collaborazioni tra intermediari e foriera di ingenerare confusione;</p> <p>- con riferimento ai DIP aggiuntivi, nei casi in cui vi siano coperture soggette a determinate condizioni o limitazioni ed in relazione alle quali è possibile acquistare apposite estensioni opzionali, introduzione di un principio di non duplicazione dell'informativa: tutti i vari punti (coperture ed esclusioni) potrebbero dunque essere riassunti in unico contesto lineare senza frammentazioni. Ciò è necessario in particolare con riferimento al caso in cui le estensioni si riferiscano a periodi di osservazione o copertura, dovendo dunque finire anche nella sezione relativa alla durata della polizza.</p> <p>4. Trasparenza sui compensi In assenza di una specifica disposizione normativa di rango primario (che era consentita dalla Direttiva, ma che non è stata introdotta dal legislatore), si ritiene che non possa essere introdotta una misura di trasparenza generale in merito ai corrispettivi specificamente percepiti dal distributore; l'Autorità non può in altri termini arrogarsi una prerogativa che il Parlamento sovrano non ha inteso</p>	<p>4. Proposta parzialmente accolta. v. risoluzione al commento n. 185, punto 1).</p> <p>È stato modificato il riferimento alla "La quota parte retrocessa in media ai distributori" con il riferimento agli intermediari.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>esercitare né delegare, essendo pertanto del tutto priva del relativo potere. Ciò soprattutto laddove il legislatore abbia intenzionalmente scelto di disporre normativamente la trasparenza dei corrispettivi solo con riferimento ai contratti connessi a mutui e finanziamenti ed all'RCA (dal che se ne può inferire a contrario la volontà di non avere questo tipo di trasparenza in merito ai corrispettivi per tutti gli altri prodotti assicurativi). La trasparenza dovrebbe pertanto essere limitata unicamente alle ipotesi normativamente previste relative all'RCA ed alle polizze connesse a mutui e finanziamenti.</p> <p>In via subordinata, la frase "La quota parte retrocessa in media ai distributori" andrebbe corretta col riferimento agli intermediari, in maniera coerente col resto del paragrafo.</p>	
22	<p>Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright</p>	1	1	<p>Con riferimento alle polizze collettive, suggeriamo di inserire la definizione di "Assicurato-aderente", limitando tale concetto ai soli contratti per conto altrui (art. 1891 c.c.) che prevedano un'adesione espressa alla convenzione collettiva, distinguendo tali casistiche da quelle, ampiamente presenti sul mercato, in cui l'assicurato è automaticamente messo in copertura, senza che sia necessaria la sua espressa adesione (si vedano per esempio</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>È inserita la definizione di aderente in coerenza con gli esiti del documento di consultazione n. 5/2018.</p> <p>V. inoltre, la risoluzione ai commenti nn. 21 e 63.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>le coperture employee benefits obbligatoriamente previste dai CNNL di settore o da accordi interaziendali, così come l'intero mondo delle polizze per conto di chi spetta). In tali casi, ove la messa in copertura dell'assicurato è automatica per il solo fatto di appartenere ad una determinata categoria professionale (ad esempio dirigenti settore assicurativo), o per il solo fatto di lavorare per un'azienda a sua volta associata ad una determinata Cassa o Fondo assistenziale, non vi è alcuna adesione esplicita dell'assicurato e l'onere del premio è interamente a carico del contraente (azienda, Cassa o Fondo), il quale ha esso stesso un interesse a sottoscrivere la copertura (si ricorda che in tutti i casi in cui trovi applicazione la Circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 55, il contraente azienda è altresì beneficiario).</p> <p>Il punto è del resto coerente con il considerando 49 della Direttiva IDD, secondo il quale "nel caso dell'assicurazione collettiva, si dovrebbe intendere per cliente il rappresentante di un gruppo di membri che, per conto del gruppo, stipula un contratto di assicurazione cui il singolo membro non può decidere di aderire a titolo individuale, ad esempio nel caso di un regime pensionistico aziendale o professionale</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>obbligatorio”.</p> <p>Come in parte già previsto nel Documento di consultazione n. 5/2018, anche in questo caso riteniamo che una parte delle previsioni, che andremo ad indicare nelle rispettive sezioni del presente documento, non debbano (<u>e non possano, considerato che l'identità degli assicurati non è nota alla compagnia prima del verificarsi del sinistro</u>) trovare applicazione per le polizze collettive per conto di chi spetta e per le polizze collettive per conto altrui che non prevedono un'espressa adesione degli assicurati, in cui gli assicurati non sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi o non sono portatori di un interesse alla prestazione.</p> <p>Analoghe semplificazioni dovrebbero peraltro essere previste con riferimento alle polizze collettive anche in caso di adesione, tenuto conto che il considerando 49 della Direttiva IDD espressamente prevede che “subito dopo l'adesione del membro all'assicurazione collettiva, il rappresentante del gruppo dovrebbe fornire, se del caso, il documento contenente le informazioni sul prodotto assicurativo e le informazioni sulle norme di comportamento del distributore”. Anche rispetto alle collettive ad adesione, l'onere dell'informativa nei confronti dell'aderente</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				dovrebbe dunque essere posto in capo al contraente della collettiva.	
23	ABI	2		<p>Tenuto conto che nella definizione di “distributore” è inclusa anche l’impresa di assicurazione (cfr. “qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione”), e alla luce di quanto previsto dagli artt. 119-bis (“i distributori di prodotti assicurativi”) e 121-quinquies (“le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi”) si chiede di chiarire se, in un modello banca-assurance, ove non sia effettuata vendita diretta dei prodotti assicurativi (né di rischio puro né di investimento assicurativo) da parte delle imprese di assicurazione, le stesse imprese:</p> <p>a) siano o meno tenute a prevedere una policy di gestione di conflitti di interesse e, in caso di risposta positiva;</p> <p>b) detta policy debba disciplinare i soli prodotti di investimento assicurativi o anche quelli di protezione pura.</p>	<p>L’osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Si chiarisce che, ai sensi dell’art. 35 del regolamento, indipendentemente dalle forme di distribuzione seguite, le imprese sono comunque tenute ad elaborare efficaci presidi organizzativi e amministrativi in materia di conflitto d’interessi con riferimento alla produzione ed esecuzione dei contratti assicurativi.</p>
24	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	2	co. 1, lett. p) e q)	<p>1. Stante le definizioni presenti nel documento alle lettere p) e q), si osserva che:</p> <p>(A) un prodotto relativo a un’assicurazione a vita intera, rivalutabile</p>	<p>1. Proposta non accolta.</p> <p>Le definizioni del Regolamento discendono dalla disciplina europea e non possono essere modificate. L’analisi di riconducibilità di un prodotto assicurativo</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>e riscattabile, pare riconducibile sia alla definizione di cui alla lett. p) sia a quella recata dalla lett. q);</p> <p>(B) un prodotto di rendita vitalizia immediata, non riscattabile e mancante di scadenza, non pare rientrare (i) né nella definizione di prodotti di investimento assicurativo di cui all'art. 4, paragrafo 1, numero 2) del regolamento (UE) n. 1286/2014 – anche qualora di per sé non escluso per espressa indicazione normativa di cui all'art. 1, comma 1, lett. ss-bis) del Codice dell'Assicurazione (CAP) – (ii) né nella definizione di cui alla lett. q),</p> <p>con conseguenti problemi di individuazione degli adempimenti da osservare e del set informativo da redigere per tali prodotti.</p> <p>Ritenendo che i prodotti di cui alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lett. (A) debbano rientrare tra quelli di cui alla definizione della lettera q); • lett. (B) siano da ricomprendere tra i prodotti definiti alla lettera p); <p>si rileva la necessità di una più chiara formulazione delle suindicate definizioni adottate nel documento in consultazione che si propone di realizzare mediante una definizione di cui alla lettera p) in via residuale rispetto a quella della lettera q).</p>	<p>alla categoria IBIP o alternativamente alla categoria non IBIP - e conseguentemente dei relativi adempimenti informativi al cliente da osservare - è rimandata alla valutazione autonoma dell'impresa e rimane, in ogni caso, soggetta alla consueta attività di controllo dell'Istituto di Vigilanza.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>2. Considerato inoltre che un prodotto PIP viene realizzato mediante un'assicurazione sulla vita di ramo I o III ne consegue, data la riformulazione proposta, l'opportunità di un'espressa esclusione dei PIP dalla definizione dei prodotti di cui alla lett. p).</p> <p>Tutto ciò premesso, <u>si propone la parziale riformulazione della definizione della lett. p) nei termini che seguono:</u></p> <p><i>"p) prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi": i prodotti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, qualora le prestazioni siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità con esclusione dei prodotti di investimento assicurativo e dei prodotti assicurativi aventi finalità previdenziali, ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252."</i></p>	<p>2. Proposta non accolta. V. risoluzione al commento n. 1</p>
25	ANIA	2		<p>Si richiede di modificare le definizioni come segue, in linea con quanto già previsto dal Reg. 35/2010:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "contratto index linked": il contratto di ASSICURAZIONE SULLA VITA in cui sono presenti prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento; 	<p>Proposta accolta.</p> <p>Il testo è conseguentemente modificato.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<ul style="list-style-type: none"> • “contratto unit linked”: il contratto di ASSICURAZIONE SULLA VITA in cui sono presenti prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR. <p>Non risulta la definizione di “polizza”, presente invece nel Documento in consultazione n. 5/2006; si ritiene dunque opportuno prevederla</p>	
26	Studio Candian	2	1, lett. q)	<p>Dalla categoria degli IBIPs vengono esclusi, tra gli altri:</p> <p><i>- i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità.</i></p> <p>Pur consapevoli che la definizione di IBIP e delle categorie escluse viene rinvenuta nel Reg. UE 1286/2014 (Reg. PRIIPs) e così ripresa dal novellato CAP con l’aggiunta della lettera ss-bis all’art. 1, si ritiene che nella categoria sopra citata (ovvero prodotti vita <u>espressamente esclusi</u> dalla categoria IBIPs) dovrebbero esservi anche i contratti assicurativi vita di Ramo I quando la prestazione dell’assicuratore è prevista dopo un determinato lasso di tempo (c.d. polizze mista o a sopravvivenza).</p> <p>Le polizze di Ramo I, in gestione separata,</p>	<p>L’osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>V. risoluzione al commento n. 24, punto 1.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				miste (caso morte e sopravvivenza) o a sopravvivenza, sono contratti in cui la prestazione dell'assicuratore è garantita (almeno per la parte capitale rivalutato) e pertanto l'alea del contratto permane nella sua interezza in capo all'assicuratore. In tal senso, si ritiene eccessivamente gravoso e fors'anche poco utile dotare questi prodotti con il KID, il Prospetto d'offerta e, in prospettiva futura, al posto del Prospetto d'offerta, il DIP aggiuntivo IBIPs.	
27	DLA Piper	2	1, lett. q)	Si chiede di confermare che la definizione di "prodotto d'investimento assicurativo" include anche i prodotti multiramo per la componente di ramo I degli stessi.	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. V. risoluzione al commento n. 24.
28	D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale	2	1, lett. a) e b)	Con riferimento alle definizioni dei contratti <i>unit linked</i> e <i>index linked</i> , si richiede di integrare le definizioni proposte nei termini che seguono: a) " <i>contratto index linked</i> ": il contratto di <u>assicurazione sulla vita</u> in cui sono presenti prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento; b) " <i>contratto unit linked</i> ": il contratto di <u>assicurazione sulla vita</u> in cui sono in cui sono presenti prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR.	Proposta accolta. V. risoluzione al commento n. 25.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				La definizione così integrata risulterebbe in linea non solo con quanto già previsto dal Regolamento 35/2010 ma anche con la definizione di prodotti di investimento assicurativo (cui le polizze <i>unit</i> e <i>index</i> sono certamente riconducibili) prevista dall'art. 2, n. 17) della Direttiva IDD e dall'art. 1, lett ss) bis del Decreto Legislativo 68/2018, che a sua volta richiama l'art. 4, par. 1, n. 2, Regolamento (UE) n. 1286/2014 (richiamo, del resto, presente anche nello schema di regolamento in commento all'art. 2, lett. q))	
29	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	3	1	Si rinvia alle osservazioni generali quanto all'applicazione del regolamento nei confronti delle imprese comunitarie operanti in Italia in regime di libero stabilimento o libera prestazione di servizi.	V. risoluzione al commento n. 21.
30	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	3	2	Si suggerisce di precisare che l'estensione del regolamento agli intermediari riguarda unicamente le disposizioni relative alla predisposizione dei documenti informativi da parte degli intermediari qualificabili come manufacturer de facto (e non ad esempio di quelle relative agli oneri di comunicazione relativi alle operazioni straordinarie).	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. Il riferimento all'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2017/2358 riguarda l'intermediario che agisce come produttore di fatto mentre le altre disposizioni riguardano in generale i distributori così come definiti dal CAP.
31	AIBA	4	1	Il termine capitale protetto è fuorviante ancorché sia evidenziata la possibilità che non sussista una garanzia assoluta di conservazione dello stesso. In ottica di	Proposta non accolta. Il testo del regolamento non innova la normativa precedente che consente di distinguere, anche nelle

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				trasparenza, la definizione dovrebbe essere integrata con l'indicazione della percentuale massima di perdita del capitale investito.	comunicazioni commerciali, tra capitale protetto e capitale garantito, espressioni semanticamente distinte. Le informazioni di dettaglio sulla garanzia sono previste nel DIP.
32	ACB	4	1, lett. d	L'indicazione di un capitale "protetto" ma non "garantito" è fuorviante. Si suggerisce quindi di prescrivere che quando l'impresa impiega il termine "capitale protetto" il relativo prodotto debba prevedere una "garanzia assoluta di conservazione del capitale" o del rendimento minimo promesso.	V. risoluzione al commento n. 31.
33	ACB	4	2, lett a	Fermo restando che, per i motivi espressi nelle osservazioni generali si propone l'eliminazione dei DIP aggiuntivi, in ogni caso, crediamo che, stante il carattere necessariamente parziale delle informazioni contenute nei DIP aggiuntivi, il riferimento alle condizioni di polizza – quando necessario – sia l'unico modo per far capire al cliente che le regole disciplinanti il prodotto non sono "tutte" riassunte nel DIP aggiuntivo. Del resto, la possibilità di fare un rimando alle condizioni contrattuali è prevista anche per l'IPID dalla normativa della IDD.	Proposta non accolta. Il DIP aggiuntivo è previsto dalla normativa primaria e non è eliminabile. La norma primaria contempla, inoltre, in linea generale i contenuti previsti per il medesimo documento, che non possono esaurirsi in un mero rinvio alle condizioni di contratto.
34	ANIA	4	2	1. Nell'articolo si conferma che nel DIP Aggiuntivo non è possibile fare alcun riferimento alle condizioni contrattuali. In molte fattispecie ne risulterebbe un DIP Aggiuntivo duplicativo delle informazioni contenute nelle condizioni, peraltro con un	1. Proposta non accolta. V. risoluzione al commento n. 33.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>numero considerevole di pagine da consegnare al cliente.</p> <p>Pertanto, al fine di semplificare la documentazione d'offerta e agevolare la comprensione da parte dei clienti, si chiede la possibilità di effettuare rinvii alle condizioni di assicurazione, eventualmente limitando la facoltà ai casi strettamente necessari, come con riferimento ai prodotti multirischi caratterizzati da un numero significativo di coperture. Per giunta la proposta, se recepita, faciliterebbe la prossima operazione di revisione delle condizioni contrattuali che, tra l'altro, dovranno rispecchiare in linea generale la struttura dei documenti informativi precontrattuali (cfr. quanto indicato dal Documento all'art.33, comma 2).</p> <p>Fermo restando quanto appena richiesto relativamente alla possibilità di effettuare rinvii alle condizioni contrattuali, si chiede se siano consentiti rinvii generici al contratto da sottoscrivere, quali la seguente frase: "la garanzia è prestata sino al limite di indennizzo concordato tra le parti" o " la garanzia è prestata sino al limite di indennizzo indicato in polizza".</p> <p>2. Con riferimento alla disposizione in commento, si chiede di confermare che, secondo i principi espressi nel Regolamento IVASS n. 8/2015 di prossima</p>	<p>2. L'osservazione non necessita modifiche al testo del regolamento.</p> <p>Sulle modalità di consegna della documentazione</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				abrogazione: <ul style="list-style-type: none"> - il consenso reso dal Contraente circa le modalità di consegna delle comunicazioni (cartacea, su supporto durevole o tramite sito internet) possa intendersi riferito a tutte le tipologie di comunicazioni e a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con l'Impresa; - il consenso reso non necessiti di un'indicazione tassativa della singola tipologia di comunicazione o documentazione che si intende dematerializzare. 	precontrattuale, di competenza del distributore, si rinvia agli esiti del documento di consultazione n. 5/2018. Per gli obblighi previsti dal presente regolamento v. art. 4 commi 3 e 4. In particolare è previsto che il consenso sia espresso per ciascuna tipologia di comunicazione ma anche con modalità unitarie. Il consenso vale per la tipologia di comunicazione, pertanto anche per i successivi contratti, salvo diversa volontà del contraente.
35	ANIA	4	3	Si chiede di precisare come la gratuità della trasmissione della documentazione, stabilita dall'art. 120 quater del CAP, si coordini con quella adottata dall'IVASS nel 2015 con l'art. 8 comma 2 del Regolamento 8/2015 con il quale si era previsto che nel caso di revoca del consenso alla trasmissione in formato elettronico, le imprese o gli intermediari possono prevedere a carico del contraente esclusivamente gli oneri connessi alla stampa, e all'eventuale trasmissione, della documentazione in formato cartaceo. L'attuale formulazione del comma ("per ciascuna tipologia di comunicazione e di consegna") sembra consentire al contraente la facoltà di scegliere modalità	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>L'art. 120-quater è di derivazione europea pertanto in assenza di una revisione della direttiva IDD non può essere modificato il regime di consegna della documentazione a carico dell'impresa o del distributore (prevista dal documento di consultazione n. 5/2018).</p> <p>Le concrete modalità di acquisizione del consenso per ciascuna tipologia di comunicazione sono rimesse alla decisione dell'impresa che potrebbe acquisirle anche unitariamente.</p> <p>La disposizione è stata intregata chiarendo che l'acquisizione del consenso per la tipologia di comunicazione può valere anche per le comunicazioni relative ai successivi contratti stipulati con la medesima impresa.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>differenziate per tipo di comunicazione e consegna. In tale eventualità, si ritiene che la previsione possa comportare oneri eccessivi e sia non in linea con quanto previsto dall'art. 61 del Documento in Consultazione n. 5, che prevede che la scelta possa essere "anche con riguardo a tutti gli eventuali successivi contratti" stipulati con il medesimo distributore, lasciando presupporre piuttosto che la scelta valga quantomeno per il contratto e possa essere estesa su richiesta del contraente a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con il medesimo intermediario, come già previsto dall'art. 7 comma 5 del Reg. 8/2015. Si chiede conferma che la norma sia da intendersi in coerenza con questa seconda interpretazione e si chiede di allinearla a quanto previsto dal Documento n. 5, prevedendo in luogo di un consenso per ciascuna tipologia di comunicazione un consenso valido per tutte le tipologie di comunicazioni successive all'espressione di tale consenso.</p>	<p>Per i profili distributivi, v. esiti del documento di consultazione n. 5/2018</p>
36	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	4	3	<p>Si prevede che gli obblighi di comunicazione e di consegna debbano essere adempiuti "con le modalità di cui all'articolo 120-quater del Codice, secondo quanto indicato dal contraente per ciascuna tipologia di comunicazione e di consegna".</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>La norma già prevede che la scelta sulle modalità di comunicazione sia in capo al contraente e non all'aderente. In caso di polizze collettive pertanto, salva diversa volontà delle parti, la scelta del</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>In considerazione della molteplicità delle comunicazioni dovute al contraente e dei vari mezzi con cui esse possono essere attuate, è evidente che indirizzare l'indicazione del contraente in relazione a <u>ciascuna</u> tipologia (i) <u>di consegna</u> e (ii) <u>di comunicazione</u>, si traduce in un ostacolo, piuttosto che in una facilitazione, al raggiungimento dell'obiettivo del potenziamento della digitalizzazione del rapporto tra imprese e contraenti, data la complessità propria del settore assicurativo.</p> <p>Con riferimento ai contratti in forma collettiva, poi, si segnalano le difficoltà gestionali derivanti dal rimettere la libertà di scelta delle modalità di ricezione delle comunicazioni al singolo aderente.</p> <p><u>Si suggerisce pertanto di consentire all'impresa di poter omogeneizzare il canale comunicativo in relazione ad ogni singola polizza individuale e collettiva.</u></p> <p>Si propone quindi di riformulare la disposizione valorizzando l'indicazione del contraente in relazione a ciascun rapporto assicurativo, nei termini che seguono (la parte variata è evidenziata in carattere grassetto e sottolineato): <i>“Gli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal presente Regolamento sono adempiuti con le modalità di cui all'articolo 120-quater del Codice, secondo quanto indicato dal</i></p>	<p>contraente sarà applicata anche nelle comunicazioni con i singoli aderenti.</p> <p>V. inoltre risoluzione al commento al n. 35 ed esiti del documento di consultazione n. 5/2018.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<i>contraente per ciascun contratto assicurativo individuale e collettivo</i> ".	
37	AIBA	4	3-4	<p>La formulazione dell'articolo non sembra tener conto dei canali di distribuzione che mediano il rapporto tra cliente ed impresa e che hanno la responsabilità di assolvere agli obblighi di consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale secondo modalità concordate direttamente con il cliente e che si atterranno alle indicazioni regolamentari specifiche (previste nel documento di consultazione 5/2018 (art. 61).</p> <p>Al fine di rendere coerente con le modalità operative del mercato suggeriamo di chiarire che i commi indicati si riferiscono esclusivamente ai rapporti diretti tra impresa e cliente.</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Le questioni relative all'adempimento degli obblighi di consegna da parte del distributore, secondo quanto previsto dal CAP, è trattata dal documento di consultazione n. 5/2018 al quale si rinvia per le eventuali risoluzioni, mentre come correttamente interpretato la disposizione in commento è riferita esclusivamente ai rapporti diretti tra impresa e cliente.</p>
38	ASSOFIN	4	3,4,5	<p>Molte compagnie ed intermediari hanno implementato processi di digitalizzazione completamente "paperless", con procedure informatiche che prevedono:</p> <p>(i) l'invio o messa a disposizione dell'informativa precontrattuale con modalità elettroniche (via e-mail o mediante pubblicazione sul sito internet);</p> <p>(ii) l'emissione e sottoscrizione della polizza, o altro documento equivalente, come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale.</p> <p>In tali casi, lasciare al contraente</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Le modalità di consegna sono previste dall'art. 120-quater del Codice e pertanto eventuali modifiche alle modalità di comunicazione ivi previste necessiterebbero di una revisione della direttiva IDD. Le modalità di consegna non cambiano se il contratto è sottoscritto digitalmente. Sulla vendita a distanza, si rinvia agli esiti al documento di consultazione n. 5/2018.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>comunque la “scelta” di optare per la ricezione dell’informativa precontrattuale con modalità cartacee, obbligherebbe compagnie ed intermediari ad implementare gravosi ed alternativi subprocessi di emissione dei contratti (tradizionali con carta) che non sono compatibili con la digitalizzazione. Si chiede pertanto di prevedere che, perlomeno in riferimento al canale internet, le imprese e gli intermediari non siano obbligati ad implementare procedure di collocamento che lascino al contraente una vera e propria “scelta volontaria” circa le modalità di invio della informativa precontrattuale, disponendo quindi che tale modalità sia una ed una sola: quella “di default” prevista dal processo digitale di collocamento del contratto, fermo il diritto del cliente di ricevere, su richiesta, una copia in formato cartaceo. Si chiede pertanto di modificare di conseguenza sia il testo del presente nuovo regolamento che quello del Regolamento n. 34/2010 sulla vendita a distanza (Artt. 8 e 10).</p>	
39	ACB	4	4	<p>Onde evitare interpretazioni non univoche della previsione di cui al presente comma si suggerisce di specificare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la manifestazione da parte del cliente di prestare il consenso a ricevere l’informativa tramite internet o su 	<p>L’osservazione non necessita di modifiche al testo. V. risoluzione al commento n. 38.</p> <p>La conservazione delle comunicazioni e della prestazione del consenso è prevista dall’art. art. 8.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>supporto durevole può venire espresso anche mediante invio di un messaggio di posta elettronica proveniente dall'indirizzo di posta elettronica del cliente e diretto al distributore o all'Impresa e che</p> <ul style="list-style-type: none"> - il predetto messaggio e la ricezione di esso vengano archiviati e conservati dall'intermediario o dall'Impresa nelle forme di cui all'art. 67 comma 4. 	
40	ANIA	5	1	<p>1. All'articolo 5, comma 1, è previsto il riesame, da parte dell'impresa, delle informazioni contenute nel set informativo ogni volta che intervengano cambiamenti tali da incidere sulle informazioni ivi contenute e, comunque, con cadenza di almeno 12 mesi dalla data di pubblicazione iniziale del documento. La previsione, peraltro presente nella nuova regolamentazione europea sui prodotti assicurativi d'investimento, in coerenza con la natura di tali prodotti, soggetti per definizione a modifiche periodiche dell'informativa, appare eccessiva per i prodotti danni e per i prodotti vita di puro rischio, la cui informativa e le cui condizioni sono di norma più stabili nel tempo. Pertanto, si chiede di mantenere la disposizione per i soli prodotti d'investimento assicurativi e, per gli altri prodotti, di eliminare l'obbligo di</p>	<p>1. Proposta non accolta.</p> <p>La disposizione è coerente con quanto previsto dall'articolo 30-decies del Codice delle Assicurazioni. Il riesame periodico della documentazione contenute nel set informativo, peraltro, non implica la sua necessaria revisione.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>aggiornamento ogni 12 mesi. Assumendo che l'entrata in vigore del nuovo set informativo sia confermata al 01/01/2019 e che l'aggiornamento sia fissato con cadenza almeno annuale dalla data di pubblicazione iniziale dei documenti, segnaliamo le seguenti criticità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al 1° gennaio non sarebbero disponibili i dati di rischio/rendimento dei sottostanti così come i dati patrimoniali dell'impresa riferiti all'anno precedente; - dovendo aggiornare ogni dodici mesi dalla pubblicazione iniziale del documento, qualora non intervengano nell'arco annuale cambiamenti che incidono sul contenuto del set informativo, si potrebbe creare un disallineamento di informazioni dei sottostanti comuni a diversi prodotti lanciati o aggiornati in periodi diversi dell'anno, con evidente mancanza di trasparenza per i clienti. <p>2. Si chiede se, nel rispetto del termine dei dodici mesi dalla pubblicazione iniziale, l'impresa possa scegliere discrezionalmente la data entro cui operare la revisione.</p> <p>3. Per quanto riguarda il riesame dell'informativa sul DIP aggiuntivo IBIP, considerato quanto previsto all'art. 21 c. 12</p>	<p>2. L'osservazione non necessita di modifiche al testo. La norma obbliga l'impresa a riesaminare le informazioni contenute nel set informativo con "cadenza di almeno dodici mesi dalla data di pubblicazione iniziale dei documenti". L'impresa, pertanto, può procedere al riesame anche prima del decorso di 12 mesi dalla data di prima pubblicazione, purchè l'intervallo temporale tra un riesame e quello</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>del Documento in termini di aggiornamento dei dati relativi al tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai e della indisponibilità dei dati storici di rischio/rendimento aggiornati al 1° gennaio 2019, si chiede all'Istituto di valutare un diverso termine di entrata in vigore del documento per non dover incorrere in una revisione in tempi brevissimi.</p> <p>4. Si richiede di precisare che l'obbligo di riesame e revisione è limitato al periodo in cui il prodotto è commercializzato, e non si estende all'intera durata dei contratti stipulati.</p> <p>5. Si chiede che la revisione non venga associata alla "pubblicazione iniziale dei documenti", ma sia consentita entro i 12 mesi successivi all'ultimo aggiornamento, lasciando alla discrezionalità dell'impresa l'individuazione del timing più idoneo. Ciò anche al fine di consentire all'impresa di ricondurre l'aggiornamento di tutti i prodotti in collocamento ad una stessa data, laddove possibile.</p> <p>6. Si chiede di precisare che, in caso di aggiornamento di un singolo documento del set informativo, non debba essere</p>	<p>successivo non sia mai superiore a 12 mesi.</p> <p>3. Proposta accolta. È stata inserita una disposizione transitoria per gli aggiornamenti del 2019.</p> <p>4. L'osservazione non necessita di modifiche al testo. Si conferma l'intepretazione prospettata.</p> <p>5. Proposta non accolta. V. risoluzione al presente commento, punto 1).</p> <p>6. L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				aggiornata la data di validità anche degli altri documenti che compongono il set, se non interessati da modifiche. 7. Si chiede di chiarire se, in caso di assenza di cambiamenti a seguito del riesame, trascorsi 12 mesi la versione rivista debba riportare la nuova data di revisione anche se i contenuti non sono cambiati rispetto alla versione precedente.	Si conferma l'interpretazione prospettata. 7. L'osservazione non necessita di modifiche al testo. La nuova data di revisione è riportata sul documento se al riesame abbia fatto seguito un aggiornamento delle informazioni contenute nel documento.
41	Lega Consumatori	5	3	Al consumatore devono essere fornite informazioni chiare, inequivocabili e facilmente reperibili sulla data dell'ultimo aggiornamento/revisione effettuata dall'assicurazione affinché siano certe le condizioni vigenti applicabili al rapporto contrattuale (ad esempio introducendo "ultima revisione il").	Proposta parzialmente accolta. Gli allegati DIP sono stati modificati indicando la precisazione che la data di creazione del documento è l'ultima disponibile.
42	DLA Piper	5	3	Si prega di chiarire che la pubblicazione sul sito internet dell'impresa del set informativo pre-contrattuale non riguarda le imprese di assicurazione operanti in Italia in regime di stabilimento ovvero di libera prestazione di servizi.	Proposta non accolta. V. risoluzione al commento n. 21.
43	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	5	3	Coerentemente alle modifiche proposte successivamente in relazione all'art. 27 comma 6, proponiamo la seguente formulazione: "la versione rivista è resa disponibile nel sito internet dell'impresa indicando la data dell'ultimo aggiornamento e sostituendo la versione precedente"	Proposta parzialmente accolta. V. risoluzione al commento n. 41 e nuovo testo della disposizione.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
44	ANIA	5	4	Si chiede di riformulare l'articolo in analogia a quanto previsto dall'art. 37, comma 2 del Reg. 35/2010, prevedendo per i prodotti danni l'alternativa per le imprese di riportare nel DIP aggiuntivo uno specifico rinvio al proprio sito internet per la consultazione degli aggiornamenti del set informativo non derivanti da innovazioni normative.	Proposta non accolta. Risulta in ogni caso già modificato parzialmente il regime degli aggiornamenti e delle relative comunicazioni.
45	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	5	4	In relazione alla comunicazione al contraente di eventuali variazioni contenute nel set informativo, qualora le stesse non derivino da innovazioni normative, si chiede di poter rinviare al sito internet dell'impresa, mantenendo l'attuale modalità informativa prevista dal regolamento n. 35/2010.	Proposta non accolta. Risulta in ogni caso già modificato parzialmente il regime degli aggiornamenti e delle relative comunicazioni.
46	DLA Piper	5	4	Si prega di specificare con quali modalità è necessario comunicare ai contraenti le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel set informativo.	Proposta non accolta. Le modalità di consegna sono regolate, in generale, già all'art. 4, comma 3.
47	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	5	4	Si ricorda che secondo il considerando 49 della Direttiva IDD “subito dopo l'adesione del membro all'assicurazione collettiva, il rappresentante del gruppo dovrebbe fornire, se del caso, il documento contenente le informazioni sul prodotto assicurativo e le informazioni sulle norme di comportamento del distributore”. Si suggerisce pertanto di mantenere la previsione dell'onere di informativa in capo	Proposta non accolta. Il regolamento stato modificato prevedendo l'introduzione della definizione di aderente. La disposizione non riguarda le informazioni sul prodotto assicurativo e le informazioni sulle norme di comportamento del distributore, bensì l'eventuale variazione delle condizioni contrattuali per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto che devono essere comunicate

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>al solo contraente della collettiva, rimettendo a questi l'onere di fornire la documentazione al singolo soggetto aderente.</p> <p>In mancanza, l'onere di informativa a carico del contraente della polizza collettiva dovrebbe quantomeno essere previsto nei confronti degli assicurati non aderenti.</p> <p>In ulteriore subordine, si consiglia di limitare la previsione secondo cui l'informativa va fornita anche agli aderenti ai soli casi in cui la compagnia disponga dei relativi dati (essendo previste apposite deroghe dalla normativa italiana e straniera circa la raccolta nei registri assicurativi dei dati relativi agli assicurati).</p>	<p>dall'impresa. Si applica, in ogni caso l'art. 4, comma 4.</p> <p>V. per le altre questioni la risoluzione al commento n. 63.</p>
48	Studio Legale Taurini-Hazan	5	4	<p>Ci si interroga sulla possibilità di utilizzare la <i>home insurance</i> per la comunicazione al contraente di eventuali variazioni delle informazioni contenute nel set informativo, anche per quelle derivanti da modifiche normative.</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>L'<i>home insurance</i> è utilizzabile per tutte le comunicazioni con il contraente previo consenso espresso da quest'ultimo.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
49	AIBA	6		<p>Si chiede all'Autorità di chiarire se la norma in esame deve intendersi come disposizione che deroga alle previsioni contrattuali, e segnatamente alla clausola c.d. broker, che stabilisce l'invio di ogni comunicazione inerente al rapporto assicurativo, al broker e non al cliente per conto del quale il primo agisce. La scrivente associazione ritiene che la previsione possa essere derogata poiché è lo stesso cliente che ha reputato utile che sia il broker a ricevere le informazioni necessarie alla corretta gestione dei rapporti assicurativi.</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo del regolamento.</p> <p>Vigono le normali regole civilistiche sulla delega.</p>
50	ANAPA	6	1, 2, 3	<p>La disposizione, nei suoi tre commi, prevede l'obbligo dell'impresa di informare il cliente in caso di: mutamento dell'agente o del distributore; modifiche relative al cambio di denominazione (magari per effetto di fusione); trasferimento di portafoglio.</p> <p>Per rendere quanto più efficace l'azione informativa a favore del contraente o degli aventi diritto alla prestazione, si suggerisce di valorizzare l'opera del nuovo distributore.</p> <p>Questa potrebbe verificare la comprensione della notizia trasmessa ai rispettivi destinatari, garantendo, in tal modo, che i presidi informative previsti dal comma 5, abbiano un effetto utile e non si</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>La responsabilità di tali comunicazioni in corso di contratto ricade sull'impresa la quale, in ogni caso e sotto la propria responsabilità, può avvalersi della propria rete distributiva.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				riducano ad un mero adempimento formale.	
51	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	6	1	Essendo il trasferimento di portafogli regolato all'art. 6 comma 3, si consiglia di sostituire il riferimento al distributore, con un riferimento all'intermediario.	Proposta accolta. Il regolamento è conseguentemente modificato.
52	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	6	2	Le modifiche statutarie sono soggette al regime di pubblicità previsto dalla legge in via generale, nonché oggetto di pubblicità nei bollettini IVASS; alla luce di ciò, in considerazione anche dei rilevanti costi connessi all'invio personalizzato dell'informativa, si richiede che la pubblicità delle operazioni in questione sia limitata alla mera pubblicazione di un'informativa sul sito web della compagnia, con adeguata indicizzazione ai fini del reperimento della vecchia denominazione nei motori di ricerca online.	Proposta non accolta. La disposizione non prevede un obbligo di comunicazione per qualunque modifica statutaria bensì soltanto per alcune ritenute di specifico interesse per i contraenti e i beneficiari e conseguentemente oggetto di una informativa ad hoc.
53	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	6	3	Si prega di confermare che per avente diritto si intendano unicamente i soggetti cessionari dei diritti o del contratto originariamente stipulato dal contraente.	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. L'espressione "avente diritto" è diretta a chiunque sia titolare di un diritto nascente dal contratto e sia identificato. Per completezza, si chiarisce altresì che in tale fattispecie rientrano anche i soggetti delegati dagli aventi diritto (es delega alla gestione del contratto).
54	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton	6	4	Si rinvia ai commenti relativi alle collettive di cui alle osservazioni generali ed all'art. 5 comma 4.	Proposta parzialmente accolta. Il regime delle comunicazioni in commento per i

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
	Rose Fulbright			In ulteriore subordine, si consiglia di limitare la previsione secondo cui l'informativa va fornita anche agli aderenti ai soli casi in cui la compagnia disponga dei relativi dati (essendo previste apposite deroghe dalla normativa italiana e straniera circa la raccolta nei registri assicurativi dei dati relativi agli assicurati).	contratti collettivi è stato parzialmente modificato.
55	ANIA	6	4	Si chiede di allineare il contenuto del comma con quanto previsto dall'art. 20 c. 4 del Reg. 35/2010 e nel Documento n. 5/2018, art. 66, con riferimento alla consegna della documentazione contrattuale, consentendo per le polizze collettive che l'informativa sia resa dall'impresa al contraente, tenuto anche conto della difficoltà di poter adempiere alla prescrizione dell'articolo.	Proposta parzialmente accolta. Il comma è riformulato prevedendo che la consegna all'aderente possa avvenire con le modalità di cui all'art. 4 comma 4, ovvero anche tramite il contraente.
56	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	6	4	Con riferimento agli obblighi previsti dalla norma in consultazione, il comma 4 stabilisce che <i>“per i contratti in forma collettiva le informazioni sono rese dall'Impresa”</i> , oltre che al contraente, <i>“all'aderente”</i> . Si rileva che la suddetta formulazione rende gli obblighi (A) eccessivamente onerosi e (B) indeterminati – con evidente incremento dei costi ultimamente gravanti sulla clientela - posto che, a prima lettura, l'onere dell'informativa nei confronti dell'aderente parrebbe: (A) direttamente a carico della	Proposta accolta. V. risoluzione al commento n. 55.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>Compagnia, considerato che la formulazione qui utilizzata</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) a differenza della precedente, non si esaurisce nell'inserire l'obbligo di consegna a carico del contraente nella convenzione con questi stipulata; (ii) non richiama la possibilità di adempiere a tali informative <i>“anche tramite il Contrante”</i> come indicato dall'art. 66 del documento di consultazione n. 5/2018; <p>(B) imposto - in assenza di un richiamo anche indiretto alla disciplina dell'art. 66 del documento in consultazione n. 5/2018 - nei confronti di tutti gli aderenti anche qualora essi siano meri portatori del rischio (come possibile nelle assicurazioni vita) e quindi in modo incoerente con l'impostazione seguita in detto documento.</p> <p>Inoltre si fa presente che spesso la Compagnia, a differenza del contraente, non è in possesso dei dati di contatto dell'aderente, trovandosi nell'impossibilità di adempiere.</p> <p><u>Si propone quindi di eliminare il richiamo alla figura dell'aderente</u>, riformulando il comma in esame come di seguito indicato: <i>“Per i contratti in forma collettiva le</i></p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p><i>informazioni sono rese dall'impresa al contraente".</i></p> <p>In caso di mancato accoglimento della suddetta proposta, date le imprescindibili esigenze di una coerente formulazione della presente disposizione con quella contenuta all'art. 66 del documento di consultazione n. 5/2018, si propone una riformulazione del comma 4 connessa ad una nuova formulazione dell'articolo 66 citato, che proponiamo sia nelle osservazioni al Documento n. 5 sia in questa sede, per comodità di lettura congiunta.</p> <p>In particolare, al comma 4 in commento proponiamo l'aggiunta delle parole evidenziate in grassetto e sottolineate, come di seguito indicato:</p> <p><i><u>"Per i contratti in forma collettiva le informazioni sono rese dall'impresa al contraente e all'aderente nel caso e con le modalità di cui all'art. 66, comma 1, secondo trattino, del Regolamento n. (...)"</u></i></p> <p>In relazione all'articolo 66 del Documento n. 5, riportiamo la proposta di modifica:</p> <p><i>"Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere economico connesso al pagamento dei premi, si applicano anche a tali aderenti le seguenti disposizioni:</i></p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<ul style="list-style-type: none"> - articolo 55, - articoli 56, comma 3, lettere a e b) e 57, , con la precisazione che la relativa documentazione viene trasmessa agli aderenti tramite il contraente, e 61, con la precisazione che la scelta sulla modalità di comunicazione e consegna dell'informativa è effettuata dal contraente, - articoli 58 e 59, con la precisazione che i relativi obblighi e oneri da parte dei distributori vanno assolti nei confronti del solo contraente nel caso in cui il medesimo sia legittimo portatore delle esigenze assicurative o previdenziali della collettività degli aderenti". 	
57	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	6	5	<p>Il comma 5 indica che le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 che precedono "sono consegnate agli aventi diritto", a differenza della disposizione attualmente vigente. Come noto solo la raccomandata A/R – o servizi equivalenti quali "formula certa" TNT - forniscono prova opponibile dell'avvenuta materiale consegna ai fini dell'assolvimento dell'obbligo informativo previsto, con evidente incremento dei costi gravanti in ultimo sulla clientela. Fermo l'obbligo della comunicazione e della prova dell'avvenuto invio, si propone quindi il mantenimento, sotto il profilo di cui sopra, del tenore della disposizione attualmente vigente e, quindi, la riformulazione del comma 5 eliminando al</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Le modalità di comunicazione sono previste dall'art. 4 che rinvia all'art.120-quater del Codice.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				primo rigo le parole che seguono: <u>“consegnate agli aventi diritto e”</u> .	
58	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	6	5	Sostituire impresa “ceduta” con impresa “cedente”.	Proposta accolta. Il regolamento è stato conseguentemente modificato.
59	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	7	1	<p>Il comma in esame impone all’impresa, in mancanza dei presupposti di cui al novellato art. 185, comma 5, del CAP, a fornire riscontro:</p> <p>(A) in relazione alle richieste dell’<u>aderente</u> - e non solo del contraente o degli aventi diritto - senza richiamare i limiti e modalità, invece citati all’art. 9, comma 4, posti dalla normativa sulla distribuzione assicurativa (doc. in consultazione n. 5/2018).</p> <p>Si rinnovano le osservazioni riportate alla lettera (B) del commento all’art. 6, comma 4 in ordine alla ingiustificata onerosità dell’obbligo, considerato anche che, come ben possibile nelle assicurazioni vita, l’aderente può risultare solo mero portatore del rischio.</p> <p>In tal caso l’aderente può peraltro risultare privo della legittimazione, sotto il profilo privacy, ad accedere ad informazioni relative a rapporti di cui</p>	<p>1. Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Relativamente alla mancanza dei presupposti regolamentari, l’art. 185, comma 5, citato si riferisce ad obblighi d’informativa a carico alle imprese relativamente ai contratti rami vita che prescindono da istanze dei soggetti interessati. L’articolo in questione, invece, anche ai sensi dell’art. 191, comma 1, lett. b), CAP, disciplina gli obblighi di riscontro delle imprese alle richieste d’informazione avanzate dagli interessati.</p> <p>Premesso che il documento di consultazione n. 5/2018 non prevede, all’interno dell’articolo 9, un comma 4, dall’adesione al contratto in forma collettiva nascono una serie di diritti, anche d’informativa, a favore dell’aderente, che, sebbene sia mero portatore del rischio, è in ogni caso titolare dell’adesione.</p> <p>L’aderente è ora definito dall’art. 2, tuttavia si richiama l’attenzione sul fatto che hanno diritto di ricevere le informazioni dalle imprese - a richiesta - anche gli altri soggetti “aventi diritto” la cui legittimazione deve essere valutata caso per caso.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>non è titolare, né avente diritto.</p> <p>(B) in merito all'<u>esistenza</u>, oltre che all'evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa. Si impongono quindi alle imprese termini strettissimi, e non operativamente rispettabili, per effettuare ricerche volte a fornire risposte a soggetti con i quali potrebbe non sussistere alcun rapporto contrattuale e non essere dovuta pertanto alcuna prestazione.</p> <p><u>Si propone, quindi, di eliminare:</u></p> <p>1. in relazione a quanto evidenziato al paragrafo (A), <u>il richiamo alla figura dell'aderente</u>, eliminando le parole "<u>dell'aderente</u>" e riformulando la parte del comma in esame come di seguito indicato: <i>"L'impresa fornisce riscontro ad ogni richiesta d'informazione presentata dal contraente o dagli aventi diritto, (...)".</i> In caso di mancato accoglimento della suddetta proposta, date le imprescindibili esigenze di una coerente formulazione della presente disposizione con quella contenuta all'art. 66 del documento di consultazione n. 5/2018, si</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>propone la seguente riformulazione, mediante l'aggiunta delle parole evidenziate in grassetto e sottolineate: <i>"L'impresa fornisce riscontro ad ogni richiesta d'informazione presentata dal contraente, dall'aderente di cui all'art. 66, comma 1, del Regolamento n. (...) o dagli aventi diritto, (..)"</i></p> <p>2. in relazione a quanto evidenziato al paragrafo (B), <u>il richiamo a richieste sull'esistenza di un rapporto assicurativo</u>, riformulando la parte del comma in esame, omettendo le parole "<u>all'esistenza o</u>" come di seguito indicato: <i>"(..) in merito all'evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della richiesta."</i></p> <p>In caso di mancato accoglimento della suddetta proposta, si chiede una riformulazione del comma che preveda tempi maggiori in relazione ai nuovi adempimenti relativi alla verifica dell'esistenza o meno del rapporto assicurativo.</p>	<p>2. Proposta non accolta.</p> <p>Il termine di venti giorni è un termine congruo per evadere le richieste presentate ai sensi dell'articolo 7.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
60	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	7	2	<p>La parte finale della formulazione del comma 2 non può che concernere i soli contratti dei rami Vita (riprendendo la previsione dell'art. 16 del Reg. ISVAP n. 35/2010).</p> <p>Si propone pertanto la seguente riformulazione della norma: <i>“il riscontro alle richieste concernenti la verifica degli importi delle prestazioni liquidate contiene le indicazioni necessarie per consentire all'interessato l'accertamento della conformità dei calcoli alle condizioni di assicurazione e, per quanto concerne i contratti dei rami Vita, è corredato dai calcoli relativi allo sviluppo delle prestazioni”</i>.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Il regolamento è stato conseguentemente modificato.</p>
61	ANIA	7	2	<p>Si chiede di specificare cosa si intenda per “sviluppo delle prestazioni”.</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Per sviluppo delle prestazioni si intende il meccanismo di calcolo e di eventuale rivalutazione nel tempo dell'entità del capitale assicurato.</p>
62	Associazione SHARE	8		<p>Si richiede l'introduzione di un articolo o di un comma per l'archiviazione dei documenti di polizza e delle comunicazioni relative alla stessa nonché di tutti agli atti di portafoglio, comprese le comunicazioni fra compagnia, intermediario e suo cliente contraente della polizza e dei relativi assicurati, possa essere tenuta in formato “digitale ordinario” nello standard più</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>L'istanza non necessita di modifiche regolamentari, in quanto sono consentiti tutti i sistemi di archiviazione previsti dal d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 per la pubblica amministrazione ed estesi anche ai privati ai sensi dell'art. 2, comma 3 del medesimo decreto.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>diffuso sul mercato (ora PDF), che deve essere aggiornato nel tempo. I documenti digitalizzati o nati già digitali, dovranno essere opportunamente indicizzati per consentirne la certa individuazione, la trasferibilità da un sistema ad un altro senza vincoli da parte dei soggetti che detengono la proprietà del dato (GDPR art. 20).</p> <p>Si richiede inoltre che, almeno per gli intermediari, detta documentazione non debba essere tenuta in “conservazione sostitutiva” per evidenti ragioni di complessità di processo e di costi gestionali</p>	
63	ANIA	9		<p>Si chiede conferma che le disposizioni contenute nel citato articolo si applichino solo alle polizze collettive che prevedono un’adesione, in coerenza con quanto già previsto dal reg. 35/2010, e che pertanto il perimetro di applicazione escluda le polizze collettive stipulate “per conto di chi spetta” ai sensi dell’art. 1891 c.c., caratterizzate dal fatto che l’assicurato aderisce implicitamente alla copertura assicurativa, per esempio in esecuzione di un contratto o accordo collettivo, o dal fatto che l’assicurato è identificato solo al momento del sinistro, per esempio nelle polizze che assicurano una collettività indistinta di persone come nel caso di associazioni sportive, culturali, sindacali o</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Si è ritenuto in ogni caso, anche in considerazione di altre osservazioni, di apportare alcune modifiche alla disposizione al fine di una sua migliore intelligibilità e di introdurre una definizione di aderente al fine di una maggiore chiarezza circa i destinatari dei diritti.</p> <p>La disposizione oggetto di commento, come correttamente rilevato nell’osservazione qui esaminata, riguarda – per effetto del combinato con le norme sulla distribuzione - i contratti collettivi che comportano una libera adesione e il sostenimento in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, dell’onere economico del premio.</p> <p>L’Istituto non intende regolare in via generale la categoria dei contratti assicurativi collettivi. Com’è noto, tale categoria non è disciplinata da norme</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>di alunni di istituti scolastici. Peraltro, l'art. 45 del Documento nr. 6, prevede esplicitamente che non sia onere dell'impresa attivare aree riservate per le coperture relative a "rischi assicurati con contratti collettivi stipulati "per conto di chi spetta" ai sensi dell'art. 1891 c.c.", previsione assolutamente condivisibile stante l'impossibilità, per l'impresa, di conoscere l'identità dell'assicurato al momento della stipula della copertura assicurativa con il contraente, che agisce per conto dell'assicurato ai sensi della citata norma primaria.</p> <p>Si osserva che il comma 2 prevede che l'aderente abbia diritto di ricevere le credenziali dall'impresa e che il comma 3 prevede che il modulo di adesione contenga l'informazione relativa a tale diritto. Si interpreta, quindi, che l'impresa non sia tenuta a rilasciare immediatamente le credenziali, ma che l'aderente, informato del diritto di ricevere le credenziali tramite il modulo di adesione, per ricevere le credenziali debba esercitare, anche immediatamente, il diritto e richiederle all'impresa, anche per il tramite dell'intermediario. Si chiede conferma dell'interpretazione o, diversamente, si chiede di adattare la formulazione dell'articolo in coerenza con l'interpretazione descritta.</p>	<p>primarie ed è costituita (non sempre con univoche conclusioni fra gli studiosi) da una molteplicità di tipi contrattuali estremamente eterogenea (ad es. le cd. polizze in abbonamento, le cd. polizze quadro/convenzione/normative, le polizze di flotte, ecc.), tutti aventi comunque quale unico denominatore la circostanza che il contenuto della copertura assicurativa è concordato e accettato da un unico soggetto (il contraente), mentre la copertura assicurativa riguarda un numero elevato di soggetti (o di circostanze di rischio ricorrenti), fra i quali potrebbe anche rientrare, ma non necessariamente lo stesso contraente.</p> <p>Come previsto dal regolamento sulla distribuzione assicurativa, richiamato dall'art. 9, l'Istituto intende in via principale ribadire e salvaguardare i diritti d'informazione precontrattuale e contrattuale, nonché di trasparenza, spettanti a ciascun "cliente" che al fine di garantirsi <u>liberamente</u> (quindi avendo anche la possibilità di decidere in senso contrario o diverso) una copertura assicurativa (il cui contenuto sia già stato definito in un contratto assicurativo già concluso) sostenga in tutto o in parte il costo del premio.</p> <p>In proposito, tale costo del premio rileverà, oltre che nel caso in cui sia corrisposto direttamente all'impresa o all'intermediario, anche nell'ipotesi in cui sia corrisposto ai medesimi dall'aderente <u>indirettamente</u>, vale a dire a mezzo di altro soggetto, ciò tanto nel caso in cui quest'ultimo riceva le individuate somme dall'aderente, quanto nel caso in cui le trattenga da somme a vario titolo (ad esempio</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>Si chiede di specificare, secondo un approccio di semplificazione e proporzionalità, che il modulo di adesione sia previsto e venga consegnato all'aderente solamente qualora il contratto collettivo sia accessorio ad un prodotto o servizio e l'importo dei premi sia superiore a 100 euro.</p>	<p>per un rapporto di lavoro) dovute all'aderente medesimo.</p> <p>Di conseguenza, oltre alle eccezioni previste in un'ottica di proporzionalità per le adesioni che comportino premi inferiori ai 100 euro, la disciplina qui prevista non troverà completa applicazione per i contratti assicurativi in forma collettiva in cui non si abbia una vera e propria adesione (nel senso che non si abbia la facoltà di decidere di ottenere o meno le garanzie assicurative) e/o non si sostenga direttamente o, nei termini sopra espressi, indirettamente il costo integrale o parziale del premio, esattamente individuato, avendosi per tali coperture una mera "iscrizione" del soggetto interessato.</p> <p>In tali ultimi casi, tuttavia, l'assicurato, escluso dai diritti d'informativa precontrattuale, avrà comunque diritto a ricevere, a richiesta, le condizioni contrattuali. Per la definizione di aderente v. art. 2 del Regolamento.</p>
64	AIBA	9	1	<p>Premesso che le regole di consegna della documentazione pre-contrattuale e contrattuale connesse alle polizze collettive sono contenute anche nell'art. 66 del documento di consultazione 5/2018 e che la lettura combinata delle due norme potrebbe dare luogo a dubbi interpretativi in merito agli adempimenti necessari nelle differenti fattispecie, suggeriamo un migliore coordinamento con particolare alla precisazione se l'obbligo di consegna di cui all'art. 66, comma 2 del documento di</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Le condizioni contrattuali possono sempre essere richieste all'impresa anche quando non sono consegnate in fase precontrattuale (v. anche esiti del documento di consultazione n. 5/2018). Per chiarezza l'art. 9 è integrato con una previsione specifica al comma 4. V. in generale anche art 7, comma 1.</p> <p>V. anche Esiti del documento di consultazione n. 5/2018.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				consultazione 5/2018, riferito ai soli DIP e DIP Vita, comprende anche la consegna all'aderente delle condizioni contrattuali e delle credenziali di accesso alle aree riservate. Ad avviso della scrivente Associazione, infatti, l'eventuale esclusione di tale documentazione è suscettibile di pregiudicare l'aderente che avrebbe difficoltà a conoscere le condizioni contrattuali.	
65	AmCham	9	1, 2 e 3	L'articolo disciplina l'informativa da dare nel caso di stipula di polizze collettive. Dovrebbe essere prevista, per fugare ogni incertezza interpretativa, una deroga generale a tale obbligo di informativa, per polizze assicurative che coprano grandi rischi, clienti professionali o grosse coperture assicurative puntualmente negoziate bilateralmente e comunque per polizze collettive negoziate per conto di categorie di soggetti. Questo sarebbe in linea, tra l'altro con il nuovo comma 5 dell'art. 120 del CAP.	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Le esclusioni per i grandi rischi sono già previste all'art. 27, comma 4 del presente regolamento e all'art. 56, comma 8, Reg. Distribuzione.</p> <p>Per quanto riguarda le restanti coperture, v. risoluzione al commento n. 2, punto 3.</p>
66	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	9	2	Stante quanto disciplinato dall'art. 66 del documento di consultazione n. 5/2018 e la necessità di un allineamento tra tale disciplina e gli obblighi sanciti nel presente comma, si propone la seguente riformulazione: <i>“Il set informativo è consegnato al contraente e, nel caso e con le modalità di cui all'art. 66, comma 1, secondo trattino,</i>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>A seguito delle modifiche apportate all'art. 9 del presente regolamento e all'art. 66 del Regolamento distribuzione, non è necessario apportare ulteriori modifiche in base alla presente osservazione.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p><i>del Regolamento (XXX) a regolamentazione sulla distribuzione assicurativa, all'aderente. In ogni caso l'aderente di cui all'art. 66, comma 3, del Regolamento (XXX) ha diritto di ricevere dall'impresa:</i></p> <p><i>a) le condizioni contrattuali;</i></p> <p><i>b) le credenziali per l'accesso alle aree riservate di cui al Titolo III, Capo IV."</i></p> <p>Al riguardo si rinvia alla riformulazione dell'articolo 66 del Documento n. 5 proposta dalla scrivente Società, anticipata sub articolo 6 e contenuta nelle osservazioni al medesimo Documento.</p>	
67	Studio Legale Taurini-Hazan	9	2	<p>L'obbligo di consegnare la documentazione contrattuale e le credenziali di accesso, per come strutturato nelle polizze collettive, sembra limitato ai soli aderenti (oltreché naturalmente al contraente collettivo) e non invece agli assicurati in forma collettiva che non siano materialmente aderenti della stessa. Si pensi al caso del datore di lavoro che assicuri la generalità dei dipendenti per il rischio di infortuni, senza che risulti necessario l'adesione degli stessi alla "garanzia".</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>L'interpretazione fornita nell'osservazione risulta in linea con la nuova regolamentazione disposta (v. art. 7 comma 1 e art. 9, comma 4).</p>
68	AWP	9	2	<p>Nei casi in cui è necessario prevedere la documentazione precontrattuale completa (DIP Danni, DIP Danni Aggiuntivo e normativa) per le polizze collettive, può l'impresa utilizzare lo stesso modello di</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Si conferma la possibilità di utilizzare lo stesso modello.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				documentazione per la consegna al contraente e all'aderente?	
69	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	9	2	<p>Si rinvia alle osservazioni generali quanto alle ragioni per le quali l'onere di informativa dovrebbe essere in capo al contraente, in conformità al considerando 49.</p> <p>Si consiglia in ogni caso di non prevedere la consegna della documentazione precontrattuale nei confronti degli assicurati di un'assicurazione per conto di chi spetta (in quanto manca un rapporto con il distributore), simmetricamente a quanto previsto con riferimento all'area riservata.</p> <p>La previsione va coordinata con la disposizione di cui all'art. 66 comma 2 del Documento di Consultazione n. 5/2018, nel quale si preveda la possibilità (a determinate condizioni) di consegnare unicamente gli IPID e non le condizioni contrattuali.</p> <p>Se si intendeva fare riferimento al diritto di richiedere le condizioni, si consiglia di sostituire il verbo "ricevere" con "richiedere".</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>V. risoluzione ai commenti nn. 21, 63 e 70.</p>
70	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	9	3, lett.b)	<p>Si rinvia alle osservazioni generali quanto alle ragioni per le quali l'onere di informativa dovrebbe essere in capo al contraente, in conformità al considerando 49.</p> <p>Si consiglia in ogni caso di non prevedere</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Il verbo "ricevere" è stato sostituito con "richiedere". Per l'ambito di applicazione della norma v. risoluzione al commento n. 63.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>la consegna della documentazione precontrattuale nei confronti degli assicurati di un'assicurazione per conto di chi spetta (in quanto manca un rapporto con il distributore), simmetricamente a quanto previsto con riferimento all'area riservata.</p> <p>La previsione va coordinata con la disposizione di cui all'art. 66 comma 2 del Documento di Consultazione n. 5/2018, nel quale si preveda la possibilità (a determinate condizioni) di consegnare unicamente gli IPID e non le condizioni contrattuali.</p> <p>Se si intendeva fare riferimento al diritto di richiedere le condizioni, si consiglia di sostituire il verbo "ricevere" con "richiedere".</p>	
71	AWP	9	3, lett. b)	E' possibile avere una maggiore esemplificazione su quali siano i casi in cui la consegna del set informativo è esclusa dalla regolamentazione?	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Eventuali esemplificazioni potranno essere oggetto di successivi ed eventuali interventi interpretativi dell'Autorità o di risposta a quesiti specifici.</p>
72	AWP	9	3	Il modulo di adesione è previsto anche nel caso di coperture temporanee e contratti "per conto di chi spetta"?	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Per le coperture temporanee il modulo di adesione risulta funzionale alla manifestazione della volontà di adesione, mentre nei contratti per conto di chi spetta l'assicurato è normalmente identificato successivamente all'evento o in base a circostanze</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					univoche predefinite che non richiedono un'adesione.
73	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	9	3	Posto quanto previsto all'art. 11, commi 3, lett. a) e 5, resta priva di valore l'informativa richiesta alla lett. a) dell'art. 9, comma 3. Si chiede pertanto di eliminare la lett. a) dal comma 3 dell'art. 9.	Proposta parzialmente accolta. È stato modificato l'art. 11, comma 5, del regolamento.
74	ABI	10		Il primo comma dell'articolo 49 stabilisce l'entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento al 1° gennaio 2019. In un'ottica di sinergia per le compagnie che realizzano sia prodotti vita che danni e, al fine di evitare di ingenerare confusione per i clienti, che nel caso di prodotti PPI dovrebbero ricevere al 1° ottobre il DIP Danni ma non il DIP Vita (in vigore dal 1° gennaio 2019) e garantire nello stesso tempo una completo ed adeguato set informativo sui prodotti, soprattutto se "multirischi" (componente danni + vita), si richiede di posticipare anche l'obbligo di consegna del DIP Danni al 1° gennaio 2019.	Proposta non accolta. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi danni sono tenuti a redigere il DIP Danni, ovvero IPID, previsto dall'art. 20 della Direttiva IDD, dal 1° ottobre 2018, data fissata come termine per l'applicazione al più tardi delle disposizioni della direttiva medesima (Direttiva UE 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018).
				Per quanto detto nelle osservazioni generali si propone di eliminare le lettere b) e c). In ogni caso, ed in via alternativa, per quanto detto nelle osservazioni generali, si può specificare che il DIP aggiuntivo	Proposta non accolta. Il nuovo articolo 185, come modificato dal D.Lgs. 21 maggio 2018 n. 68 di recepimento della Direttiva IDD, prevede un sistema informativo precontrattuale omogeneo per i rami vita e danni imperniato sulla redazione, oltre che di tre documenti precontrattuali

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
75	ACB	10	1	<p>contiene le informazioni integrative del DIP che devono essere fornite ai potenziali contraenti a norma dell'art. 185 del CAP e che non sono già contemplate nel DIP; quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relazione solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa assicurativa; - indicazioni relative all'impresa; - procedure reclami; - cosa fare in caso di sinistro; - casi di nullità; - decadenze; - legge applicabile; - termini di prescrizione. 	<p>standard di base (IPID per i prodotti danni, previsto dalla normativa UE, DIP Vita per i prodotti vita di "puro rischio" previsto come specificità nazionale, KID per i prodotti d'investimento assicurativi previsto dalla normativa UE), da uno specifico "DIP aggiuntivo" disciplinato da IVASS con regolamento. Secondo le indicazioni dell'art. 185 CAP, il documento informativo precontrattuale aggiuntivo è destinato a raccogliere le informazioni integrative e complementari rispetto a quelle contenute nei documenti di base, per una conoscenza più approfondita del prodotto e per guidare il cliente verso una decisione informata su diritti e obblighi contrattuali.</p>
76	ANIA	10	1	<p>1. Si ritiene che la previsione di un glossario dei termini autonomo rispetto alla restante documentazione contrattuale svolga la medesima funzione della disposizione relativa alle definizioni ora prevista dalla Lettera al mercato del 14 marzo u.s. come elemento necessario delle condizioni di assicurazione (Linee Guida Contratti semplici e chiari). Premesso ciò, si richiede di eliminare la lettera b) dell'art. 10, comma 2 e la lettera b) dell'art. 20 comma 2 del presente Documento di Consultazione, dal momento che il glossario viene integrato nelle condizioni di assicurazione, in modo da ridurre la numerosità dei documenti</p>	<p>1. Proposta accolta.</p> <p>Il testo del regolamento è conseguentemente modificato.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>contrattuali facenti parte del set informativo, senza tuttavia ridurre il livello di trasparenza nei confronti dei contraenti.</p> <p>2. Si chiede di mantenere la precedente formulazione di cui all'art. Art. 4, comma 3., lettera e), dell'abrogando Regolamento ISVAP 35/2010, prevedendo la consegna del "Modulo di proposta o, ove non previsto, Modulo di polizza", riferendosi il termine "polizza" al contratto di assicurazione già compilato e stipulato dal contraente.</p> <p>3. Non è chiaro se debba essere esplicitata la composizione del set informativo e, in caso affermativo, dove detta specificazione debba essere indicata.</p>	<p>2. Proposta accolta.</p> <p>Il testo del regolamento è conseguentemente modificato.</p> <p>3. L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>La disposizione elenca i documenti precontrattuali che l'impresa deve redigere.</p>
77	ANIA	10	3	<p>Si ritiene di poter interpretare che non sia comunque vietato assemblare i singoli documenti che fanno parte del set informativo in un fascicolo unitario, avente un indice e una copertina comuni (come avviene oggi per il fascicolo informativo), ferma la numerazione separata e distinta dei documenti stessi, in modo da fornire al cliente il complesso della documentazione precontrattuale. Si chiede conferma.</p> <p>Si chiede conferma che, ferma la nuova definizione di set informativo, sia comunque possibile assemblare i diversi e</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Eventuali chiarimenti interpretativi di dettaglio saranno eventualmente forniti dall'Istituto nelle sedi opportune.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				separati documenti che lo compongono, anche sul sito web dell'impresa, permettendo una messa a disposizione unitaria e complessiva della documentazione d'offerta.	
78	ANIA	10 20 27	5 5 6	<p>1. Chiediamo di prevedere la pubblicazione sul sito internet del set informativo per ogni prodotto sino alla sua commercializzazione e non sino alla durata dei contratti stipulati. L'impostazione prospettata, infatti, comporterebbe un appesantimento eccessivo della documentazione consultabile tramite sito internet, e soprattutto si creerebbe confusione tra i prodotti effettivamente in commercio e quelli non più disponibili. Il sito risulterebbe congestionato da documenti di prodotti non più commercializzati (si pensi a fattispecie potenzialmente pluridecennali come contratti "a vita intera" o rendite vitalizie differite reversibili su un secondo soggetto) tra i quali il contraente non sarebbe in grado di individuare quello relativo alla propria posizione assicurativa. Peraltro, si ritiene che la previsione in parola sia già assolta mettendo a disposizione del cliente la possibilità di consultare il suo set informative e il contratto stipulato nell'area riservata.</p> <p>2. Si chiede di prevedere al presente</p>	<p>1. Proposta accolta.</p> <p>Il testo del regolamento è conseguentemente modificato.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				articolo, l'esclusione dagli obblighi di pubblicazione dei "...documenti di cui ai commi 1 e 2" per tutte le fattispecie previste all'articolo 45. Si pensi ad esempio alle coperture relative ai grandi rischi per i quali tale pubblicizzazione non avrebbe effettiva utilità aggiuntiva per i soggetti assicurati, in possesso delle condizioni di assicurazione che hanno contribuito loro stessi a modellare.	2. Proposta non accolta. L'obbligo di pubblicazione riguarda il set informativo standardizzato dei prodotti presenti nella gamma di prodotti offerta dell'impresa ai potenziali contraenti.
79	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	10	3	La numerazione individuale di ciascuno dei documenti di cui al set informativo, crea notevoli problematiche informatiche in sede redazionale. Considerato che molto spesso questi documenti sono raccolti in un unico file e che è prevista la consegna contestuale, si suggerisce di consentire l'opzione di un'unica numerazione per tutti i documenti, laddove il cliente sia fornito di un indice che gli indichi il numero complessivo di pagine che costituiscono ciascun documento.	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. V. risoluzione al commento n. 77.
80	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	10	5	Si rinvia alle osservazioni generali per le ragioni in base alle quali l'applicazione di tale articolo alle imprese comunitarie sarebbe contraria ai principi dell'ordinamento.	Proposta accolta. V. risoluzione al commento n. 78, punto 1.
81	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	10	5	Si chiede di escludere l'obbligo di pubblicazione sul sito internet: - per le polizze collettive, nella misura in cui l'adesione/messa in copertura degli	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. V. risoluzione al commento n. 2, punto 3.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>assicurati non sia aperta al mercato ma sia invece riservata ad una determinata popolazione assicurata (es. i dirigenti di una determinata azienda, i dipendenti di aziende aderenti ad una determinata cassa intersettoriale etc.). Trattasi infatti di prodotti chiusi al mercato, dedicati ad un preciso mercato B2B, che non coinvolgono consumatori e che contengono coperture appositamente disegnate per un determinato contraente (ad es. sulla base dei CCNL applicabili);</p> <p>- per le polizze c.d. tailor made, anche individuali, in quanto le condizioni vengono predisposte ah hoc per un determinato contraente o gruppo chiuso di contraenti.</p> <p>In alternativa, si chiede di limitare l'obbligo ai soli prodotti standardizzati effettivamente aperti alla commercializzazione al pubblico e non destinati ad una determinata popolazione chiusa di assicurati.</p>	
82	Lega Consumatori	11		<p>I criteri per la valutazione del danno, e di conseguenza della determinazione dell'indennizzo, debbono essere resi maggiormente trasparenti e indicati in modo chiaro, univoco e oggettivo. Vanno chiarite le modalità di stima e liquidazione del danno.</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Gli elementi segnalati attengono alle modalità di redazione delle condizioni di contratto e pertanto non incidono sulla struttura standardizzata del modulo di proposta di assicurazione predisposto dall'impresa per la stipulazione dei contratti.</p>
83	ACB	11	4, let. a, b, c	<p>La previsione mediante la quale si invitano i distributori a "favorire" l'acquisizione della</p>	<p>Proposta non accolta. V. risoluzione al commento n. 86.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>designazione del beneficiario in forma nominativa costituisce una illegittima forzatura del disposto di legge regolante i contratti vita e, seppure si spiega con l'intento di facilitare le azioni del Regolatore per monitorare il rispetto delle regole in materia di "polizze vita dormienti", tuttavia può indurre il cliente a privarsi della facoltà di compiere un atto di previdenza a vantaggio degli eredi legittimi o testamentari in situazioni e momenti della vita in cui non si sia in grado di conoscere l'identità del beneficiario o di scegliere alcuni di essi tra un gruppo di familiari o conoscenti.</p> <p>Si propone di elidere le lettere a), b) e c).</p>	
84	D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale	11	4, lett. c) e d)	<p>Con riferimento al referente terzo, sembrerebbe più opportuno prevedere tale indicazione come facoltativa, posto che ad oggi, a seguito della novella codicistica del 2012, i termini per reclamare le prestazioni dei contratti assicurativi vita di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione sono stati portati a dieci anni, lasso di tempo che consente di mitigare il rischio di dormienza delle polizze assicurative.</p> <p>Con riferimento alla lettera d), dovrebbe ritenersi esclusa <i>tout court</i> la trasmissione di comunicazioni al beneficiario (soggetto che può essere modificato dal contraente</p>	<p>Proposta non accolta. V. risoluzione al commento n. 86.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				per tutta la durata contrattuale e tramite disposizione testamentaria), ipotesi che dovrebbe al più limitarsi al solo beneficiario irrevocabile.	
85	ANIA	11	2	La norma fa riferimento alle dichiarazioni rese "dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto", mentre la precedente formulazione dell'art. 6 co. 2 del Reg. 35/2010 faceva riferimento alle dichiarazioni rese "dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto". Pertanto, si chiede di confermare se il venire meno della parola "legittimato" debba essere intesa nel senso che l'impresa non è tenuta a verificare la legittimazione del soggetto che rende le informazioni.	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. La formulazione utilizzata nella disposizione in commento si riferisce, in linea di continuità con il Regolamento 35/2010, al contraente della polizza, fermo restando i presidi operativi che l'impresa deve adottare per un legittimo ed efficiente esercizio dell'attività.
86	ANIA	11	4	1. Il presente comma richiede alle imprese di modificare modulistica e processi di assunzione al fine di favorire l'acquisizione, in sede di stipula dei nuovi contratti, nel caso in cui il contraente manifesti esigenze specifiche di riservatezza, dell'indicazione da parte del contraente medesimo di un referente terzo (diverso dal beneficiario) a cui l'impresa può far riferimento in caso di decesso. Si sottolinea come la scelta di indicare un soggetto al di fuori delle figure	1. Proposta parzialmente accolta. L'articolo in commento contiene prescrizioni in ordine alla struttura standard del modulo di proposta. Esse intendono favorire - attraverso la previsione di appositi spazi nel modulo e l'inserimento di una avvertenza circa le conseguenze della mancata compilazione - l'esercizio della facoltà del contraente di designare il beneficiario in forma nominativa (con indicazione dei relativi dati anagrafici e recapiti) o di designare un terzo referente in caso di esigenze di riservatezza.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>contrattualmente previste appare sovrabbondante in un'ottica di analisi costi-benefici, e sarà con ogni probabilità, il più delle volte, una compilazione ritenuta eccessiva dallo stesso contraente, a fronte, invece, dell'onerosità dovuta alla gestione di una figura aggiuntiva e ai corrispondenti dati rispetto a quanto tradizionalmente previsto rispetto ai contratti. Peraltro, non risulta che per altri rapporti soggetti al rischio di "dormienza" sia previsto l'obbligo di indicare un "referente terzo". A ciò si aggiunga che il referente terzo andrebbe informato, ai sensi del regolamento europeo (GDPR), in merito al trattamento dei suoi dati personali e probabilmente ne andrebbe acquisito il consenso, operazione che non appare affatto immediata. Si chiede quindi di rivedere tale comma eliminando la figura del "referente terzo".</p> <p>Ferma restando la richiesta di eliminazione dell'obbligo di prevedere un referente terzo, nella denegata ipotesi in cui l'obbligo fosse mantenuto si chiede di mantenere la condizione che il referente terzo vada indicato solo "nel caso in cui il contraente manifesti esigenze specifiche di riservatezza", come previsto dall'Istituto con Lettera al Mercato del 29/12/2017 sulle polizze a rischio di dormienza, e di limitare le relative informazioni a "cognome</p>	<p>Tali disposizioni si inquadrano nel più vasto quadro di linee di azione richieste alle imprese con lettera al mercato del 29/12/2017 per migliorare i processi di verifica dei decessi degli assicurati e di identificazione dei beneficiari.</p> <p>In accoglimento di talune istanze rappresentate, si modifica comunque il comma 4 sostituendo la lettera c) con la seguente formulazione: "contiene lo spazio per indicare, nel caso in cui il contraente manifesti esigenze specifiche di riservatezza, i dati necessari per l'identificazione di un referente, diverso dal beneficiario, a cui l'impresa può fare riferimento in caso di decesso del contraente."</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>e nome”, “telefono” e “e-mail”.</p> <p>2. Alla lett. a), si richiede di sostituire il termine “anche” con il termine “o” per consentire l’indicazione della posta elettronica quale recapito alternativo all’indirizzo di residenza.</p> <p>3. Alla lett. b), si interpreta che l’avvertenza possa essere resa anche tramite un pop-up previsto nella navigazione della proposta in forma digitale. Inoltre, si interpreta che l’avvertenza non sia necessaria nel caso in cui il documento di polizza preveda la compilazione obbligatoria dei campi relativi ai dati anagrafici del beneficiario ai fini del completamento del processo di emissione della polizza stessa. Si chiede conferma dell’interpretazione.</p> <p>4. Alla lett. d), si chiede di limitare la disposizione alla sola fattispecie del beneficio irrevocabile, con l’indicazione delle tipologie di comunicazione.</p>	<p>2. Proposta non accolta (lett. a).</p> <p>L’indirizzo di posta elettronica non è alternativo agli altri recapiti, se disponibile si aggiunge a questi ultimi.</p> <p>3. L’osservazione non necessita di modifiche al testo (lett.b).</p> <p>La modalità proposta non è alternativa all’avvertenza da rendersi secondo le modalità di cui alla lettera b).</p> <p>4. Proposta non accolta.</p> <p>La disposizione in commento è volta ad affermare e tutelare solamente il diritto del contraente di escludere che l’impresa invii, prima dell’evento, comunicazioni concernenti la polizza al beneficiario designato in forma nominativa, anche se revocabile. In assenza di tale volontà del contraente, prevale l’interesse ad evitare il fenomeno delle polizze dormienti, inviando tutte le informazioni necessarie anche al beneficiario conosciuto dall’impresa.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					Tuttavia, appare importante evidenziare in proposta l'obbligo di comunicare all'impresa l'eventuale variazione o revoca del beneficiario. A tal fine è modificato l'art. 11, comma 4.
87	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	11	4	<p>1. Si suggerisce di contemplare la designazione anche da parte dell'assicurato "salvo espressa diversa indicazione del contraente o dell'assicurato cui sia attribuito il potere di designazione". Al fine di evitare eventuali contenziosi con clienti poco accorti, si suggerisce di invertire la previsione, stabilendo che non vi siano comunicazioni al beneficiario salvo diversa richiesta del contraente.</p> <p>Si consiglia di inserire avvertenze circa la possibilità per il contraente e l'assicurato di variare la persona del beneficiario e del referente, secondo quanto previsto dal Codice Civile (anche in tema di esecutore testamentario).</p> <p>2. Su altro piano: la previsione in esame, oltre a creare un onere eccessivo e sproporzionato in capo alle imprese, sembra violare le più fondamentali disposizioni in materia di protezione e riservatezza dei dati.</p> <p>Non è chiaro a quale diritto l'impresa possa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trattare i dati del referente terzo di cui al comma c), ignaro di essere stato nominato referente; 	<p>1. Proposta non accolta. V. risoluzioni al commento n. 86.</p> <p>2. L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Il rispetto della disciplina di cui al Regolamento (UE) 2016/679 nell'esercizio dell'attività assicurativa rientra nei doveri delle imprese, non è sottoposta alla vigilanza dell'Istituto ed esula, pertanto, dal perimetro dispositivo del presente regolamento.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>- al momento del sinistro prendere contatto con il suddetto referente, informandolo (in spregio ad ogni dovere di riservatezza) dell'avvenuto decesso dell'assicurato e del fatto che un certo soggetto sia stato nominato beneficiario ma risulti irrintracciabile;</p> <p>- chiedere al referente, non si sa in base a quale diritto, di fornirle i nuovi recapiti del beneficiario.</p> <p>Si chiede all'Ivass di acquisire un parere dall'Autorità Garante della Protezione dei Dati atto a valutare lo schema operativo proposto, al fine di permettere agli operatori del mercato assicurativo di operare in piena legittimità, considerate anche le importanti sanzioni previste per la violazione delle disposizione contenute nel GDPR.</p>	
88	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	11	4, lett. d)	<p>Si ricorda che a norma dell'art. 1921, comma 1, del Codice Civile la designazione di beneficio può essere revocata, anche dopo che si è verificato l'evento, purché il beneficiario non abbia dichiarato di voler profittare del beneficio.</p> <p>Ciò posto, alla lettera d) si suggerisce di inserire la parola "irrevocabile" dopo la parola "<u>beneficiario</u>", con la riformulazione che segue:</p> <p><i>"d) contiene l'opzione per escludere l'invio di comunicazioni al beneficiario irrevocabile, se indicato in forma</i></p>	<p>Proposta non accolta. V. risoluzione al commento n. 86, punto 4.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<i>nominativa, prima dell'evento".</i>	
89	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	11	4, lett. c)	<p>La previsione all'interno della proposta di un apposito spazio per l'indicazione del referente terzo comporta per l'impresa l'onere di gestire sugli applicativi informatici una figura giuridicamente estranea al contratto assicurativo, dovendo conseguentemente aver cura di (i) non tralasciare l'informativa in merito al trattamento dei suoi dati personali, (ii) la variazione dei predetti dati nel corso della vigenza del contratto e (iii) la modifica dello stesso referente terzo in caso di cessione del contratto.</p> <p>Per tale motivo e in un'ottica di costi/benefici in relazione al complessivo rafforzamento delle azioni richieste per i conti dormienti, si propone di eliminare la lettera c) lasciando alle imprese la libertà di gestire fuori dagli applicativi informatici le comunicazioni tra il contraente e la Compagnia in merito alla figura del referente terzo, nei casi in cui sia esigenza del contraente, in presenza di specifiche motivazioni di riservatezza, comunicare un referente terzo cui rivolgersi in caso di decesso dell'assicurato.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>V. risoluzione al commento n. 86, punto 4 e n. 87, punto 2.</p>
90	ANIA	11	5	Con riferimento all'applicazione del comma 4 alla redazione del modulo di adesione	L'osservazione non necessita di modifiche al testo.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				dei contratti in forma collettiva, si chiede conferma che sia necessario integrare i moduli nel caso in cui vi sia la possibilità di indicare puntualmente un beneficiario, mentre ciò non sia necessario quando la figura del beneficiario è contrattualmente prestabilita all'interno delle condizioni di assicurazione e non è prevista la designazione specifica.	In tal caso il modulo valorizza automaticamente il campo relativo al beneficiario in modalità nominativa come stabilito dal contratto collettivo.
91	D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale	11	5	<p>1. Con riferimento all'applicabilità del comma 4 ai contratti in forma collettiva, nella parte in cui si chiede di redigere la proposta/modulo di adesione in modo da favorire l'acquisizione in sede di stipula dei nuovi contratti della designazione del beneficiario in forma nominativa, si chiede di confermare che tale integrazione debba essere effettuata solo nei casi in cui sia contrattualmente prevista l'individuazione in forma nominativa del beneficiario, restando esclusa qualsiasi esigenza di integrazione nei casi in cui il beneficiario sia contrattualmente prestabilito.</p> <p>2. Si chiede, in ogni caso, di escludere che il referente terzo, qualora la previsione di cui all'art. 11, c. 4, lett. b) dovesse rimanere immutata, debba essere indicato nei moduli di adesione dei contratti in forma collettiva.</p>	<p>1. L'osservazione non necessita di modifiche al testo. V. risoluzione al commento n. 90.</p> <p>2. Proposta non accolta. V. risoluzione al commento n. 86.</p>
92	ANIA	12	4	Si chiede conferma che la dicitura "sono	L'osservazione non necessita di modifiche al

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				fornite in altri documenti” possa essere testualmente riportata, senza bisogno di specificare i documenti a cui si rinvia.	testo. Non occorre specificare gli “altri documenti”.
93	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	12	7	Si suggerisce di consentire l'utilizzo di termini in maiuscolo, in presenza di specifiche definizioni all'interno delle condizioni di polizza. Una specifica avvertenza andrebbe a tal riferimento inserita all'interno del documento.	L'osservazione non necessita di modifiche al testo.
94	ANIA	13	1	<p>1. Si chiede conferma che per le informazioni sulla somma assicurata si possa inserire un disclaimer del tipo "la copertura è prestata per la somma assicurata indicata in polizza" (in analogia con il DIP Danni).</p> <p>2. Si chiede di poter personalizzare la colorazione in modo da renderla coerente con le altre scelte fatte dalla compagnia per la documentazione da fornire alla clientela.</p>	<p>1. L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>L'informativa contenuta nei DIP deve consentire ai potenziali contraenti di comprendere il prodotto. In questo senso non è consentito il mero rinvio alle condizioni contrattuali ma non si esclude il rinvio alla polizza per indicare la somma effettivamente assicurata. Per chiarezza è stato parzialmente modificato l'art. 4, comma 2, lett. a).</p> <p>2. Proposta non accolta.</p> <p>La standardizzazione della struttura e della grafica dei diversi modelli agevola la comparabilità tra prodotti di imprese diverse.</p>
95	AmCham	14	1, lett. I)	Dopo il testo che legge “icona di moneta in dollari”, aggiungere “o in euro, a piena discrezione dell'impresa di assicurazioni”.	Proposta non accolta. Il simbolo rimanda alla possibilità di monetizzazione

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				Testo aggiunto in coerenza con la moneta avente corso legale in Italia e quindi più puntuale nel richiamo dell'icona, nonché in linea con l'Allegato al Regolamento UE 2017/1469.	anticipata della prestazione, non rilevando in tale contesto il riferimento ad alcuna specifica moneta.
96	ANIA	14	1	Si chiede di precisare se le icone debbano essere esattamente quelle utilizzate negli esempi dei DIP o se sono possibili personalizzazioni, seppur nel rispetto delle indicazioni fornite (es. "icona di un ombrello, di colore bianco su sfondo rosso o rosso su sfondo bianco")	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. Non sono possibili personalizzazioni. V. risoluzione al commento n. 94, punto 2).
97	AIBA	15		Il DIP aggiuntivo vita riprende una serie di elementi informativi già presenti nel DIP Base. In mancanza di informazioni integrative e complementari, la duplicazione delle rubriche non ha ragion d'essere e rischia di riproporre quel sistema di informativa ridondante e ripetitiva priva di una reale utilità. Se si vuole rendere efficace l'informativa si dovrebbe limitare il DIP aggiuntivo a quelle informazioni che non si desumono dal DIP standard e cioè la procedura reclami e la situazione patrimoniale dell'impresa, nonché le esclusioni o limitazioni di garanzia non ricomprese nel DIP Base.	Proposta non accolta. L'esistenza del documento informativo precontrattuale aggiuntivo e la sua natura di documento integrativo e complementare rispetto ai documenti precontrattuali base è prevista dal CAP (rispettivamente commi 2 e 3 dell'art. 185). La valorizzazione anche delle sezioni che non contengono informazioni ulteriori serve a comprendere senza margini di errore l'eshaustività del DIP base.
98	Lega Consumatori	15		La richiesta di documentazione deve essere prevista in modo chiaro e comprensibile nelle condizioni di polizza. E' utile che le compagnie procedano ad un	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. Il tema della semplificazione delle condizioni

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>affinamento delle clausole in uso, che ad esempio: a) preveda espressamente l'obbligo di motivazione in relazione alla specifica fattispecie; b) rechi un'individuazione esemplificativa delle ipotesi in cui l'integrazione può essere richiesta, ovvero delle particolari esigenze istruttorie la cui ricorrenza sia di agevole prevedibilità (ad esempio, verbali dell'Autorità Giudiziaria, provvedimenti giudiziari, referti autoptici o tossicologici, cartelle cliniche relative a ricoveri risalenti dell'assicurato, cartelle cliniche o documentazione sanitaria del beneficiario che sia egli stesso deceduto ai fini della liquidazione in favore dei suoi eredi, ecc. ecc.); c) eventualmente introduca un termine per l'esercizio della facoltà di richiedere documentazione ulteriore più ristretto di quello di 30 giorni dal ricevimento della documentazione, entro cui va effettuato il pagamento; d) consenta l'esercizio della facoltà in questione per una sola volta, anche qualora sia necessario acquisire più di un documento, salvo la ricorrenza di eccezionali e motivate circostanze.</p>	<p>contrattuali è trattato all'articolo 33.</p>
99	ANAPA	15		<p>L'articolo oggetto d'esame, al fine di accrescere la comparabilità tra prodotti assicurativi, prevede l'obbligo della predisposizione e consegna del DIP aggiuntivo, caratterizzato per la sua</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo. V. risoluzione al commento n. 97.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>capacità integrativa delle informazioni contenute nel modello c.d. base.</p> <p>La natura integrativa del secondo documento – che come sottolinea la relazione di presentazione - non deve riportare le informazioni contenute nel DIP base – è da misurare con molta attenzione.</p> <p>Si dubita dell'opportunità della previsione stante il rischio di “sommergere” il contraente con quella massa elevata di informazioni che lo portavano a non considerare i documenti che gli venivano consigliati. L'imposizione di DIP integrative, in altri termini, espone al pericolo di porre la normativa italiana in controtendenza con quell'esigenza che ha indotto gli organi legislativi UE ad imporre diversi strumenti precontrattuali sintetici, dotati di una immediata capacità informativa, la cui comprensione è garantita anche da simboli convenzionali (icone).</p> <p>Valorizzando l'indicazione dell'art.186 ss. cod. ass., potrebbe essere rimessa alla valutazione dell'impresa, la confezione del documento aggiuntivo, ferma la possibilità per questa di avvalersi della verifica (facoltativa) di IVASS.</p>	
100	ANIA	15	1	Si chiede di precisare quale sia l'assetto del set informativo di un prodotto	L'osservazione non necessita di modifiche al testo.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				multirischi vita/danni in cui il prodotto vita e il prodotto danni sono realizzati da imprese differenti e il prodotto è assemblato dall'intermediario e venduto unitariamente dallo stesso.	<p>Nell'esempio citato, trattandosi di due prodotti separati, uno vita e uno danni, ideati da due imprese diverse e assemblati dall'intermediario che li distribuisce unitariamente, ciascuno dei due prodotti avrà un proprio set informativo secondo le disposizioni applicabili ai prodotti vita e danni.</p> <p>Da questa fattispecie si distingue il caso in cui il prodotto è presentato al contraente come unico anche se le coperture sono distinte e prestate da imprese diverse. In questo caso, infatti, il regolamento prescrive l'obbligo di redigere la documentazione in modo unitario secondo quanto previsto dall'art. 34.</p>
101	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	15	5, lett. a)	Considerata la funzione del DIP (in coordinamento con il DIP Aggiuntivo) di agevolare – in forma riassuntiva – la comprensione e comparazione delle principali caratteristiche del prodotto assicurativo, si consiglia di modificare la parte finale del paragrafo come segue: “per aiutare il potenziale contraente a capire gli elementi principali relativi alle caratteristiche del prodotto ed agli obblighi contrattuali, nonché la situazione patrimoniale dell'impresa”. Si rinvia per le motivazioni alle spiegazioni in commento all'articolo 15 comma 1.	<p>Proposta non accolta. V. risoluzione al commento n. 97.</p>
102	ANIA	15	5	Si chiede di eliminare la previsione di cui alla lett. c), modificando coerentemente l'allegato corrispondente, e di prevedere un rinvio al sito web dell'impresa per le	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Gli allegati prevedono il rinvio al sito per la consultazione del bilancio e della relazione completa.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				informazioni relative alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell'Impresa, anche per evitare di rappresentare un dato variabile e dover rivedere i set informativi esclusivamente per l'inserimento di tali informazioni, che inevitabilmente cambiano ogni anno.	Tuttavia appare utile a fini informativi e di comparabilità mantenere nel DIP anche l'indicazione espressa di alcune informazioni chiave.
103	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	15	9, lett. a)	Si chiede di chiarire se per target si intenda riferirsi a quello da individuarsi ai fini delle procedure POG; in tal caso, andrebbe inserita anche il riferimento agli intermediari manufacturer de facto (unitamente agli assicuratori).	<p>Proposta accolta.</p> <p>Il testo del regolamento è conseguentemente modificato:</p> <p><i>a) le informazioni sul cliente target individuato dall'impresa o dall'intermediario assicurativo che realizza il prodotto assicurativo sono inserite nella rubrica «A chi è rivolto questo prodotto?»;</i></p>
104	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	15	1	Considerata la funzione del DIP (in coordinamento con il DIP Aggiuntivo) di agevolare – in forma riassuntiva – la comprensione e comparazione delle principali caratteristiche del prodotto assicurativo, si consiglia di modificare la parte finale del primo periodo come segue: “necessarie affinché il contraente e l'assicurato possano acquisire conoscenza delle principali caratteristiche del prodotto”. Diversamente, il DIP ed il DIP Aggiuntivo finirebbero col costituire una mera riscrittura dei contenuti del prodotto (in probabile conflitto con le norme della Direttiva di riferimento); ciò che	<p>Proposta non accolta.</p> <p>V. risoluzione al commento n. 97.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>comporterebbe anche un notevole appesantimento della redazione dei predetti documenti, laddove si intenda riprendere tutte le singole limitazioni contenute nei testi di polizza, eventualmente anche in posizioni diverse (ad esempio nelle singole definizioni). Si suggerisce di consentire l'utilizzo di termini in maiuscolo, in presenza di specifiche definizioni all'interno delle condizioni di polizza. Una specifica avvertenza andrebbe a tal riferimento inserita all'interno del documento.</p>	
105	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	CAPO II		<p>Nella rubrica e nel testo degli articoli collocati nel CAPO II, in un'ottica di opportuna coerenza, si suggerisce di utilizzare sempre la dizione, oggetto di definizione, "prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi", anziché la dizione non coincidente e non definita "prodotti assicurativi vita".</p>	<p>Proposta accolta. Il testo del regolamento è conseguentemente modificato.</p>
106	ANAPA	16		<p>Come sopra. Si richiamano le note di commento all'art. 15.</p>	<p>Proposta non accolta. V. risoluzione al commento n. 97.</p>
107	Lega Consumatori	16		<p>Nelle assicurazioni che coprono il rischio di non autosufficienza, spesso è contemplata una nozione convenzionale della non autosufficienza che viene ricollegata alla incapacità dell'assicurato di svolgere determinati atti della vita quotidiana (ad esempio, lavarsi, vestirsi e svestirsi, nutrirsi, o spostarsi, ecc.). Occorre</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				considerare che una nozione particolarmente rigorosa di non autosufficienza, che non a caso viene spesso definita “totale” nella clausola, potrebbe finire con il limitare notevolmente i casi di operatività della polizza, lasciando fuori numerose situazioni che la nozione di senso comune riconduce al concetto di non autosufficienza quantomeno parziale. Occorre allora che la clausola sia perfettamente comprensibile in ogni sua parte e che i testi e i documenti contrattuali siano trasparenti nel dare atto, , che la copertura è prestata per il caso di non autosufficienza totale o assoluta, rendendo chiaro che non basta una non autosufficienza parziale, per quanto grave.	
108	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	16		Si suggerisce di consentire l'utilizzo di termini in maiuscolo, in presenza di specifiche definizioni all'interno delle condizioni di polizza. Una specifica avvertenza andrebbe a tal riferimento inserita all'interno del documento.	L'osservazione non necessita di modifiche al testo.
109	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	16		Fermo restando l'obbligo di redazione del DIP Vita e del DIP Danni, nel caso di contratti in cui a prodotti assicurativi vita di cui al presente Capo siano abbinata garanzie relative ai rami danni di cui al Capo IV del presente Titolo, è redatto un unico documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo Multirischi), anche laddove le garanzie	Proposta non accolta. La redazione di un documento aggiuntivo unico (“DIP Multirischi”)per tutte le garanzie Vita/Danni comprese nel prodotto risponde all’obiettivo di semplificazione del regolamento.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>oggetto di abbinamento siano prestate da imprese differenti.</p> <p>In tal caso, e cioè quando due garanzie vengano prestate da imprese differenti, è piuttosto difficoltoso redigere (e poi aggiornare) un unico DIP AGGIUNTIVO MULTIRISCHI.</p> <p>Si chiede pertanto di valutare l'opportunità e di consentire alle imprese nel caso di cui sopra, di poter redigere due DIP aggiuntivi separati, onde agevolare la concreta operatività d'impresa.</p>	
110	<p>Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright</p>	16		<p>Relativamente ai prodotti multirischio vita e danni, si consiglia di consentire la redazione di un unico DIP cumulativo per tutte le coperture, come da prassi che si sta sviluppando sul mercato francese (su iniziativa dell'associazione degli assicuratori e sostanziale avallo dell'Autorità di vigilanza). In proposito, non si può non notare come la predisposizione di un DIP standard danni a livello comunitario non è incompatibile in principio con l'inclusione nell'ambito di un DIP comprensivo anche delle coperture vita, purché le indicazioni fornite con riferimento al DIP danni (anche relativamente alla lunghezza del documento) siano rispettate nell'ambito del documento più ampio.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Nel caso di polizze “multirischi”, l'eterogeneità dei comparti coinvolti (vita/danni) e la presenza di un DIP danni regolamentato dal diritto europeo fa ritenere preferibile la redazione, a fini di una più chiara informativa dei contraenti, dei due documenti precontrattuali base (DIP Vita e DIP Danni), in ognuno dei quali potranno essere comprese tutte le garanzie offerte relative al comparto.</p> <p>È invece prevista l'indicazione cumulativa delle coperture vita-danni per il DIP aggiuntivo la cui disciplina è interamente rimandata al regolatore nazionale.</p>
111	<p>D'Argenio Polizzi e Associati</p>	16		<p>In relazione agli obblighi informativi per i prodotti assicurativi multirischi, sembra</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
	Studio Legale			<p>potersi rilevare una discrasia tra gli obblighi informativi previsti per le garanzie danni dalla normativa europea, come attuata nel nostro ordinamento (DIP danni, applicabile dal 1° ottobre 2018) e quelli previsti dalla normativa secondaria (DIP Vita e DIP aggiuntivo Multirischi, decorrenti, salvo modifiche, dal 1° gennaio 2019).</p> <p>Per i prodotti Multirischi, pertanto, a partire dal 1° ottobre 2018, l’informativa precontrattuale parrebbe doversi strutturare come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fascicolo informativo (già in uso, con disciplina di tutte le garanzie – vita e danni – previste dal prodotto); - DIP danni (per le sole coperture danni). <p>Tale struttura, benché transitoria, potrebbe rivelarsi parziale e disomogenea. Il contraente/aderente riceverebbe infatti una informativa precontrattuale in parte ripetitiva (contenuto della nota informativa e DIP danni) e in parte incompleta (favorendo uno squilibrio informativo con riferimento alle coperture vita), che potrebbe ingenerare confusione circa le coperture previste dal prodotto.</p> <p>Si chiede pertanto, per i soli prodotti multirischi, di posticipare l’intero pacchetto DIP (DIP Danni, DIP Vita e DIP aggiuntivo</p>	<p>V. risoluzione al commento n. 11.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>Multirischi) al 1° gennaio 2019 per uniformità ed efficienza informativa nei confronti della clientela.</p> <p>Deve essere infatti considerato che l'art. 20, par. 5, della Direttiva IDD prevede che il documento informativo standardizzato sia realizzato in relazione alla distribuzione di <i>“prodotti assicurativi non vita”</i>. In coerenza con tale disposizione, l'art. 185, comma 1, lett. a), del Codice delle Assicurazioni Private, come modificato dal D. Lgs. 68/2018, prevede l'obbligo per le imprese di redazione del documento informativo precontrattuale per <i>“i prodotti assicurativi danni”</i>.</p> <p>Nell'ottica della normativa citata, il criterio oggettivo di applicazione dell'obbligo di realizzazione del DIP Danni è costituito dalla appartenenza del <i>prodotto assicurativo</i> al ramo danni. Diversamente, per le singole coperture danni contenute in prodotti multirischi (in cui sono abbinata garanzie relative ai rami danni e ai rami vita).</p> <p>La proroga di applicabilità del DIP danni ai prodotti multirischi, da considerarsi un <i>tertium genus</i> rispetto ai prodotti <i>“monoramo”</i>, garantirebbe pertanto coerenza con il diritto dell'Unione europea e la sua trasposizione nell'ordinamento italiano.</p> <p>Tale considerazione sarebbe ulteriormente</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>confermata dal fatto che il citato art. 20, par. 4, della Direttiva IDD, stabilisce che il DIP Danni debba essere consegnato <i>“independentemente dal fatto che [...] il prodotto assicurativo faccia parte o meno di un pacchetto a norma dell’art. 24”</i>. Quest’ultima norma, in materia di vendite abbinata, prevede l’obbligo di offerta e informativa separata in caso di vendita di pacchetti assicurativi, escludendo espressamente dall’applicazione di detto principio <i>“le polizze assicurative multirischio”</i> (art. 24, par. 5 della Direttiva IDD).</p>	
112	Lega Consumatori	17, 19, 23		<p>Si condivide la modifica apportata nell’interesse del Consumatore che impone l’obbligo di comunicare ed evidenziare le modifiche in caso di esercizio di opzioni contrattuali e si ritiene utile inserire un “alert” nel DIP AGGIUNTIVO.</p>	<p>L’osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Con riferimento agli artt. 17 e 23, i DIP aggiuntivi evidenziano le modalità di esercizio delle opzioni e i relativi costi.</p> <p>Con riguardo alla fattispecie di trasformazione del contratto (art. 19), è previsto uno specifico documento (allegato 7) con cui sono fornite al contraente tutte le informazioni utili per addivenire ad una scelta consapevole in ordine all’eventuale trasformazione del proprio contratto.</p>
				<p>Sembra che le opzioni esercitabili debbano essere obbligatoriamente definite in tutti i loro aspetti già nelle condizioni di assicurazione originarie. Non sembra quindi essere più consentita la possibilità di rimandare - al momento dell’esercizio -</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>L’evidenza nel DIP aggiuntivo delle modalità di esercizio di un’opzione e dei relativi costi massimi è condizione necessaria al fine di permettere al contraente di realizzare un efficace confronto tra</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
113	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	17	1	<p>la definizione di tutte le caratteristiche o almeno una parte di esse. Ciò pare confermato anche dagli schemi del DIP aggiuntivo vita e del DIP multirischi. Si osserva tuttavia che imporre, anche solo indirettamente, impegni di lungo periodo su aspetti quali la garanzia finanziaria e/o le basi demografiche potrebbe portare le Compagnie alla decisione di ridurre l'offerta di opzioni. Il risultato potrebbe quindi essere sostanzialmente una minore offerta per il cliente, che comunque, si ricorda, può valutare tra le varie proposte del mercato e dare la sua preferenza ai prodotti con opzioni definite già all'origine. Si chiede quindi di <u>mantenere la possibilità di rimandare la definizione delle caratteristiche delle opzioni a 60 giorni prima della data prevista per l'esercizio dell'opzione stessa e si propone la riformulazione del comma con l'inserimento dell'inciso evidenziato in grassetto e sottolineato:</u> <i>"Il DIP aggiuntivo Vita e il DIP aggiuntivo Multirischi contengono la descrizione di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza delle modalità di esercizio e, ove prefissate, dei relativi costi e delle condizioni applicate"</i> In subordine si richiede di operare una</p>	diversi prodotti.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>differenziazione tra le caratteristiche che devono essere fissate all'origine - quali i costi e le modalità di esercizio – e lasciare la possibilità di definire le garanzie finanziarie e le basi demografiche con comunicazione al cliente 60 giorni prima dalla data di esercizio dell'opzione, riformulando il comma come di seguito indicato:</p> <p><i>“Il DIP aggiuntivo Vita e il DIP aggiuntivo Multirischi contengono la descrizione di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza delle modalità di esercizio e dei relativi costi.”</i></p>	
114	ANIA	17	1	<p>La norma, analoga a quella prevista all'art. 23 per gli IBIP, prevede di informare il cliente già in sede di DIP aggiuntivo delle condizioni applicate in caso di esercizio delle opzioni contrattuali.</p> <p>Si fa presente che, per talune opzioni contrattuali tipiche delle polizze vita, come la possibilità di conversione del capitale in rendita, indicare al cliente i coefficienti di conversione che l'impresa si impegna ora per allora a utilizzare comporta l'assunzione di rischi elevati per l'impresa, per cui la conseguenza plausibile di una norma così stringente potrebbe comportare la rinuncia a offrire l'opzione in questione.</p> <p>Pertanto, si chiede di ripristinare la stessa norma prevista attualmente dal Reg.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Il testo del regolamento è conseguentemente modificato.</p> <p>V. anche risoluzione al commento n. 113.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				35/2010.	
115	ANIA	17	2	Si chiede di modificare il termine tassativo "trenta giorni prima" con "almeno trenta giorni prima".	Proposta accolta. Il testo del regolamento è conseguentemente modificato.
116	ANIA	18	1	<p>1. Trattandosi di contratti di puro rischio, dove la prestazione non è soggetta come nei prodotti assicurativi d'investimento all'esigenza di aggiornare il cliente periodicamente, si chiede di eliminare la previsione, ovvero di specificare che essa è prevista solo nel caso in cui la prestazione è soggetta a rivalutazione annuali. A questo riguardo, si precisa infatti che quanto attualmente previsto nel punto 18 dell'Allegato 4 dell'attuale Regolamento n. 35/2010 si limita ai prodotti caratterizzati da prestazioni rivalutabili, e non a tutti i prodotti vita di puro rischi. In definitiva, si chiede di mantenere la situazione attuale, precisando nella norma che l'estratto conto è dovuto solo in caso di prestazioni soggette a rivalutazioni.</p> <p>2. In ogni caso, l'espressione "almeno 60 giorni <u>prima</u> della chiusura di ogni anno solare" sembra un refuso.</p>	<p>1. Proposta non accolta.</p> <p>La comunicazione periodica dell'estratto conto annuale anche con riferimento alle posizioni assicurative relative a contratti di puro rischio costituisce un presidio a maggior tutela del contraente, che ha diritto ad un aggiornamento periodico a prescindere dalla tipologia di prodotto. L'applicazione della norma, inoltre, non risulta particolarmente onerosa per l'impresa, rilevato che gli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento sono adempiuti con le modalità di cui all'articolo 120-quater.</p> <p>2. Proposta accolta.</p> <p>Il testo del regolamento è conseguentemente modificato.</p>
117	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	18		La formulazione "...almeno sessanta giorni prima della chiusura di ogni anno solare" non è coerente con la formulazione dell'art. 25, che, in tema di invio dell'estratto conto	Proposta accolta. V. risoluzione al commento n. 116.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
			1	<p>annuale, prevede il termine di “..entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare”.</p> <p>Si chiede pertanto di allineare la disposizione in commento prevedendo che la comunicazione debba pervenire “entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare”.</p>	
118	ANIA	18	2	<p>Trattandosi di contratti di puro rischio, dove la prestazione è prevista solo nel caso in cui si verifichi l'evento dedotto in contratto entro la scadenza contrattuale, si chiede di eliminare la previsione o di specificare che l'obbligo è previsto solo nel caso in cui vi sia una prestazione a scadenza.</p> <p>Infatti, comunicare al cliente in un contratto di puro rischio l'approssimarsi della scadenza e la documentazione da trasmettere per la prestazione ingenererebbe senz'altro confusione, sia nel caso di una temporanea caso morte, sia nel caso di un prodotto malattie gravi o contro la perdita di autosufficienza.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Il testo del regolamento è conseguentemente modificato.</p>
119	ANIA	18	3	<p>1. Per le stesse motivazioni già espresse rispetto al comma precedente, si chiede di eliminare la comunicazione ovvero di specificare che essa è dovuta solo nei casi in cui sia prevista una prestazione a scadenza.</p>	<p>1. Proposta accolta.</p> <p>V. risoluzione a commento n. 118.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>2. Inoltre si chiede, con riferimento alle comunicazioni da inviare al beneficiario, di limitare tale possibilità solo in caso di nomina di beneficiari irrevocabili in quanto solo per tali soggetti è un diritto acquisito e non modificabile. Diversamente si potrebbero creare criticità nella gestione in caso di cambi di beneficio non comunicati dal Contraente al precedente Beneficiario e/o alla Compagnia (Es. modifica con testamento). Il precedente beneficiario si aspetterebbe una comunicazione che di fatto non verrà più inviata a lui ma al nuovo beneficiario e la Compagnia invece potrebbe inviare la comunicazione ai soggetti sbagliati non avendo ricevuto l'aggiornamento.</p>	<p>2. Proposta non accolta. La limitazione dell'obbligo di comunicazione in oggetto solo ai casi di nomina di beneficiari irrevocabili non è in linea con la finalità della norma, che serve anche a frenare il fenomeno delle polizze dormienti. In presenza di beneficiari non irrevocabili, l'impresa può comunque specificare nella comunicazione inviata al beneficiario che il contraente ha il diritto di modificare in qualsiasi momento il nome del beneficiario. V. anche risoluzione al commento n. 86 per la modifica dell'art. 11, c. 4.</p>
120	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	18	3	<p>Considerate le osservazioni formulate in relazione all'art. 11, comma 4, in ordine alle modalità e ai tempi con cui la revoca del beneficio può essere disposta, anche verificatosi l'evento, si suggerisce la riformulazione che segue inserendo il termine "irrevocabile" dopo la parola "beneficiario" <i>"Fatto salvo l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera d), la comunicazione è inviata anche al beneficiario irrevocabile se indicato in forma nominativa."</i></p>	<p>Proposta non accolta. V. risoluzione al commento n. 119, punto 2.</p>
				<p>La comunicazione dell'estratto conto annuale della posizione assicurativa nei</p>	<p>Proposta non accolta. V. risoluzione al commento n. 116, punto 1. e al</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
121	D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale	18	1, 2, 3	<p>trenta giorni prima rispetto alla scadenza del contratto, dovrebbe essere prevista unicamente per le polizze che prevedono una prestazione a scadenza.</p> <p>Sarebbe infatti fuorviante prevedere tale comunicazione per polizze TCM o con prestazioni legate ai rischi malattia, invalidità o inabilità, le cui prestazioni dipendono unicamente dal realizzarsi o meno dell'evento assicurato.</p> <p>La comunicazione di cui all'art. 18, comma 1, inoltre, dovrebbe essere trasmessa unicamente al contraente o, al più, al beneficiario irrevocabile, potendo il contraente legittimamente modificare il beneficiario nel corso del contratto, anche tramite disposizione testamentaria.</p> <p>Con specifico riferimento ai contratti di investimento assicurativo, che consentono una precisa pianificazione patrimoniale e successoria, sembra eccessivo, oltreché lesivo dei principi di riservatezza, richiedere la trasmissione dell'estratto conto annuale anche nei confronti del beneficiario.</p>	<p>commento n. 119, punto 2.</p>
				<p>1. Si ritiene che l'indicazione di una tempistica predefinita, pari a 30 giorni, tra la consegna dell'informativa standardizzata di cui all'allegato 7 e del set informativo riferibile alle nuove garanzie rappresenti un</p>	<p>1. Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Il testo del regolamento è modificato con la riduzione del periodo di riflessione da 30 giorni a 7 giorni.</p> <p>La norma costituisce un presidio necessario per la</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
122	ANIA	19	2	<p>elemento di eccessiva rigidità che potrebbe non consentire al contraente di sostituire il vecchio contratto secondo tempistiche che rispettino appieno le esigenze dello stesso.</p> <p>Peraltro, nell'ambito dei prodotti d'investimento, dove può essere importante il tempismo con il quale vengono colte determinate opportunità d'investimento o le condizioni di mercato in trenta giorni possono cambiare, imporre un vincolo non presente per prodotti di altri settori potrebbe penalizzare i prodotti assicurativi e determinare una situazione di arbitraggio regolamentare.</p> <p>La stessa regolamentazione sui PRIIPs prevede persino la possibilità, in determinate situazioni, di consegnare il KID dopo la sottoscrizione, proprio in presenza di esigenze di tempestività nell'investimento.</p> <p>Pertanto, si chiede di mantenere le previsioni di cui al Regolamento n. 35/2010 e imporre che la consegna dell'informativa standardizzata avvenga, di norma, prima dell'operazione di trasformazione, o prevedere che essa avvenga con "congruo anticipo" o prevedendo un "tempo utile" – in analogia a quanto previsto nella regolamentazione PRIIPs – oppure, in subordine, riducendo sensibilmente il periodo di trenta giorni.</p>	<p>tutela degli assicurati e per arginare, in particolare, la pratica della "trasformazione" del contratto mediante riscatto del vecchio contratto e contestuale sottoscrizione del nuovo. Spesso, esigenze di non vedere interrotta la copertura assicurativa in corso spingono il contraente ad accettare le proposte di trasformazione mediante riscatto, in modo poco informato sulle effettive conseguenze in termini di costi aggiuntivi ovvero di prestazioni (sia finanziarie, sia assicurative) e benefici fiscali cui si rinuncia.</p> <p>Pertanto con specifico riferimento alla fattispecie di trasformazione previo riscatto (art. 19, comma 3), la norma intende assicurare il diritto ad un periodo di riflessione tra il momento della consegna dell'informativa prevista dall'articolo 19, comma 2, e la sottoscrizione del nuovo contratto. Pertanto, laddove tale informativa venisse consegnata 7 giorni prima dell'esercizio del riscatto, il contraente potrebbe sottoscrivere il nuovo contratto contestualmente all'esercizio del riscatto stesso.</p> <p>Laddove, invece, la trasformazione venisse prospettata al momento dell'esercizio del riscatto, con la conseguente consegna della correlata informativa, il nuovo contratto sarebbe sottoscritto solo dopo il decorso del predetto periodo di riflessione di sette giorni, che decorrerebbe da tale momento.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>2. Inoltre, si chiede di disciplinare anche i casi al di fuori dalla norma in cui si possa fornire l'informativa standardizzata di cui all'Allegato 7 contestualmente o successivamente all'operazione di trasformazione, senza indebiti ritardi e quando le mutate condizioni di mercato richiedano una decisione tempestiva. A tal fine, potrebbe essere presa in considerazione la formulazione adottata per la consegna della documentazione precontrattuale dei prodotti IBIPS (art. 13 del Regolamento UE n. 1286/2014), che prevede che ove ricorrano particolari condizioni si possa consegnare il documento di cui all'Allegato 7 anche successivamente all'operazione di trasformazione.</p> <p>3. Si chiede conferma del fatto che le forme pensionistiche complementari siano da ritenersi escluse dalla consegna della documentazione di cui al comma.</p>	<p>2. Proposta non accolta.</p> <p>Il testo del regolamento prevede adesso un periodo di riflessione di soli sette giorni.</p> <p>3. V. risoluzione al commento n. 1.</p>
				<p>La disposizione disciplina la trasformazione del contratto ad iniziativa dell'impresa. La modificazione del contratto, peraltro, è operazione che non è neutrale rispetto alla tutela degli interessi del contraente; pertanto si rende, ragionevolmente, necessario garantirgli il</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Le regole di comportamento di cui all'articolo 183 del Codice delle Assicurazioni si applicano in ogni caso, a prescindere ad un richiamo regolamentare, alla fase di esecuzione del contratto.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
123	ANAPA	19	1	<p>rispetto di quei presidi di tutela previsti in sede di prima sottoscrizione.</p> <p>Si si propone di considerare d'integrare la disposizione del comma 1, nei seguenti termini:</p> <p><i>In ogni operazione comunque denominata che comporta la sostituzione delle garanzie e delle condizioni di un contratto esistente, attuata anche mediante la predisposizione di appendici contrattuali ovvero nel caso in cui le circostanze o le modalità dell'operazione inducono a ritenere configurabile l'ipotesi della trasformazione del contratto, l'impresa fornisce al contraente, nel rispetto dei principi di cui all'art. 183 del codice delle assicurazioni, i necessari elementi di valutazione in modo da consentirgli di confrontare le caratteristiche delle garanzie e delle condizioni preesistenti con le nuove garanzie e condizioni, evidenziando, in particolare, le garanzie e gli eventuali benefici, anche fiscali, a cui rinuncia a seguito dell'operazione.</i></p>	
124	ABI	19	3	<p>E' previsto che in caso di trasformazione del contratto sia consegnato al cliente l'informativa standardizzata e il set informativo riferibile alle nuove garanzie ed informazioni, entro 30 giorni prima del riscatto o della sottoscrizione del nuovo contratto. Al riguardo, pur condividendo la necessità che il cliente debba avere un</p>	<p>Proposta accolta. V. risoluzione al commento n. 122, punto 1).</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				tempo congruo per poter verificare le condizioni del contratto prima della sottoscrizione, il periodo di “almeno” 30 giorni risulta eccessivo. Si chiede pertanto una riduzione della tempistica.	
125	ANIA	19	3	<p>1. Con riferimento alla fattispecie della trasformazione seguente un riscatto, si segnala che l'impossibilità di adempiere all'obbligo di consegna dell'informativa trenta giorni prima del riscatto, in quanto il momento del riscatto è una decisione autonoma e unilaterale pressa dal contraente.</p> <p>La disposizione determinerebbe effetti paradossali, perché per adempiere occorrerebbe consegnare la documentazione al momento della richiesta del riscatto e ritardare il pagamento del riscatto fino alla decorrenza dei trenta giorni, generando potenzialmente danni economici in termini di valore finanziario dell'investimento, ritardo della disponibilità della somma, e quindi rischi operativi, potenziali contenziosi e insoddisfazione della clientela.</p> <p>Si chiede pertanto di ripristinare la norma prevista dal Reg. n. 35/2010.</p> <p>2. Inoltre, si chiede di precisare che, ai fini di poter considerare le operazioni (riscatto e trasformazione) connesse, debbano</p>	<p>1. Proposta non accolta. V. risoluzione al commento n. 122, punto 1).</p> <p>2. L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>essere soddisfatte anche le seguenti condizioni: 1) il valore di riscatto totale è integralmente versato nel nuovo contratto; 2) il nuovo contratto è stipulato immediatamente dopo l'esercizio del diritto di riscatto e, comunque, entro un termine di 30 gg.</p> <p>3. In subordine, nella denegata ipotesi che le proposte suindicate non vengano accolte, in considerazione dei notevoli impatti informatici e della ristrutturazione totale di un consistente numero di schede di trasformazione ad oggi già in produzione, si chiede di posticipare al 1° maggio 2019 l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 19.</p> <p>4. Infine si suggerisce di modificare l'inciso "sottoscrizione del nuovo contratto" con "conclusione del nuovo contratto"; in tal caso si consentirebbe al contraente di sottoscrivere il nuovo contratto ma gli effetti dello stesso resterebbero sospesi al fine di consentire allo stesso di non concludere il nuovo contratto in caso di ripensamento.</p>	<p>Eventuali interpretazioni potranno essere fornite dall'Istituto ad esempio nell'ambito di FAQ, eventualmente pubblicate per assicurare un supporto interpretativo ai fini dell'applicazione del Regolamento.</p> <p>Per l'altro aspetto, V. risoluzione al commento n. 122, punto 1) .</p> <p>3. Proposta accolta.</p> <p>Il regolamento è conseguentemente modificato.</p> <p>4. Proposta non accolta.</p> <p>Come rilevato nella risoluzione al commento n. 122, punto 1), la norma costituisce un presidio a tutela del contraente, affinché quest'ultimo possa addivenire in modo informato alla decisione di sottoscrivere un nuovo contratto previa trasformazione. La norma, pertanto, intende assicurare il diritto ad un periodo di riflessione prima della sottoscrizione, non un diritto di ripensamento dopo l'immediata sottoscrizione del nuovo contratto.</p>
				<p>Il nuovo obbligo di consegna dell'informativa al contraente almeno 30 giorni prima del riscatto o della</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. V. risoluzione al commento n. 122.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
126	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	19	3	<p>sottoscrizione del nuovo contratto suscita molte perplessità.</p> <p>In primo luogo, pur comprendendo la <i>ratio</i> dell'intervento, si osserva che quanto proposto non riesce a perseguire pienamente le finalità di tutela auspiccate, ma potrebbe anzi ostacolare le esigenze di reimpiego del cliente presso lo stesso intermediario, spingendolo a stipulare il nuovo contratto presso un'altra Compagnia che non avrebbe l'onere di attendere i 30 giorni ora previsti, con evidente pregiudizio della parità concorrenziale che deve essere tutelata tra le imprese.</p> <p>Si osserva inoltre che secondo la formulazione della norma in consultazione è richiesta la consegna dell'informativa "<i>al contraente almeno trenta giorni prima del riscatto o della sottoscrizione del nuovo contratto</i>".</p> <p>Viene poi specificato nell'AIR preliminare che "prima del riscatto" è da intendersi come "prima dell'esercizio del riscatto".</p> <p>Posto che il riscatto è una prerogativa rimessa alla libera determinazione del contraente e non conoscibile dall'impresa prima che la relativa richiesta giunga a conoscenza della medesima, il termine sopra evidenziato non può essere messo in relazione alla data di esercizio del riscatto o di ricezione della richiesta.</p> <p>Anche a voler ritenere che detto termine</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>sia riferibile al momento del pagamento del riscatto, peraltro difficilmente individuabile con certezza in anticipo, si evidenziano delle criticità.</p> <p>Quand'anche il contraente fosse vincolato nei nuovi prodotti, a esprimere la propria volontà di riscatto insieme alla volontà o meno di trasformare il contratto, individuando già le garanzie e le condizioni che si andrebbero a sostituire al contratto originario, la Compagnia sarebbe realisticamente impossibilitata a rispettare il termine di trenta giorni per la consegna delle informazioni standardizzate e del set informativo relativo alle nuove condizioni e garanzie, se non procrastinando il pagamento del riscatto.</p> <p>Ciò non risulta tuttavia percorribile considerato che il termine di trenta giorni è da rispettarsi per l'adempimento contrattuale del pagamento richiesto.</p> <p>Le imprese quindi si troverebbero alternativamente esposte, loro malgrado e pur volendo ottemperare alla trasparenza richiesta, al rischio sanzionatorio/risarcitorio derivante o dal mancato adempimento della norma in consultazione o dal ritardato pagamento.</p> <p>Considerato inoltre che il termine individuato pare ostacolare le esigenze di reimpiego del contraente si propone di eliminare i seguenti incisi; "del riscatto o" e</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p><i>“almeno trenta giorni”, riformulando la parte finale del comma 3 come segue: “In tali casi l’informativa di cui al comma 2 è consegnata al contraente <u>in tempo utile</u> prima della sottoscrizione del nuovo contratto”</i></p>	
127	D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale	19	2,3	<p>Sembra necessario meglio precisare il concetto di “trasformazione di contratto”. Con riferimento, inoltre, alla trasmissione dell’informativa trenta giorni prima rispetto al riscatto, si segnala come il riscatto sia atto unilaterale del contraente, per sua natura imprevedibile nei tempi e nella consistenza (fino alla concorrenza del valore della polizza). Laddove il riferimento sia invece alle ipotesi di riscatto programmato sarebbe opportuno che la disposizione regolamentare lo precisi.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. V. risoluzione al commento n. 122.</p>
128	ANIA	20	2	<p>Si ritiene che la previsione di un glossario dei termini autonomo rispetto alla restante documentazione contrattuale svolga la medesima funzione della disposizione relativa alle definizioni ora prevista dalla Lettera al mercato del 14 marzo u.s. come elemento necessario delle condizioni di assicurazione (Linee Guida Contratti semplici e chiari). Premesso ciò, si richiede di eliminare la lettera b) dell’art. 10, comma 2 e la lettera b) dell’art. 20 comma 2 del presente Documento di Consultazione, dal momento che il glossario viene integrato</p>	<p>Proposta accolta. V. risoluzione al commento n. 76.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>nelle condizioni di assicurazione, in modo da ridurre la numerosità dei documenti contrattuali facenti parte del set informativo, senza tuttavia ridurre il livello di trasparenza nei confronti dei contraenti.</p> <p>Si chiede di mantenere la precedente formulazione di cui all'art. Art. 4, comma 3., lettera e), dell'abrogando Regolamento ISVAP 35/2010, prevedendo la consegna del "Modulo di proposta o, ove non previsto, Modulo di polizza", riferendosi il termine "polizza" al contratto di assicurazione già compilato e stipulato dal contraente.</p> <p>Non è chiaro se debba essere esplicitata la composizione del set informativo e, in caso affermativo, dove detta specificazione debba essere indicata.</p>	
129	DLA Piper	20	4	<p>Si chiede di chiarire le modalità con le quali adempiere agli obblighi di redazione del DIP aggiuntivo, in caso di prestazioni garantite da imprese differenti.</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>In presenza di più imprese è redatto un unico DIP aggiuntivo.</p>
130	ANIA	20	5	<p>Chiediamo di prevedere la pubblicazione sul sito internet del set informativo per ogni prodotto sino alla sua commercializzazione e non sino alla durata dei contratti stipulati. L'impostazione prospettata, infatti,</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. V. risoluzione al commento n. 78.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>comporterebbe un appesantimento eccessivo della documentazione consultabile tramite sito internet, e soprattutto si creerebbe confusione tra i prodotti effettivamente in commercio e quelli non più disponibili.</p> <p>Il sito risulterebbe congestionato da documenti di prodotti non più commercializzati (si pensi a fattispecie potenzialmente pluridecennali come contratti "a vita intera" o rendite vitalizie differite reversibili su un secondo soggetto) tra i quali il contraente non sarebbe in grado di individuare quello relativo alla propria posizione assicurativa. Peraltro, si ritiene che la previsione in parola sia già assolta mettendo a disposizione del cliente la possibilità di consultare il suo set informative e il contratto stipulato nell'area riservata.</p> <p>Si chiede di prevedere al presente articolo, l'esclusione dagli obblighi di pubblicazione dei "...documenti di cui ai commi 1 e 2" per tutte le fattispecie previste all'articolo 45. Si pensi ad esempio alle coperture relative ai grandi rischi per i quali tale pubblicizzazione non avrebbe effettiva utilità aggiuntiva per i soggetti assicurati, in possesso delle condizioni di assicurazione che hanno contribuito loro stessi a modellare.</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
131	DLA Piper	20	5	Si prega di specificare che gli obblighi di pubblicazione sul sito internet non si applichino alle imprese operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.	Proposta parzialmente accolta. V. risoluzione al commento n. 21.
132	ANASF	21		ANASF condivide l'articolazione in sezioni del DIP aggiuntivo dei prodotti IBIP che completa le informazioni chiave inserite nel KID, in particolare l'individuazione del target di mercato sia in senso positivo che negativo ("A chi è rivolto questo prodotto?" e "Che cosa non è assicurato?"). L'articolazione del documento consente infatti un'agevole comprensione, da parte dell'investitore, di rischi, rendimenti, costi e caratteristiche contrattuali del prodotto. Di immediata comprensibilità risulta inoltre l'impostazione grafica del documento. Riveste particolare importanza la sezione dedicata al regime fiscale, nella quale si presenta il trattamento applicabile al contratto con informazioni sulla detrazione fiscale dei premi e sulla tassazione delle prestazioni. Tali informazioni sono necessarie ai fini della comparazione tra prodotti, in quanto funzionali a rilevare le eventuali differenze nel trattamento fiscale.	L'osservazione non necessita di modifiche al testo.
133	ANAPA	21		Come sopra. Si richiamano le note di	L'osservazione non necessita di modifiche al

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				commento all'art. 15.	testo. V. risoluzione al commento n. 99.
134	AIBA	21		Valgono le considerazioni dell'art. 15 sulla necessità di evitare duplicazioni rispetto ai contenuti del KID evitando la predisposizione e consegna di documentazioni precontrattuale inutilmente complessa perché ridondante, sì da frustare la finalità di tutela perseguita da una informativa sintetica	Proposta non accolta. V. risoluzione al commento n. 97.
135	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	21	1	Con riferimento all'indicazione che le informazioni del DIP aggiuntivo IBIP sono aggiuntive rispetto al KID si rinvia all'osservazione formulata alla lett. (A) del commento relativo all'allegato su detto documento (v. riquadro DIP AGGIUNTIVO IBIP).	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. V. risoluzione al commento n. 286, lett. (A).
136	ANIA	21	5	Alla lett. c) si chiede di eliminare la previsione, modificando coerentemente l'Allegato 4, e prevedendo così in luogo delle informazioni relative alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell'impresa un rinvio al sito web della stessa, anche per evitare di rappresentare un dato variabile e di dover riesaminare i set informativi esclusivamente per l'inserimento di informazioni soggette giocoforza ad aggiornamento periodico.	Proposta non accolta. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 185, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, si ritiene che tali informazioni debbano essere rappresentate nel DIP aggiuntivo, così da essere di immediata fruizione per il contraente.
137	ANIA	21	7	Si chiede di eliminare la sezione "A chi è rivolto questo prodotto?" in quanto già presente nel KID, per cui essa non	Proposta non accolta. La sezione è destinata a raccogliere informazioni

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>potrebbe che essere identica, anche perché se fosse diversa si creerebbe un disallineamento nella definizione del target market del prodotto.</p> <p>Si chiede di eliminare la sezione “Quali sono le prestazioni?“, già descritte nel KID in “Cos’è questo prodotto?”</p> <p>Si chiede di eliminare la sezione “Quali sono i rischi e i potenziali rendimenti?” perché la sezione del KID, con l’indicatore di rischio sintetico e gli scenari di rendimento è esaustiva rispetto all’esigenza informativa riflessa dal titolo della sezione.</p> <p>Nella denominazione della sezione “Qual è lo storico dei rendimenti del prodotto assicurativo?” il termine “storico” potrebbe non essere di immediato significato. Si suggerisce di adottare la formulazione “Quali sono i rendimenti passati del prodotto assicurativo?”</p> <p>Inoltre, si osserva che i dati storici in questione sono presenti e disponibili nel sito web dell’impresa o degli emittenti degli OICR, per cui si chiede di prevedere un rinvio alla sezione dedicata del sito internet, anche per evitare di rendere il DIP aggiuntivo IBIP un documento con un</p>	<p>sulle caratteristiche biometriche del cliente <i>target</i>, non comprese nel KID. E’ stato inoltre inserito nell’allegato 4 (DIP aggiuntivo IBIP) il riferimento al rischio demografico.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				numero considerevole di pagine in caso di pluralità estesa di opzioni d'investimento sottostanti.	
138	ANIA	21	8	Si richiede di riformulare l'articolo in analogia a quanto previsto dall'art. 29, comma 8 del presente documento in consultazione, ovvero "Il DIP aggiuntivo IBIP", dopo le sezioni di cui al comma 7, riporta, ove applicabili, le seguenti avvertenze:....."	Proposta accolta. Il regolamento è conseguentemente modificato.
139	ANIA	21	9	Si richiede, qualora in un prodotto MOP sia necessario rappresentare i singoli rendimenti di tutti i fondi presenti nel portafoglio, la possibilità di utilizzare un documento da allegare al DIP aggiuntivo. Si richiede se per i fondi a benchmark dovranno anche essere inclusi i rendimenti dei diversi indici di riferimento. Si chiede di chiarire se per i Fondi di nuova costituzione o con operatività inferiore ai 5 anni sia possibile omettere l'informazione o, in caso contrario, quali informazioni dovranno essere inserite.	La sezione relativa ai dati storici è stata eliminata.
140	D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale	21		1. Si premette come debba guardarsi con favore, in ottica di maggiore efficienza e trasparenza documentale, all'eliminazione del Prospetto d'offerta e al suo superamento in favore di un documento più sintetico e chiaro. In questo senso, il DIP aggiuntivo IBIP dovrebbe intendersi come documento contenente informazioni complementari e	1. Proposta parzialmente accolta. La sezione relativa al canale di vendita è stata eliminata. Le altre sezioni sono state mantenute perchè coerenti con l'articolo 185 comma 3 del Codice delle Assicurazioni.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>integrative rispetto al KID, motivo per cui si chiede di eliminare i riferimenti a informazioni già rinvenibili nel KID, con specifico riferimento alle sezioni a), f), g), h).</p> <p>La riproposizione di tali informazioni potrebbe rivelarsi ripetitiva, qualora venissero riportate nel DIP aggiuntivo IBIP informazioni identiche a quelle già previste nel KID, o fuorviante, se venissero utilizzati nel DIP aggiuntivo IBIP criteri diversi da quelli previsti dal KID.</p> <p>Ciò con peculiare riferimento all'indicazione dei costi e delle performance, la cui modalità di espressione risulta disciplinata dal Regolamento delegato (UE) 2017/633 della Commissione.</p> <p>2. Si chiede inoltre di confermare che, con riferimento ai prodotti IBIP con pluralità di opzioni di investimento sottostanti, il DIP aggiuntivo IBIP potrà fare, se ritenuto necessario, espresso rinvio ai KIID o ai c.d. S-KID dei fondi sottostanti, senza necessità di inserire nel DIP aggiuntivo IBIP ulteriori informazioni con riferimento ad essi.</p>	<p>2. L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>A tutela della formazione della volontà del contraente è necessario che tutte le informazioni siano indicate nel DIP aggiuntivo e che si evitino rinvii ad altri documenti esistenti.</p>
141	ANIA	23	1	<p>La norma, analoga a quella prevista all'art. 23 per gli IBIP, prevede di informare il cliente già in sede di DIP aggiuntivo delle condizioni applicate in caso di esercizio</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Il testo del regolamento è conseguentemente modificato. Tuttavia, in ragione delle più circoscritte informazioni</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>delle opzioni contrattuali.</p> <p>Si fa presente che, per talune opzioni contrattuali tipiche delle polizze vita, come la possibilità di conversione del capitale in rendita, indicare al cliente i coefficienti di conversione che l'impresa si impegna ora per allora a utilizzare comporta l'assunzione di rischi elevati per l'impresa, per cui la conseguenza plausibile di una norma così stringente potrebbe comportare la rinuncia a offrire l'opzione in questione.</p> <p>Pertanto, si chiede di ripristinare la stessa norma prevista attualmente dal Reg. 35/2010.</p>	<p>da inserire nel DIP, è stato modificato il comma 3, prevedendo che l'informativa sia resa tre giorni prima dell'esercizio dell'opzione che, pur non prevedendo una data di scadenza, modifica il capitale garantito dal contratto.</p>
142	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	23	1	<p>In ragione delle motivazioni già espresse nelle osservazioni all'art. 17, comma 1, si propone la seguente riformulazione del comma con <u>l'inserimento</u> dell'inciso evidenziato in grassetto e sottolineato:</p> <p><i>"Il DIP aggiuntivo IBIP contiene la descrizione di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza delle modalità di esercizio <u>e, ove prefissate</u>, dei relativi costi e delle condizioni applicate"</i></p> <p>In subordine si propone la riformulazione che segue:</p> <p><i>"Il DIP aggiuntivo IBIP contiene la descrizione di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza delle modalità di esercizio <u>e dei relativi costi e delle condizioni applicate"</u></i></p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Il testo del regolamento è conseguentemente modificato.</p> <p>V. anche risoluzione al commento n. 113 e 141.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
143	ANIA	23	2,3	<p>1. Si chiede di modificare il termine tassativo “trenta giorni prima” con “almeno trenta giorni prima”.</p> <p>2. Si chiede inoltre di confermare che vadano comunicate al cliente unicamente le informazioni ulteriori o differenti rispetto a quelle già contenute nel DIP aggiuntivo IBIP.</p>	<p>1. Proposta accolta. V. risoluzione al commento n. 115.</p> <p>2. Proposta accolta.</p> <p>L'articolo 23, commi 2 e 3, è modificato al fine di chiarire che le informazioni ulteriori o differenti rispetto a quelle previste dal comma 1 sono comunicate al contraente ove non già indicate nel DIP aggiuntivo. Specularmente, viene modificato anche l'articolo 17, comma 2.</p>
144	Altroconsumo	24	2,3,4	<p>A nostro parere i documenti indicati nel comma in oggetto devono rimanere disponibili per il pubblico (e non solo per la clientela) per un arco temporale ben più lungo di quello indicato, che appare del tutto insufficiente a garantire un'adeguata informazione.</p> <p>Idealmente, i documenti in oggetto dovrebbero essere inseriti in un archivio digitale che, come dicevamo, dovrebbe rimanere aperto a tutti, e non rimossi dopo soli sei mesi o sostituiti via via dalla pubblicazione del documento più recente. Anche l'andamento nel tempo dei risultati della gestione ha, infatti, una valenza informativa a nostro avviso da non sottovalutare.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Le attuali previsioni sull'informativa sono molto ampie e rispetto alle stesse valgono gli obblighi di archiviazione di cui all'art. 8.</p>
145	ANIA	24	6	Si chiede di eliminare l'obbligo di pubblicazione del prospetto e del	Proposta parzialmente accolta.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>rendiconto periodico degli OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni dei contratti in quanto obbligo già assolto dalle rispettive case e la doppia pubblicazione potrebbe generare, seppur per periodi temporali limitati, disallineamenti delle informazioni dovuti ai tempi tecnici di pubblicazione.</p> <p>Qualora fosse invece ritenuto necessario assolvere a tale obbligo si chiede se inserire un link di rimando al sito della casa emittente l'OICR sia da considerarsi modalità conforme al dettato normativo.</p> <p>Viene introdotto l'obbligo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia dei prospetti e rendiconti periodici relativi ai fondi, interni ed esterni, di ramo III entro sessanta giorni dalla chiusura del loro periodo di osservazione.</p> <p>Il presente obbligo non è previsto dall'attuale articolo 26, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 35/2010. Contestualmente, la Circolare 474/D del 21 febbraio 2002 - Sezione 1 paragrafo 5 - prescrive la redazione del prospetto e del rendiconto periodico di ciascun fondo interno di ramo III entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione e la loro certificazione da parte della società di revisione ed invio all'Autorità di Vigilanza entro trenta giorni dalla loro redazione.</p>	<p>Il testo del regolamento è stato modificato al fine di permettere all'impresa di assolvere l'obbligo tramite un rimando al sito della casa emittente.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				Al fine di rendere coerenti le tempistiche di certificazione ed invio ad IVASS a quelle di pubblicazione sul sito internet di tali prospetti/rendiconti, si richiede di modificare i termini di pubblicazione proposti nell'articolo 24 comma 6 da sessanta a novanta giorni.	
146	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	24	6	Si chiede di precisare nell'ambito della disposizione, in analogia con quanto attualmente previsto dall'articolo 26 del Regolamento 35/2010, che l'obbligo di pubblicazione del rendiconto periodico di un OICR esterno cui siano collegate le prestazioni si considera assolto se tale rendiconto è comunque altrimenti pubblicato (anche da soggetti diversi dall'impresa di assicurazione, come il gestore dell'OICR).	Proposta parzialmente accolta. Vedi risoluzione al commento n. 145.
147	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	24	7	Si chiede di precisare nell'ambito della disposizione, in coerenza con quanto attualmente previsto dall'articolo 26 del Regolamento 35/2010, che l'obbligo di pubblicazione del valore della quota o azione di un OICR esterno cui siano collegate le prestazioni si considera assolto se tale valore è comunque pubblicato (anche da soggetti diversi dall'impresa di assicurazione, come il gestore dell'OICR).	Proposta parzialmente accolta. Vedi risoluzione al commento n. 145.
148	ANIA	24	7	Si chiede conferma del fatto che per tale onere di pubblicazione sul sito internet	Proposta parzialmente accolta. Vedi risoluzione al commento n. 145.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				possa ritenersi sufficiente un link alla pagina delle quotazioni del sito dell'OICR se redatta in lingua italiana in quanto si ritiene che tale soluzione garantisca comunque un idoneo ed adeguato livello di informativa per il contraente.	
149	ANIA	24	10	Si chiede conferma del fatto che la richiesta del contraente debba avvenire in forma scritta (lettera cartacea, e-mail, e-mail pec) per poter garantire il rispetto dei termini di risposta e poter verificare che la richiesta pervenga dal soggetto legittimato (contraente). Si chiede di modificare il termine allineandolo al termine di venti giorni previsto dall'art. 7, comma 1.	Proposte accolte. Il regolamento è conseguentemente modificato.
150	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	24	10	1. Si chiede conferma che il diritto a richiedere i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato nozionale di cento euro si riferisce esclusivamente a prodotti INDEX LINKED di cui al precedente comma 8. 2. Inoltre per l'ipotesi in cui il contraente richieda le informazioni indicate al comma 10 per iscritto (anche avvalendosi delle aree di contatto dei Siti Internet) chiediamo di assimilare i tempi di riscontro ai termini previsti dall'art. 11 (20 gg giorni lavorativi).	1.L'osservazione non necessita di modifiche al testo. Si conferma l'interpretazione proposta. 2. Proposta accolta. Il testo del regolamento è conseguentemente modificato con l'allineamento al termine di venti giorni di cui all'articolo 7.
151	ANIA	25	1	Si chiede di sostituire la parola "consegna" con la parola "trasmette".	Proposta accolta. Il testo del regolamento è conseguentemente

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					modificato.
152	ANIA	25	6	<p>1. Si chiede conferma che, con riferimento all' „importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell'assicurato nell'anno di riferimento“ si intenda l'importo dei costi legati allo strumento finanziario (diverso dalla gestione separata e dall'OICR esterno): ad esempio, nel caso del fondo interno, si intenda la commissione di gestione del fondo interno. Tale importo sembra equiparabile a quanto si richiede di esporre per le gestioni separate (valore trattenuto di cui al comma 2) e per gli OICR (lettera f) stessa „per i contratti direttamente collegati ad OICR, il numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell'anno di riferimento“). In ogni caso, si chiede di chiarire i costi di cui alla lett. f). Inoltre si richiede se il costo della distribuzione di cui alla lett. F) possa essere indicato in valore percentuale, come desunto dall'accordo di distribuzione.</p> <p>2. Si chiede di sostituire l'obbligo di consegna dell'estratto conto da “entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare” a “entro il 31 maggio di ogni anno”. La richiesta deriva dalla impossibilità di ottenere nei primi mesi dell'anno dati</p>	<p>1. L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 25, comma 6, lettera f), l'estratto conto annuale contiene evidenza dell'importo di tutti i costi a carico del singolo profilo assicurato nell'anno di riferimento, che non sono legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante. I costi vengono effettivamente imputati al contraente anche tramite trattenute di quote secondo quanto previsto dal contratto. Per l'altro aspetto, si conferma l'interpretazione proposta.</p> <p>2. Proposta accolta.</p> <p>Il regolamento è conseguentemente modificato.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				ufficiali aggiornati da parte delle società di gestione, in quanto i loro bilanci non sono pubblicati in tempo utile.	
153	ANIA	25	8	<p>1. Si chiede di avere maggiori dettagli in merito a quanto debba essere allegato nell'estratto conto con riferimento ai dati periodici dei sottostanti. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contenuto del comma va interpretato nel senso che all'estratto conto vada allegata la Sezione "Qual è lo storico dei rendimenti del prodotto assicurativo?" del DIP Aggiuntivo IBIP? - per i clienti già in portafoglio che fino all'anno scorso hanno ricevuto la Parte II del Prospetto d'Offerta o la Sezione F della Nota informativa e non hanno mai avuto il DIP Aggiuntivo cosa si dovrà allegare? <p>2. Non è chiaro quali sono i dati periodici che devono essere aggiornati e comunicati.</p> <p>3. Per i prodotti con sottostante fondi esterni / OICR (unit e multiramo), si richiede qualora fosse ancora necessario</p>	<p>1. L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>La sezione relativa allo storico dei rendimenti è stata eliminata dal DIP Aggiuntivo IBIP per tutte le tipologie di prestazioni. Con riferimento alla normativa IVASS, quanto previsto dal presente regolamento sostituisce la disciplina di cui al Regolamento ISVAP n. 35 del 2010 anche con riferimento agli allegati da inviare con estratto conto.</p> <p>2. L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>La disposizione in oggetto preserva l'applicabilità di disposizioni aggiuntive in vigore che non sono di matrice IVASS che sono richiamate tramite rinvio generale.</p> <p>3. L'osservazione non necessita di modifiche al testo. V. risoluzione al punto 1.a).</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>pubblicare le informazioni storiche su tutti i fondi collegabili al prodotto se è possibile prevedere modalità alternative all'allegato inviato direttamente nell'estratto conto (es. link al sito della compagnia).</p> <p>4. Unitamente all'informativa di cui ai commi 6 e 7, l'impresa consegna anche l'aggiornamento dei dati periodici previsti dalla normativa vigente; si richiede di eliminare la consegna dell'aggiornamento dei dati periodici unitamente all'invio dell'informativa di cui ai commi 6 e 7 in quanto i dati a contenuto finanziario aggiornati sono contenuti nei KID e sempre disponibili sul sito internet dell'impresa.</p> <p>5. Si chiede conferma che l'aggiornamento dei dati periodici previsti dalla normativa (allegato 4) da rendere in allegato a ciascun estratto conto a partire dall'entrata in vigore del nuovo regolamento si riferisca solo agli stessi dati di cui all'allegato 4, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tassi di rendimento realizzati dalla gestione separata (ultimi 5 anni), o (in presenza di un "fondo utili") tassi di rendimento realizzati dalla gestione separata prima e dopo l'attribuzione del "fondo utili" • dati storici di performance (ultimi 5 	<p>4. Proposta non accolta. V. risoluzione al punto 2.</p> <p>5. L'osservazione non necessita di modifiche al testo. V. risoluzione al punto 1.a) e 1b).</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>anni) del fondo interno, del paniere di OICR o dell'indice azionario di riferimento</p> <p>Fino ad ora si faceva riferimento a quanto indicato al Punto 25 dell'Allegato 8 alla Circolare ISVAP 551/D del 1 marzo 2005 che indicava precisamente di trasmettere l'estratto conto unitamente all'aggiornamento dei dati storici di cui alla sezione F della Nota informativa e alla sezione 6 della Scheda sintetica.</p> <p>Si chiede di chiarire cosa si intenda con la dicitura "dati periodici previsti dalla normativa vigente" considerando che il presente Documento di Consultazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispetto al DIP aggiuntivo IBIPS prevede unicamente una rappresentazione dei dati storici di performance dei fondi interni/OICR degli ultimi 5 anni; • abroga la Sezione F dell'Allegato 8 ex Circolare ISVAP n.551/2005 che conteneva i dati storici relativi ai fondi interni/OICR da aggiornare annualmente in occasione dell'estratto conto. 	
154	Altroconsumo	26	1,2	<p>La soglia del 30% indicata nei due commi citata appare troppo ampia. Andrebbe, a nostro avviso, ridotta perlomeno al 20% per garantire maggiore tutela ai clienti.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>L'IVASS valuterà eventuali variazioni della soglia anche sulla base del profilo di rischio e avvierà dei contatti con le imprese per verificare la possibilità di</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					ridurre la soglia.
155	ANIA	26	1,2	Si chiede conferma che, al di là della modifica testuale, che fa ora riferimento all'ammontare del premio, o di una sua parte, che finanzia tale prestazione, mentre nel Reg. 35/2010 faceva riferimento all'ammontare complessivo dei premi investiti, l'applicazione della previsione sia immutata.	L'interpretazione non è confermata. Per taluni prodotti assicurativi (come i prodotti multiramo) è necessario che l'impresa fornisca al contraente evidenza della riduzione di valore con riferimento all'ammontare del premio che finanzia una specifica prestazione.
156	ANIA	26	3	Si chiede di eliminare l'obbligo in capo alla compagnia di trasmettere all'IVASS le comunicazioni sulle perdite.	Proposta non accolta. La trasmissione all'IVASS delle comunicazione di cui ai commi 1 e 2 della norma è necessaria per esigenze di vigilanza, oltrechè ai fini dell'esercizio dei poteri di intervento previsti dal Regolamento (UE) 1286/2014.
157	ABI	27		Il primo comma dell'articolo 49 stabilisce l'entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento al 1° gennaio 2019. In un'ottica di sinergia per le compagnie che realizzano sia prodotti vita che danni e, al fine di evitare di ingenerare confusione per i clienti, che nel caso di prodotti PPI dovrebbero ricevere al 1 ottobre il DIP Danni ma non il DIP Vita (in vigore dal 1 gennaio 2019) e garantire nello stesso tempo una completo ed adeguato set informativo sui prodotti, soprattutto se "multirischi" (componente	Proposta non accolta. V. risoluzione al commento n. 74.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				danni + vita), si richiede di posticipare anche l'obbligo di consegna del DIP Danni al 1 gennaio 2019.	
158	ACB	27	1, lett. b	<p>Per quanto detto nelle osservazioni generali si può specificare che il DIP aggiuntivo contiene le informazioni integrative del DIP che devono essere fornite ai potenziali contraenti a norma dell'art. 185 del CAP e che non sono già contemplate nel DIP, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relazione solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa assicurativa; - indicazioni relative all'impresa; - procedure reclami; - cosa fare in caso di sinistro; - casi di nullità; - decadenze; - legge applicabile; - termini di prescrizione. 	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Il DIP Danni, ovvero l'IPID previsto dalla direttiva IDD, ha caratteristiche di forma e contenuto immodificabili per tutti gli stati membri stabilite dalla normativa europea, compresa quella relativa alla sua lunghezza massima. Tale impostazione relativa alla lunghezza massima del documento base è prevista dal CAP anche per il DIP Vita.</p>
159	ANIA	27	2	Si ritiene che la previsione di un glossario dei termini autonomo rispetto alla restante documentazione contrattuale svolga la medesima funzione della disposizione relativa alle definizioni ora prevista dalla Lettera al mercato del 14 marzo u.s. come elemento necessario delle condizioni di assicurazione (Linee Guida Contratti semplici e chiari). Premesso ciò, si richiede di eliminare la lettera b) dell'art. 27 del presente Documento di Consultazione, dal momento che il glossario viene integrato	<p>Proposte accolte.</p> <p>V. risoluzioni ai commenti nn. 76 e 77.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>nelle condizioni di assicurazione, in modo da ridurre la numerosità dei documenti contrattuali facenti parte del set informativo, senza tuttavia ridurre il livello di trasparenza nei confronti dei contraenti. Si chiede conferma che, ferma la nuova definizione di set informativo, sia comunque possibile assemblare i diversi e separati documenti che lo compongono, anche sul sito web dell'impresa, permettendo una messa a disposizione unitaria e complessiva della documentazione d'offerta.</p> <p>Inoltre il punto c) fa riferimento al modulo di proposta o, ove non previsto, "la polizza", la quale non può essere considerata documento precontrattuale, anche facendo riferimento alla definizione all'art. 2 del documento di Consultazione n. 5/2018 di documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell'art. 1891 del Codice civile. Pertanto, si richiede di riformulare il punto c) nel seguente modo: "modulo di proposta, ove previsto".</p>	
160	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	27	2	<p>Tra i documenti precontrattuali insieme al DIP DANNI, al DIP AGGIUNTIVO DANNI e al modulo di proposta, sono previsti anche il "glossario dei termini" e la "polizza". Con riferimento alla "polizza", si osserva che si tratterebbe di un simple di polizza in bianco – e non potrebbe essere diversamente trattandosi di documento</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Il testo è conseguentemente modificato.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>precontrattuale – che intuitivamente non aiuterebbe il cliente nella comprensione dell’offerta assicurativa: se ne propone quindi l’eliminazione.</p> <p>In aggiunta a quanto sopra, si segnala la parziale incoerenza tra la previsione della polizza quale documento che compone il set informativo e la previsione del comma 2 lettera a) del successivo art. 28 (ai sensi del quale la polizza deve contenere una dichiarazione attestante la consegna dei documenti del set informativo – tra i quali in forza della formulazione dell’art. 27, comma 2, lett. c) vi è la polizza stessa).</p>	
161	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	27	2, lett. c)	<p>Si prega di eliminare il riferimento alla polizza, la quale ordinariamente costituisce il documento emesso dalla compagnia a seguito dell’acquisto del prodotto assicurativo.</p>	<p>Proposta accolta. V. risoluzione al commento n. 160.</p>
162	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	27	3, lett. a)	<p>Si chiede l’allineamento della norma all’analogia previsione relativa ai prodotti Vita di cui all’art. 10 ai sensi della quale tutti i documenti che compongono il set informativo – DIP compreso – debbano riportare la numerazione delle pagine e la data dell’ultimo aggiornamento dei dati in esso contenuti.</p> <p>In particolare quest’ultimo dato, se presente, risponderebbe sia ad una maggiore trasparenza informativa nei confronti del cliente sia alla migliore manutenzione da parte delle imprese delle</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Il DIP Danni, ovvero l’IPID previsto dalla direttiva IDD, ha forma e contenuto immodificabili, stabiliti per tutti gli Stati membri dalla normativa europea. IVASS non ha alcun potere regolamentare in merito.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				informazioni contenute nel set informativo, anche nell'ottica di quanto previsto dall'art.5, <i>Riesame e revisione</i> .	
163	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	27	3	<p>La numerazione individuale di ciascuno dei documenti di cui al set informativo, crea notevoli problematiche informatiche in sede redazionale. Considerato che molto spesso questi documenti sono raccolti in un unico file e che è prevista la consegna contestuale, si suggerisce di consentire l'opzione di un'unica numerazione per tutti i documenti, laddove il cliente sia fornito di un indice che gli indichi il numero complessivo di pagine che costituiscono ciascun documento.</p> <p>Si suggerisce di consentire l'utilizzo di termini in maiuscolo, in presenza di specifiche definizioni all'interno delle condizioni di polizza. Una specifica avvertenza andrebbe a tal riferimento inserita all'interno del documento.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>La disposizione è legata all'introduzione del concetto di "set informativo", costituito da documenti separati e scindibili, in superamento del precedente concetto di "Fascicolo informativo", inteso come contenitore virtuale unitario e inscindibile della documentazione precontrattuale.</p> <p>V. anche risoluzione al commento n. 77.</p>
164	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	27	3, lett. b)	<p>Si chiede conferma della correttezza dell'interpretazione concernente la consegna del set informativo derivante dalla lettura complessiva del documento di consultazione ai sensi della quale i singoli documenti che lo compongono, pur mantenuti distinti e separati tra loro con le opportune evidenze grafiche, possono essere consegnati <u>anche</u> in modo congiunto e unitario, cioè uniti tra di loro, lasciando alle imprese un'autonomia</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>V. risoluzione al commento n. 77.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				esecutiva in tale ambito.	
165	ANIA	27	4	<p>In considerazione delle peculiarità relative alle coperture assicurative contro la grandine e le avversità atmosferiche in agricoltura (ramo 9 – altri danni a beni) chiediamo che per tali forme siano previste opportune semplificazioni.</p> <p>Come è noto, infatti, i contratti di assicurazione dei rischi agricoli vengono stipulati sulla base delle indicazioni ministeriali e tramite associazioni di agricoltori (Cooperative, Consorzi di Difesa e CAA – Centri di Assistenza Agricola), che sono portatori di una conoscenza approfondita delle coperture assicurative e delle loro peculiarità, al punto da essere loro stessi a guidare le compagnie in merito alle condizioni da offrire. Inoltre, per quanto riguarda in particolare i Consorzi di Difesa, spesso nel loro stesso Statuto è già previsto l'obbligo di informare in modo adeguato i propri soci in merito alle condizioni assicurative contrattate con le imprese di assicurazione, con cui vengono sottoscritte apposite lettere di intesa.</p> <p>Del resto, è già prassi per molte associazioni, a inizio campagna assicurativa, informare gli agricoltori per mezzo di veri e propri "manuali" o fascicoli informativi che spiegano le condizioni assicurative, in cui vengono riportati esempi esplicativi sull'operatività delle</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>La Direttiva IDD prevede come unica esenzione dall'obbligo di fornire al cliente le informazioni contenute nell'IPID l'assicurazione dei grandi rischi.</p> <p>Per i contratti <i>tailor made</i> v. anche risoluzione al commento n. 2, numero 3.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>garanzie e sulle procedure da attivare per ottenere l'indennizzo in caso di sinistro. Tutta questa documentazione viene usualmente spedita direttamente alla residenza dell'agricoltore e le medesime informazioni vengono spesso riportate nel sito web dell'associazione.</p> <p>Segnaliamo, da ultimo, che anche l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Difesa (ASNACODI) si è sempre dichiarata favorevole alla massima semplificazione, in quanto nel concreto, dal punto di vista operativo, sarebbe quasi impossibile informare correttamente il cliente sulla base dei contenuti di una trattativa collettiva che può prevede rilevanti deroghe rispetto alla condizioni assicurative offerte inizialmente, deroghe che per esigenze di tempistica non potrebbero essere previste all'interno della documentazione informativa precontrattuale da consegnare prima della copertura del rischio.</p> <p>Si richiede inoltre la reintroduzione della modifica già inclusa nel documento di consultazione n. 10/2016 (art. 30, comma 3), che prevedeva l'esenzione per i contratti oggetto di specifica trattativa individuale, estendendola non solo alle persone giuridiche, come era previsto dal suddetto comma 3, bensì anche alle</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>persone fisiche, alle società di persone e ai professionisti che sottoscrivano un contratto a trattativa individuale. Rileviamo, infatti, che in tali ultime fattispecie, in caso di negoziazione dei contenuti del contratto, non sia né possibile né di alcuna utilità per l'assicurando predisporre in via preliminare un DIP standardizzato su di una combinazione di garanzie che l'assicurando stesso contribuisce - o direttamente o tramite un broker/altro intermediario - a modellare "su misura" in base alle proprie esigenze specifiche nella fase antecedente alla sottoscrizione (c.d. prodotti "tailor made").</p> <p>Infine, si rileva che per i rischi oggetto di coperture assicurative concluse in base alla normativa di cui al Codice degli Appalti la predisposizione di un DIP e di un DIP aggiuntivo appare del tutto ripetitiva ed inutile.</p> <p>Pertanto, il testo del comma in esame potrebbe essere il seguente. <i>"In deroga ai commi 1 e 2, per i contratti che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) coprono i grandi rischi;</i> <i>b) sono oggetto di trattativa specifica sul contenuto normativo delle garanzie assicurative, o diretta da parte del soggetto che intende sottoscrivere la copertura assicurativa oppure tramite un intermediario di cui all'art. 109 comma 2 lettera b) del Codice, da lui</i> 	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p><i>nominato con apposito atto scritto;</i></p> <p><i>c) relativi a rischi agricoli stipulati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e ai relativi contratti integrativi;</i></p> <p><i>d) relativi ai rischi stipulati in base ad una procedura di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, sono consegnate al cliente solo le condizioni di assicurazione”.</i></p>	
166	DLA Piper	27	4	Al comma 4 dell'art. 27 è riproposta l'esenzione dalla consegna del set informativo rispetto ai contratti che coprono i grandi rischi. Si chiede di reintrodurre la medesima esenzione prevista dal Reg. 35/2010 rispetto ai rischi agricoli stipulati in forma collettiva ai sensi del dlgs 102/2004.	Proposta non accolta. V. risoluzione al commento n. 165.
167	Euler Hermes S.A.	27	4	Il comma 4 dell' articolo 27 dello schema di regolamento n. 6 del 2018 prevede che “In deroga ai commi 1 e 2 , per i contratti che coprono i grandi rischi sono consegnati al cliente solo le condizioni di assicurazione. “ In relazione al comma 4 dell'art. 27 dello schema di regolamento sopra menzionato, si osserva che l'esenzione suindicata possa essere intesa quale disposizione di chiusura riferibile ad ogni obbligo e quindi applicarsi anche alle ipotesi in cui il Cliente/Contraente in relazione al settore	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. V. risoluzione al commento n. 165.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>dell'assicurazione dei grandi rischi, sia una Micro Impresa* – come da definizione del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla GU n. 238 del 12 ottobre 2005 - e ciò anche in coerenza con gli articoli 120 e 121 ter del Nuovo Codice delle assicurazioni private.</p> <p>*La figura della Micro Impresa è presente nel Codice del Consumo - Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche– articolo 18 , lettera d- bis) e viene intesa come “ . . . le entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro . . . “</p>	
168	ANIA	27	5	<p>Nel caso di un unico prodotto assicurativo caratterizzato da un'ampia pluralità di garanzie, suddivise in “pacchetti” (nel seguito “moduli assicurativi”), acquistabili anche in momenti successivi alla sottoscrizione, l'interpretazione meramente letterale della norma in parola comporterebbe l'obbligo di predisporre un unico DIP base danni e un unico DIP aggiuntivo danni per tutte le garanzie presenti nel prodotto.</p> <p>Sulla base di tale lettura verrebbero</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>La redazione e consegna al potenziale contraente di tanti modelli informativi, sia base che aggiuntivi, per quante sono le garanzie danni abbinata in un unico prodotto, anziché di un unico modello base e di un unico modello aggiuntivo comprensivi di tutte le garanzie offerte ed acquistabili dal potenziale contraente, non è in linea con l'obiettivo di semplificazione sotteso alla disposizione in commento.</p> <p>Anche a livello normativo europeo, il DIP deve</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>prospettate al cliente, nella fase precontrattuale, tutte le garanzie acquistabili per la fattispecie in esame. Relativamente a tale impostazione osserviamo quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) <i>ai clienti interessati a tutti i moduli assicurativi o alla maggioranza di essi</i> verrebbe consegnato un DIP base danni che, dato il limite massimo di 3 pagine in formato A4 per la versione stampabile, potrebbe risultare eccessivamente sintetico; (ii) <i>ai clienti interessati a uno o pochi moduli assicurativi</i>, verrebbe consegnato un DIP base danni unico e un DIP aggiuntivo danni unico, nonché in corso di contratto trasmesse le informative sui relativi aggiornamenti o modifiche, anche relativamente a moduli assicurativi ai quali il cliente non è interessato. <p>Tanto premesso, nel presupposto di aderire a un'interpretazione sostanziale della norma in parola, con riferimento a prodotti assicurativi come sopra descritti, si ritiene che gli obiettivi di trasparenza della Direttiva IDD e della normativa di recepimento nazionale della stessa potrebbero essere raggiunti anche operando come segue:</p>	<p>descrivere tutte le garanzie del prodotto, unitariamente inteso. Pertanto, ove non siano configurabili come prodotti a sè stanti ancorchè venduti in un unico contesto negoziale, i c.d. "moduli assicurativi" devono essere rappresentati in un unico DIP (sia base che aggiuntivo) anche ai fini della pubblicazione sul sito. Tuttavia, rispetto al singolo cliente, la norma prevede l'obbligo di consegna del DIP rispetto al prodotto "sottoscritto". Pertanto, non è escluso che con riferimento al singolo cliente sia consegnato prima della sottoscrizione un DIP (base e aggiuntivo) recante le informazioni relative alle sole coperture che si intende sottoscrivere.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<ul style="list-style-type: none"> - predisporre un DIP base danni e un DIP aggiuntivo danni per ciascun modulo assicurativo; - in base all'interesse e alla scelta effettuata dal cliente in fase di negoziazione, consegnare a quest'ultimo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ i DIP base danni dei moduli assicurativi ai quali è interessato; ✓ i DIP aggiuntivi danni dei moduli assicurativi ai quali è interessato. <p>Anche tale impostazione, infatti, sembrerebbe rispettosa dell'interesse del cliente in termini di informativa. Ciò poiché, in definitiva, il cliente riceverebbe comunque le informazioni necessarie e previste dalla normativa, relativamente però ai soli moduli assicurativi cui è interessato. In tal modo, inoltre, in corso di contratto il cliente riceverebbe gli eventuali aggiornamenti o modifiche solo in relazione ai moduli acquistati e, in caso di acquisto di ulteriori moduli assicurativi, riceverebbe un'informativa aggiornata e specifica. Si chiede conferma che tale interpretazione sostanziale sia comunque coerente con la norma in parola.</p>	
169	ACB	27	5	Non si comprende se, nel caso in cui sono abbinati più garanzie relative a prodotti danni da parte di imprese differenti;	L'osservazione non necessita di modifiche al testo.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				sarebbe opportune chiarire se questo significa che il DIP potrebbe anche essere più lungo di 2/3 fogli formato A4 ed essere difforme da quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione dell'11 agosto 2017, o se ciò significhi che posso raddoppiare le pagine.	In presenza di più imprese è redatto un unico DIP non le medesime caratteristiche.
170	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	27	6	<p>Alla lettera la norma sembra doversi interpretare nel senso che le imprese devono provvedere alla pubblicazione di tutti i set informativi di tutti i prodotti danni commercializzati, comprensivi di tutte le diverse edizioni di ogni singolo prodotto in relazione alle quali vi sono contratti in essere (ad esempio, in relazione allo stesso prodotto Infortuni commercializzato dall'impresa, dovranno essere pubblicati sul sito internet dell'impresa tutte le diverse edizioni fino a quando sussistano ancora contratti assicurativi in corso).</p> <p>Una simile interpretazione non sembra però in linea con la finalità di semplificare l'accesso al sito internet dell'impresa e di fornire un'informazione "<i>chiara e visibile</i>" come ribadito al successivo art. 41.</p> <p>In linea con quanto già previsto dall'attuale normativa in materia di prodotti danni, ampliandone però la portata e l'efficacia informativa, si propone di rendere il sito internet uno strumento destinato a far conoscere l'offerta assicurativa vigente al</p>	<p>Proposta accolta. V. risoluzione al commento n. 78.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>momento, in modo da poterla così confrontare con quelle delle altre imprese. In presenza di diverse edizioni di uno stesso prodotto, infatti, i clienti avrebbero non poche difficoltà nell'individuazione del prodotto effettivamente "in corso".</p> <p>Lo strumento per consentire l'archiviazione storica dei prodotti dell'impresa e rispondere quindi all'esigenza di informativa e comunicazione con i propri assicurati (<i>one to one</i>) è rappresentato invece dall'<i>home insurance</i>, strumento peraltro fortemente incentivato dall'emananda normativa regolamentare.</p> <p><u>Si propone pertanto di sostituire il comma 6 con la seguente formulazione: "L'impresa pubblica nel proprio sito internet, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 (Riesame e revisione), l'ultima edizione rivista e aggiornata del set informativo di tutti i prodotti danni standardizzati attualmente in commercio, intendendosi per tali quei prodotti in corso di vendita.</u></p>	
171	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	27	6	<p>Si rinvia alle osservazioni generali per quanto concerne le ragioni per le quali l'estensione dell'obbligo di pubblicazione alle imprese comunitarie è illegittimo.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. V. risoluzione al commento n. 21.</p>
172	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	27	6	<p>Si chiede di escludere l'obbligo di pubblicazione sul sito internet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le polizze collettive, nella misura in cui l'adesione/messa in copertura degli assicurati non sia aperta al mercato ma sia 	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>L'obbligo di pubblicazione riguarda i soli prodotti standardizzati disponibili sul mercato e offerti a una</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>invece riservata ad una determinata popolazione assicurata (es. i dirigenti di una determinata azienda, i dipendenti di aziende aderenti ad una determinata cassa intersettoriale etc.). Trattasi infatti di prodotti chiusi al mercato, dedicati ad un preciso mercato B2B, che non coinvolgono consumatori e che contengono coperture appositamente disegnate per un determinato contraente (ad es. sulla base dei CCNL applicabili);</p> <p>- per le polizze c.d. tailor made, anche individuali, in quanto le condizioni vengono predisposte ah hoc per un determinato contraente o gruppo chiuso di contraenti.</p> <p>In alternativa, si chiede di limitare l'obbligo ai soli prodotti standardizzati effettivamente aperti alla commercializzazione al pubblico e non destinati ad una determinata popolazione chiusa di assicurati.</p>	<p>collettività indistinta di potenziali contraenti.</p> <p>Per i contratti <i>tailor made</i>, v. anche risoluzione al commento n. 2, numero 3.</p>
173	ANIA	27	6	<p>Chiediamo di prevedere la pubblicazione sul sito internet del set informativo per ogni prodotto sino alla sua commercializzazione e non sino alla durata dei contratti stipulati. L'impostazione prospettata, infatti, comporterebbe un appesantimento eccessivo della documentazione consultabile tramite sito internet, e soprattutto si creerebbe confusione tra i prodotti effettivamente in commercio e quelli non più disponibili.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>V. risoluzione al commento n. 78.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>Il sito risulterebbe congestionato da documenti di prodotti non più commercializzati (si pensi a fattispecie potenzialmente pluridecennali come contratti "a vita intera" o rendite vitalizie differite reversibili su un secondo soggetto) tra i quali il contraente non sarebbe in grado di individuare quello relativo alla propria posizione assicurativa. Peraltro, si ritiene che la previsione in parola sia già assolta mettendo a disposizione del cliente la possibilità di consultare il suo set informative e il contratto stipulato nell'area riservata.</p> <p>Si chiede di prevedere al presente articolo, l'esclusione dagli obblighi di pubblicazione dei "...documenti di cui ai commi 1 e 2" per tutte le fattispecie previste all'articolo 45. Si pensi ad esempio alle coperture relative ai grandi rischi per i quali tale pubblicizzazione non avrebbe effettiva utilità aggiuntiva per i soggetti assicurati, in possesso delle condizioni di assicurazione che hanno contribuito loro stessi a modellare.</p>	
174	AWP	27	6	<p>Nel caso in cui la Compagnia proponga prodotti modulari e la composizione del prodotto finale avvenga una volta selezionate le singole componenti, con quali modalità è opportuno predisporre i documenti Dip e Dip aggiuntivo?</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo. V. anche risoluzione al commento n. 168.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>Sono corrette le impostazioni secondo le quali la Compagnia predispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un set informativo per singola garanzia in modo che il cliente possa venire a conoscenza separatamente dei contenuti di ciascuna garanzia prima dell'acquisto ? - un DIP Danni e un DIP Danni aggiuntivo con tutte le opzioni disponibili e il cliente individua la sezione applicabile in base ai moduli selezionati. 	
175	ANIA	28	1	<p>1. Si chiede di eliminare le avvertenze inerenti le conseguenze delle dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, in quanto già collocate nei DIP Aggiuntivi (oltre che Multirischi, Allegato 3, anche Danni e R.C. Auto allegati 5 e 6, sezione "Che obblighi ho?" di cui all'art 29, comma 7, lett. f).</p> <p>2. Inoltre di norma tali conseguenze sono indicate anche nelle condizioni di assicurazione che evidenziano gli effetti di tali dichiarazioni ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. In aggiunta, quanto previsto alla lettera b) punto i) per le coperture per il caso di morte o altre coperture che richiedano informazioni sullo stato di salute dell'assicurando è già richiamato nel DIP</p>	<p>1. Proposta non accolta. L'inserimento di tale avvertenza nei modelli informativi precontrattuali non ne rende superflua la presenza nel documento di polizza (v. art. 11).</p> <p>2. Proposta non accolta. Il DIP aggiuntivo Danni (ma anche il DIP aggiuntivo Vita) già fa (indiretto) riferimento alle avvertenze in parola poiché è indicato l'invito a leggere attentamente le avvertenze contenute in proposta.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>Aggiuntivo (vedasi art. 29 comma 8 lettera b). Di conseguenza, appare senz'altro preferibile che anche l'avvertenza di cui all'art. 28 comma 1 lettera b) punto ii) sia inserita nel DIP Aggiuntivo così come l'avvertenza di cui al punto i), per uniformità di materia trattata, eliminando l'avvertenza dalla polizza.</p>	
176	ANIA	28	2	<p>Si richiede di eliminare la previsione recata dall'art. 28, comma 2, lett. b) secondo cui vanno indicati anche in polizza la periodicità e mezzi di pagamento del premio.</p> <p>Tali indicazioni sono infatti già incluse - in quanto informazioni da fornire ai clienti in fase precontrattuale, nei DIP Aggiuntivi (oltre che Multirischi, allegato 3, anche Danni e R.C. Auto allegati 5 e 6, sezione "Quando e come devo pagare?" di cui all'art 29, comma 7, lett. g).</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>La disposizione è in linea di continuità con il Regolamento 35 del 2010 (art. 32, comma 3).</p>
177	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	28	2, lett. a) – 3	<p>A fronte delle previsioni in esame (ai sensi delle quali il modulo di adesione dei contratti in forma collettiva deve contenere la dichiarazione attestante la consegna dei documenti del set informativo), resta priva di valore l'informativa richiesta alla lettera a) del comma 3 dell'art. 9, che si chiede pertanto di eliminare.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>L'indicazione nel modulo di adesione dei documenti che l'aderente ha diritto di ricevere dall'impresa (art. 9, comma 3, lettera a) è elemento qualificante della nuova disciplina dettata per le polizze collettive.</p> <p>Si ritiene invece di eliminare la dichiarazione di cui all'art. 28, comma 2, lettera a), dettata per la polizza ed estesa al modulo di adesione per effetto del comma 3 del medesimo articolo, modificando quest'ultimo come segue: "3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2, lettera</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					<i>a), si applicano anche al modulo di adesione dei contratti in forma collettiva“.</i>
178	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	28		Si consiglia di mutare il riferimento alla polizza con “condizioni di assicurazione”, essendo la polizza prova del contratto concluso, mentre l’articolo si riferisce ad informativa precontrattuale.	L’osservazione non necessita di modifiche al testo. La disposizione è riferita, in linea di continuità con il Regolamento 35 del 2010 (art. 32), alla polizza.
179	VERTI ASSICURAZIONI	28	2 a)	L’articolo, con l’esplicito adempimento riportante la sottoscrizione da parte del contraente di un’apposita dichiarazione contenuta nella Polizza, sembrerebbe essere incongruente con i dettami dell’art. 73 del Documento in consultazione n. 5/2018 che ne sancisce la non obbligatorietà.	Proposta parzialmente accolta. V. risoluzione al commento n. 177.
180	AIBA	29		Valgono le considerazioni espresse rispetto all’art. 15	Proposta non accolta. V. risoluzione al commento n. 97.
181	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	29	1	Considerata la funzione del DIP (in coordinamento con il DIP Aggiuntivo) di agevolare – in forma riassuntiva - la comprensione delle principali caratteristiche del prodotto assicurativo, si consiglia di modificare la parte finale del primo periodo come segue: “necessarie affinché il contraente e l’assicurato possano acquisire conoscenza delle principali caratteristiche del prodotto”. Diversamente, il DIP ed il DIP Aggiuntivo finirebbero col costituire una mera riscrittura dei contenuti del prodotto (in probabile conflitto con le norme della	Proposta non accolta. V. risoluzione al commento n. 97.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>Direttiva di riferimento); ciò che comporterebbe anche un notevole appesantimento della redazione dei predetti documenti, laddove si intenda riprendere tutte le singole limitazioni sparse nei testi di polizza (ad esempio nelle singole definizioni).</p> <p>Si suggerisce di consentire l'utilizzo di termini in maiuscolo, in presenza di specifiche definizioni all'interno delle condizioni di polizza. Una specifica avvertenza andrebbe a tal riferimento inserita all'interno del documento.</p>	
182	ANIA	29	5	<p>In linea con i principali obiettivi perseguiti dall'Istituto nella revisione dell'informativa precontrattuale attraverso la predisposizione di nuovi documenti semplificati, si chiede che nei DIP Danni e R.C. Auto Aggiuntivi le informazioni relative alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell'Impresa siano consultabili direttamente sul sito internet rinviando ad un link, sulla base di quanto già previsto del Documento di Consultazione IVASS n. 3 del 30 agosto 2017, sulla base di un'analogia osservazione del mercato che l'Istituto aveva ritenuto di accogliere.</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>La disposizione in commento stabilisce che le informazioni relative alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell'impresa vanno riportate secondo le indicazioni di cui all'allegato 5 (DIP aggiuntivo Danni) o 6 (DIP aggiuntivo R.C. auto), i quali forniscono al riguardo la seguente istruzione: <i>“Fare rinvio alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) di cui all'articolo 47-septies del CAP disponibile sul sito internet dell'impresa (Indicare il link al sito),”</i>.</p>
183	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	29	5, lett. a)	<p>Considerata la funzione del DIP (in coordinamento con il DIP Aggiuntivo) di agevolare – in forma riassuntiva – la comprensione delle principali</p>	<p>Proposta non accolta. V. risoluzione al commento n. 97.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>caratteristiche del prodotto assicurativo, si consiglia di modificare la parte finale del paragrafo come segue: “per aiutare il potenziale contraente a capire gli elementi principali relativi alle caratteristiche del prodotto ed agli obblighi contrattuali, nonché la situazione patrimoniale dell'impresa”. Si rinvia per le motivazioni alle spiegazioni in commento all'articolo 15 comma 1.</p>	
184	VERTI ASSICURAZIONI	29	2 Allegato 6	<p>Box informativo intitolato “Quali costi devo sostenere”? La compilazione del punto “Costi di intermediazione” con l'importo provvigionale medio rischia di generare maggiore confusione per l'assicurando. Inoltre tale informazione è riportata sul preventivo e sulla polizza con il valore puntuale (e non valore medio) di provvigioni percepite dall'intermediario specifiche per il contratto del cliente. Si propone di eliminare il riquadro.</p>	<p>Proposta non accolta. V. risoluzione al commento n. 185.</p>
185	ANIA	29	7	<p>1. Si chiede di eliminare la sezione “Quali costi devo sostenere?” riportata nei DIP Aggiuntivi Danni, R.C. Auto e multirischi, allegati 3, 5 e 6, per evitare l'onere, che non sembra rispondente ad un principio di proporzionalità per i contratti danni, di inserire l'informazione relativa ai costi di intermediazione, visto che gli stessi sono già oggetto di specifica documentazione nell'ambito dell'Allegato 4 al Doc. 5/2018 (ex modulo 7b), oltre ad essere riportati in</p>	<p>1. Proposta non accolta.</p> <p>I costi provvigionali <u>medi</u> erano già indicati, a norma del Reg. 35/2010, nella Nota informativa e, nel caso di collettive, anche nel modulo di adesione delle <u>polizze vita (sia PPI che non PPI) e delle polizze danni (solo PPI)</u>. L'indicazione ora della medesima voce anche per le <u>polizze danni non PPI e per quelle R.C. auto</u>, risponde all'esigenza di garantire alla platea indistinta di potenziali contraenti una tutela informativa</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>forma puntuale sia in polizza che in quietanza, mentre stanti le linee guida negli allegati 3, 5 e 6, l'informazione inserita nel DIP Aggiuntivo sarebbe riferita ad un valore medio. Tale informativa, potrebbe pertanto risultare - oltre che di scarsa utilità - anche non corretta per l'utenza assicurativa. Da tener presente infine, che le provvigioni relative all'assicurazione R.C. Auto vanno indicate anche nei preventivi di premio elaborati dai "punti vendita" e dalle imprese, in base al Regolamento ISVAP n. 23/2008.</p> <p>2. Si richiede nuovamente, inoltre, la possibilità di rinviare in via eccezionale alle condizioni di assicurazione per i prodotti molto complessi, soprattutto le polizze danni multirischio, per i quali l'elencazione tassativa e integrale delle varie esclusioni potrebbe richiedere molte pagine, appesantendo l'informativa a discapito dei clienti destinatari della stessa. Si potrebbe prevedere, a tal proposito, la possibilità per l'impresa di indicare nel DIP aggiuntivo le esclusioni rilevanti rinviando alle condizioni per le ulteriori esclusioni.</p>	<p>completa e omogenea ed è funzionale alla vigilanza sui prodotti.</p> <p>Tale informativa non è confondibile con quella concernente i costi provvigionali indicati nel preventivo, nonchè nel modulo di polizza dei contratti individuali e nel modulo di adesione di quelli collettivi, in quanto in tali casi si tratta delle provvigioni <u>effettive</u>, calcolate con riferimento a un contraente ancora potenziale ma specificamente individuato, nell'ambito di una fase pur sempre precontrattuale ma caratterizzata da uno stadio più avanzato di negoziazione.</p> <p>2. Proposta non accolta.</p> <p>L'indicazione nel DIP aggiuntivo di tutte le esclusioni non riportate tra quelle principali indicate nel DIP base è necessaria per una conoscenza completa del prodotto fin dalla lettura dei documenti precontrattuali ed è stimolo alla ideazione di prodotti lineari e comprensibili.</p>
186	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	29		In ottica di semplificazione si suggerisce di eliminare le sezioni a), e), e j) in quanto scarsamente utili in ambito Danni (tra l'altro il punto e) sarebbe da compilare molto	Proposta non accolta. V. risoluzioni rispettivamente ai commenti nn. 268, 185 e 290.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
			7	raramente). In questo modo la struttura tornerebbe ad essere abbastanza simile a quella del DIP, facilitando il Cliente nel passaggio da un documento all'altro per la lettura delle informazioni.	
187	ANIA	29	9	Si chiede di chiarire il rimando all'art. 15 comma 9 dello stesso Regolamento, riferito al DIP Vita.	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Il rimando all'art. 15, comma 9, relativo alle ulteriori sezioni che il DIP aggiuntivo Vita contiene rispetto a quelle indicate nel DIP Vita, si giustifica per motivare la presenza, anche nel DIP aggiuntivo Danni e nel DIP aggiuntivo R.C auto, di sezioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP Danni, e che sono le medesime di quelle già indicate - appunto - nell'articolo 15, comma 9 («A chi è rivolto questo prodotto?», «Quali costi devo sostenere?», «Da chi posso comprare questo prodotto?», «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?», «Regime fiscale»).</p>
188	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	29	8	Per semplificare la struttura del DIP AGGIUNTIVO e renderla più simile al DIP si suggerisce eliminare le avvertenze previste dal comma 8, in considerazione anche del fatto che si tratta di indicazioni già presenti nelle condizioni di assicurazione o nella polizza.	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Le avvertenze sono riportate in coda ai modelli e non ne alterano la sostanziale omogeneità di struttura rispetto ai modelli base. Scopo dei modelli informativi precontrattuali è proprio quello di compendiare per il potenziale contraente in modo chiaro e comprensibile il contenuto delle condizioni contrattuali.</p>
				Al fine di semplificare la struttura della modulistica si chiede l'eliminazione delle ulteriori sezioni ora previste per il DIP AGGIUNTIVO DANNI e il DIP	<p>Proposta non accolta.</p> <p>L'articolazione in sezioni del DIP Danni e il contenuto delle relative rubriche non sono modificabili in quanto</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
189	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	29	9	AGGIUNTIVO RCA, (per le quali tra l'altro viene fatto rinvio all'art. 15, co.9, lett. a), b) e c) del presente schema di regolamento che riguarda il DIP AGGIUNTIVO VITA, generando anche poca chiarezza), ricollocando le informazioni ivi nelle sezioni previste dal DIP.	tassativamente stabiliti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione dell'11 agosto 2017. V. anche risoluzione al commento n. 187.
190	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	29	11	Al fine di semplificare la struttura della modulistica si chiede l'eliminazione delle ulteriori sezioni ora previste per il DIP AGGIUNTIVO DANNI e il DIP AGGIUNTIVO RCA per le quali tra l'altro viene fatto rinvio all'art. 15, co.9, lett. a), b) e c) del presente schema di regolamento che riguarda il DIP AGGIUNTIVO VITA, generando anche poca chiarezza), ricollocando le informazioni ivi nelle sezioni previste dal DIP.	Proposta non accolta. V. risoluzione ai commenti nn. 187 e 189.
191	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	31	4	Sembra superfluo inserire l'avverbio "lentamente", peraltro di difficile misurabilità. Si consiglia dunque di semplificare la parte finale del paragrafo nel seguente modo "sono riprodotte in modo da consentire un agevole ascolto".	Proposta non accolta. Il concetto di "lentamente" e quello di "agevole ascolto" risultano entrambi non quantificabili numericamente e di difficile misurabilità.
192	ANIA	31	2,4	Si chiede se il nuovo disclaimer ("Prima della sottoscrizione leggere il set informativo") è applicabile solo a pubblicità di prodotto e non a pubblicità sulla società. Alcuni formati pubblicitari online - banner molto piccoli (anche in considerazione dei formati degli smartphone), video pre-roll da	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. Il <i>disclaimer</i> deve essere applicato necessariamente nella pubblicità dei prodotti, ma potrebbe essere anche utilizzato nella pubblicità sulla società. Nei casi di formati pubblicitari in cui non è descritto il

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				6 secondi, post su social network con caratteri limitati, ... - non consentono di poter riportare il disclaimer o il suo speakeraggio e la descrizione del prodotto. Chiediamo conferma che in questi casi è possibile indicare disclaimer e descrizione di prodotto nella landing page (o pagina di atterraggio del link).	prodotto ma è presupposta a tal fine una <i>landing page</i> , non è necessario il <i>disclaimer</i> , il quale dovrà essere indicato in quest'ultima.
193	Studio Gerin – Tropei	31	6	In coerenza con quanto sopra (v. commento ad articolo 36), modificare l'art. 31, comma 6.	Proposta accolta parzialmente. V. risoluzione ai commenti nn. 206 e 207.
194	Altroconsumo	32	6	Se l'avvertenza citata nel comma indicato qui a fianco è indicata in un documento scritto, deve avere perlomeno pari evidenza, in termini grafici ed editoriali, rispetto al messaggio che riporta i rendimenti passati, in modo da garantire in maniera sostanziale, e non solo formale, la completezza di informazione per i clienti.	Proposta accolta. Il regolamento è conseguentemente modificato.
195	D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale	33		Fermo restando il principio generale, sancito dalla norma in commento, di redigere contratti assicurativi che utilizzino un linguaggio semplice e chiaro, si chiede di chiarire se a tale principio debba darsi concreta attuazione attraverso l'utilizzo dei criteri delineati nel documento "Contratti semplici e chiari" rilasciato da ANIA, di cui codesta Autorità ha richiesto l'osservanza mediante Lettera al mercato del 14 marzo 2018.	L'osservazione non necessita di modifiche al testo.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				Se dovesse essere confermata tale portata della norma in commento, si chiede in che modo i criteri redazionali posti dal predetto documento di ANIA possano essere applicati con riferimento ai contratti assicurativi sulla vita. Invero, dal tenore letterale e dalla struttura del documento in questione, si evince che i criteri redazionali ivi previsti siano applicabili ai soli contratti dei rami danni. Pertanto, si chiede di confermare se le linee guida contenute nel documento ANIA debbano seguirsi anche per i contratti dei rami vita.	
196	ABI	33	1	In relazione all'obbligo di redigere i contratti assicurativi utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, in linea con i principi contenuti nella Lettera al mercato del 14 marzo 2018, si evidenzia che la previsione di realizzare un unico documento precontrattuale (DIP e DIP aggiuntivo) per i prodotti multirischio non pare poter garantire la chiarezza richiesta a tutela dell'assicurato. Si chiede pertanto di rivalutarne la ratio.	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Nel precisare che per i prodotti in argomento è prevista (art. 16, comma 1) la redazione di distinti documenti base (DIP Vita e DIP Danni), la redazione di un documento aggiuntivo unico ("DIP Multirischi") per tutte le garanzie Vita/Danni comprese nel prodotto risponde all'obiettivo di semplificazione del regolamento.</p>
197	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	33	2	Si chiede di eliminare la previsione in parola, dal momento che la strutturazione del documento contrattuale in conformità al DIP ed al DIP aggiuntivo creerebbe possibilità di confusione a livello visivo per il cliente. Ciò è tanto più vero laddove l'Autorità perseveri nella richiesta che il DIP	<p>Proposta non accolta.</p> <p>La redazione di clausole contrattuali che rispecchiano la struttura dei documenti precontrattuali con i quali devono poter dialogare, unitamente all'adozione di tecniche redazionali improntate alla intellegibilità ed univocità, è il complemento necessario del processo di semplificazione dell'informativa precontrattuale.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				aggiuntivo contenga tutte le previsioni non già indicate nel DIP base.	
198	ABI	34	1	Si chiede conferma se, nel caso di realizzazione di prodotti assicurativi da parte di più soggetti (es. prodotto "multirischi" composto da coperture realizzate da diverse imprese di assicurazione), l'accordo previsto al punto b) debba essere sottoscritto solo tra produttori, senza alcun coinvolgimento dell'intermediario che effettua la distribuzione del prodotto assicurativo.	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. Si conferma l'interpretazione data. L'intermediario è parte dell'accordo solo se è qualificabile come produttore di fatto.
199	D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale	34	1	Con riferimento alla realizzazione congiunta di uno o più prodotti assicurativi da parte di due o più imprese di assicurazione, si chiede di chiarire se l'"accordo scritto", oltre a dover precisare i contenuti della collaborazione in ottica di rispetto dei requisiti di cui allo Schema di regolamento in commento, debba prevedere anche l'assolvimento degli obblighi in materia di controllo e governo del prodotto. In altri termini, si chiede di precisare, in che modo la fasi del processo POG (individuazione del target market, test di prodotto, definizione della strategia distributiva, etc.) debbano essere esperite da parte delle imprese di assicurazione coinvolte e secondo quali criteri sono ripartiti le responsabilità e i compiti fra le	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. L'accordo in materia di POG in presenza di più produttori è previsto dalla normativa europea e a cui si aggiunge l'accordo previsto dal presente regolamento in materia di informativa precontrattuale. Tuttavia nessuna delle citate normative esclude che nella pratica i due aspetti siano trattati in un unico accordo. Quanto al caso dei produttori appartenenti al medesimo gruppo, non si rinvencono motivi per escludere l'obbligo di firma dell'accordo scritto previsto dalla norma in commento.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>medesime imprese, anche con riferimento all'adozione della politica POG e, in generale, alla documentazione relativa al processo di approvazione del prodotto di cui all'art. 30-decies del D. Lgs. 209/2005. Si chiede inoltre di confermare che l'"<i>accordo scritto</i>" non sia necessario in caso di realizzazione congiunta del prodotto assicurativo da parte di imprese appartenenti al medesimo gruppo.</p>	
200	AmCham	35	2	<p>L'articolo disciplina i conflitti di interesse, modificando in parte la relativa disciplina già contenuta nell'art. 51 del Regolamento ISVAP n. 35/2010. La produzione ed esecuzione di prodotti in conflitto non dovrebbe essere vietata (nel testo "evita di effettuare operazioni"), ma solo subordinata ad un'effettiva e piena disclosure al cliente. Una informativa al cliente - anche sul sito - della natura e delle fonti di eventuali conflitti di interesse – unitamente ad una corretta, chiara e non fuorviante, imparziale e completa informativa sul prodotto - in tempo utile prima della conclusione del contratto di assicurazione, - in linea con l'IDD, ed il D. Lgs 68/2018, per i prodotti di investimento assicurativi - dovrebbe essere sufficiente per tutelare il cliente. L'articolo in commento nel suo testo finale dovrebbe chiarire meglio questo punto.</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Qualora un'operazione legata alla realizzazione ed esecuzione di un contratto in cui l'impresa ha un interesse in conflitto non sia evitabile, nè le misure che l'impresa è tenuta ad adottare per gestire situazioni di tale tipo sono in grado di escludere il rischio di pregiudizio agli interessi del contraente, l'operazione stessa può essere compiuta purchè l'impresa dia adeguata <i>disclosure</i> della situazione di conflitto di interesse, fermo restando inoltre che la <i>disclosure</i> non esime l'impresa dall'osservanza del complesso di norme relative al prodotto poste a presidio di una tutela effettiva del consumatore.</p>
201	ABI	35		Tenuto conto che nella definizione di	L'osservazione non necessita di modifiche al

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>“distributore” è inclusa anche l’impresa di assicurazione (cfr. “qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione”), e alla luce di quanto previsto dagli artt. 119-bis (“i distributori di prodotti assicurativi”) e 121-quinquies (“le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi”) si chiede di chiarire se, in un modello banca-assurance, ove non sia effettuata vendita diretta dei prodotti assicurativi (né di rischio puro né di investimento assicurativo) da parte delle imprese di assicurazione, le stesse imprese:</p> <p>a) siano o meno tenute a prevedere una policy di gestione di conflitti di interesse e, in caso di risposta positiva;</p> <p>b) detta policy debba disciplinare i soli prodotti di investimento assicurativi o anche quelli di protezione pura.</p>	<p>testo. V. risoluzione al commento n. 23.</p>
202	<p>Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright</p>	35	2	<p>Conformemente al disposto di cui all’art. 119 bis comma 6 let. a CAP, si suggerisce di aggiungere la seguente precisazione in chiusura del comma “che incidano negativamente sugli interessi dei contraenti”. Tale elemento appare difatti elemento essenziale della fattispecie.</p>	<p>Proposta accolta. Il regolamento è conseguentemente modificato.</p>
203	<p>Avv. Salvatore Iannitti – Studio</p>	35	3	<p>Conformemente al disposto di cui all’art. 119 bis comma 6 let. a CAP, si suggerisce</p>	<p>Proposta accolta.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
	Legale Norton Rose Fulbright			di inserire un riferimento alla ragionevole certezza riguardo al nocimento degli interessi del contraente, nel modo seguente: “qualora i presidi adottati ai sensi del comma 1 non siano sufficienti ad evitare, con ragionevole certezza, il rischio di nuocere agli interessi del contraente, i distributori:”	Il regolamento è conseguentemente modificato.
204	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	35	4	Vi è una parziale sovrapposizione con la corrispondente disposizione del Documento di consultazione n. 5. Si suggerisce pertanto di eliminare le parti che siano relative alla distribuzione, di cui ai punti a) (per la parte relativa al suggerire modifiche contrattuali), c ed e.	Proposta non accolta. Le disposizioni in materia di conflitti di interesse di cui al documento di consultazione n. 5/2018 riguardano le posizioni dei distributori e non dell’impresa produttrice. In ogni caso i due testi sono coerenti e coordinati quanto agli obblighi ivi contenuti.
205	DivestItaly	36		La rubrica dovrebbe essere denominata “Prodotti assicurativi sostenibili”. Definirla “Finanza etica”, infatti, non qualifica più in alcun modo questa crescente categoria di prodotti. In tutto il testo dell’articolo sostituire i termini “etico” o “socialmente responsabile” con “sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale e di governance (ESG)”	Proposta non accolta. Si è scelto di non intervenire sul testo sottoposto alla pubblica consultazione in attesa che la Commissione europea chiarisca il quadro normativo sull’argomento. La questione continuerà ad essere oggetto dell’attenzione dell’istituto. V. anche esiti del documento di consultazione n. 5/2018.
206	Studio Gerin – Tropei	36		La rubrica dovrebbe essere denominata “Prodotti assicurativi sostenibili”. Definirla “Finanza etica”, infatti, non qualifica più in alcun modo questa crescente categoria di prodotti.	Proposta non accolta. V. risoluzione al commento n. 205.
207		36		In tutto il testo dell’articolo sostituire i	Proposta non accolta.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
	Studio Gerin – Tropei			termini “etico” o “socialmente responsabile” con “sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale e di governance (ESG)”	V. risoluzione al commento n. 205.
208	DivestItaly	36	1, lett. c)	Dopo le parole “sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale e di governance (ESG)” (in sostituzione alle attuali parole “etico” o “socialmente responsabile”, secondo quanto proposto nella precedente osservazione), aggiungere le parole “..con specifico riferimento alla misura in cui il prodotto prende in considerazione i rischi e gli impatti derivanti dai cambiamenti climatici;”	Proposta non accolta. V. risoluzione al commento n. 205.
209	AmCham	37	2	Previsione in materia di polizze unit-linked. All'impresa di assicurazioni non è consentito prelevare costi di qualsiasi tipo mediante riduzione del numero delle quote attribuite al singolo contratto, fatta eccezione per le commissioni di gestione applicate in caso di contratti direttamente collegati a quote di OICR. Una tale previsione, ancorché già prevista nell'art. 46 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 - ora abrogato col regolamento di cui al Documento n. 6/2018 - non sembra avere un omologo in alcune delle giurisdizioni UE che presentano un mercato dinamico e snello di tali polizze. Si rischia di creare un disequilibrio a livello UE, a svantaggio delle imprese che operano in Italia. Sarebbe auspicabile	Proposta non accolta. La disposizione, in continuità con il Regolamento n. 35 del 2010, mantiene una norma prevista a tutela del contraente.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				l'eliminazione di questa previsione.	
210	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	39	1	Si suggerisce che la restituzione del premio avvenga a favore del contraente o aderente, in coerenza con la prima parte del paragrafo.	Proposta non accolta. V. risoluzione al commento n. 211.
211	ANIA	39	1,6	Si osserva che il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), intervenuto sul medesimo tema dell'art. 49 del Regolamento 35, com'è noto ripercorre le previsioni del presente articolo. In particolare, l'art. 22 prevede: "15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere e' sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo. 15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le	Proposta accolta. Il testo del regolamento è conseguentemente modificato. Con riferimento all'estinzione, si conferma che il riferimento è da intendersi anche all'estinzione anticipata parziale. Per la definizione di aderente v. art. 2 del Regolamento.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>modalità per la definizione del rimborso di cui al comma 15-quater. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.</p> <p>15-sexies. In alternativa a quanto previsto al comma 15-quater, le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato".</p> <p>Non si comprende come, mentre il Reg. 35/2010 facesse riferimento al "debitore/assicurato" e la suddetta legge faccia riferimento correttamente al "debitore/assicurato", l'articolo proposto nel Documento di consultazione faccia riferimento al "contraente o aderente". L'espressione "debitore/assicurato" è senz'altro più corretta, in quanto in grado di ricomprendere fattispecie quali le operazioni abbinate a prestiti con cessione del quinto per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'onere del premio resta a carico 	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>dell'istituto mutuante, quale "contraente"; - in caso di estinzione anticipata del prestito, l'impresa restituisce il rateo di premio al "contraente" (istituto mutuante) e non può, pertanto, restituire il rateo di premio anche al consumatore. Pertanto, si chiede di modificare la formulazione allineandola alle previsioni di legge, anche eventualmente ripristinando il primo comma dell'art. 49 del Reg. 35/2010.</p> <p>Richiesta analoga riguarda il comma 6: sia l'art. 49 del Reg. 35/2010 sia il DL 179 prevedono, in alternativa alla restituzione del rateo, la possibilità di fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del "nuovo beneficiario designato". Il nuovo comma 6 del presente articolo nel Doc. di consultazione parla invece di "nuovo assicurato o beneficiario", ingenerando il dubbio che si possa mantenere la copertura accettando un cambio di assicurato. Anche in questo caso, si chiede pertanto di adattare la formulazione alle previsioni di legge, ad esempio sostituendo il comma 6 con il seguente: "In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l'impresa, su richiesta dal debitore/assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario".</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>Si interpreta che il riferimento è all'estinzione anticipata sia parziale che totale (cfr. Lettera al mercato 3/4/17). Si chiede conferma dell'interpretazione, anche con riferimento al relativo disclaimer indicato nello schema del DIP aggiuntivo.</p>	
212	Assofin	39	1,6	<p>Il primo comma recita: <i>1. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui ed altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal contraente o dall'aderente, l'impresa nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituisce all'assicurato la parte di premio relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria</i>".</p> <p>Mentre il sesto comma recita: <i>6. In alternative a quanto previsto dal comma 1, l'impresa, su richiesta del contraente o dell'aderente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo assicurato o beneficiario.</i></p> <p>Questa formulazione si presta ad un'interpretazione non univoca - e potenzialmente in grado di generare volumi massivi di controversie e reclami - nel caso delle polizze abbinate a prestiti con cessione del quinto dello stipendio/pensione per le quali :</p>	<p>Proposta accolta. V. risoluzione al precedente commento n. 211.</p> <p>Per la definizione di aderente v. articolo 2 del Regolamento.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>- l'onere del premio resta a carico dell'istituto mutuante, quale "contraente";</p> <p>- in caso di estinzione anticipata del prestito, l'impresa restituisce il rateo di premio al "contraente" (istituto mutuante) e non può, pertanto, restituire il rateo di premio anche al consumatore.</p> <p>Si propone pertanto di confermare in tema la formulazione del primo comma dell'abrogando art. 49 del Regolamento n. 35/2010:</p> <p>1. <i>"Nei contratti di assicurazione connessi a mutui ed altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore / assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore / assicurato la parte di premio relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria".</i></p> <p>Analogamente, anche il comma 6 andrebbe riformulato in conformità con quanto previsto dall'art. 49, secondo comma, del Regolamento 35/2010 nei termini seguenti:</p> <p>6. <i>In alternative a quanto previsto dal comma 1, l'impresa, su richiesta del debitore / assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo assicurato o beneficiario designato.</i></p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>Al riguardo si ritiene inoltre opportuno rammentare che il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), intervenuto sul medesimo argomento disciplinato dall'art. 49 del Regolamento 35, ripercorre nei fatti le previsioni del predetto articolo regolamentare, prevedendo quanto segue.</p> <p>L'art. 22 recita:</p> <p><i>"15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo.</i></p> <p><i>15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso di cui al comma 15-quater. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le</i></p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p><i>spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.</i></p> <p><i>15-sexies. In alternativa a quanto previsto al comma 15-quater, le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato".</i></p> <p>Le modifiche proposte all'art. 39, commi 1 e 6, del Regolamento in commento sono dunque finalizzate a:</p> <p>a) Mantenere la formulazione dell'attuale art. 49, comma 1, del Regolamento n. 35/2010 nonché dell'art. 22, comma 15, del D.L. n. 179/2012, laddove nel disciplinare la medesima fattispecie in luogo della locuzione "contraente o aderente" viene utilizzata quella più corretta e univocamente interpretabile di "debitore/assicurato";</p> <p>b) mantenere la formulazione dell'attuale art. 49, comma 2, del Regolamento n. 35/2010 nonché dell'art. 22, comma 15,</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>del D.L. n. 179/2012, laddove nel disciplinare la medesima fattispecie in luogo della locuzione “nuovo assicurato o beneficiario” (che potrebbe fare pensare che il Regolatore intenda rendere necessario dare la possibilità di mantenere la copertura accettando un cambio di assicurato, circostanza difficile da ipotizzare se non stipulando un nuovo contratto) viene utilizzata quella più corretta e univocamente interpretabile di “nuovo beneficiario designato”.</p> <p>Infine, allo scopo di definire una disciplina compiuta, si propone di recepire in questo articolo quanto indicato nelle lettere al mercato del 26/08/2015 - punto 4.2.1 e del 19/11/2015 - punto 5, nonché nei successivi chiarimenti, a proposito delle modalità di restituzione del premio residuo (rimborso del premio ovvero, nel caso il premio sia stato finanziato, a scelta del cliente, la corrispondente riduzione della rata o della durata del finanziamento.</p>	
213	ANIA	39	5	Si segnala un refuso rispetto al riferimento del comma 3 anziché al comma 4 del medesimo articolo	<p>Proposta accolta.</p> <p>Il testo del regolamento è conseguentemente modificato.</p>
214	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton	39	5	Si chiede la cancellazione delle parole “e le commissioni percepite dal distributore”, considerato che il comma 2 prevede	<p>Proposta non accolta.</p> <p>La quota di commissioni relativa al periodo di vigenza</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
	Rose Fulbright			implicitamente la restituzione pro-quota delle commissioni e quindi, vista tale rimborsabilità, non si vede come il loro importo possa incidere sulla portabilità del mutuo o finanziamento cui la polizza accede.	della copertura può costituire un limite alla portabilità dei mutui o dei finanziamenti.
215	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	39	6	Si chiede di eliminare la parola “assicurato” menzionata nell’ultima parte del paragrafo. La presenza di un nuovo assicurato comporta difatti una novazione del contratto tale per cui non si può sostenere che si tratti di continuazione del contratto precedentemente stipulato.	Proposta parzialmente accolta. V. risoluzione al commento n. 211.
216	D’Argenio Polizzi e Associati Studio Legale	39	6	Si chiede di chiarire il richiamo al “nuovo assicurato”, posto che solitamente non pare possibile modificare l’assicurato in corso di contratto. Si chiede pertanto che venga eliminato il relativo riferimento, modificando la previsione come segue: <i>“In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l’impresa, su richiesta del contraente o dell’aderente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del beneficiario designato”.</i>	Proposta parziale accolta. V. risoluzione al commento n. 211.
217	ANIA	40		Si chiede di chiarire se la nuova disposizione abbia effetto solo sui contratti emessi dopo dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento in quanto l’art. 40 non è espressamente menzionato all’art. 47 del Documento di Consultazione.	L’osservazione non necessita di modifiche al testo. La disposizione si applica anche ai contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				Si interpreta che il comma 2 si riferisca solo a prodotti a premi unici ricorrente, e si chiede conferma dell'interpretazione.	Da un punto di vista oggettivo la disposizione non ha modificato l'ambito di applicazione della corrispondente disposizione del reg. 35.
218	Associazione SHARE	41		Parimenti a quanto chiesto alle compagnie, si richiede che nei siti Internet degli Intermediari sia messa ben in evidenza l'indirizzo PEC (posta Elettronica Certificata). Si richiede inoltre che detta informazione sia anche presente nel RUI per indirizzare la comunicazione fra consumatori ed Intermediari	V. esiti del documento di consultazione 5/2018.
219	DLA Piper	41		Tenuto conto dell'operatività delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento e libera prestazione di servizi e dell'ostacolo al libero accesso al mercato che le disposizioni in oggetto potrebbero comportare, si chiede alternativamente: (i) di precisare che le disposizioni di cui agli art. 41,42,43 e 44 non si applicano alle imprese di assicurazione comunitarie; o (ii) di consentire che ai relativi adempimenti le imprese possano provvedere avvalendosi dei siti degli intermediari di cui si avvalgono; (iii) di aggiungere all'art. 45 la lettera (g) che includa i "rischi professionali"	V. risoluzione al commento n. 21 e 6. In ogni caso, non si ritiene di includere i rischi professionali tra le coperture con riferimento alle quali l'impresa può decidere di non attivare le aree riservate, in continuità con quanto già previsto dal Regolamento ISVAP n. 35 del 2010.
220	D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale	41	1	Si chiede di confermare che le informazioni di cui alle lettere a) - h) dell'art. 41, comma 1, possano essere date in diverse pagine del sito internet, tutte direttamente accessibili dalla home page,	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. Si conferma l'interpretazione proposta.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				eventualmente tramite apposito link ad altra pagina del sito.	
221	ANAPA	42		<p>La disposizione, nel favorire la “dematerializzazione” delle relazioni con l’impresa, contempla l’obbligo delle controparti dei contraenti di prevedere dei sistemi informatici che consentano una gestione ad “ampio spettro” del rapporto. Grazie al canale telematico il contraente o l’avente diritto alla prestazione potrebbe compiere - in totale autonomia - una serie di scelte rilevanti per la tutela del proprio interesse assicurativo (ad es. riscatto, sospensione della garanzia ecc.).</p> <p>Fermo l’apprezzamento e la condivisione per l’incentivazione delle forme più snelle ed efficienti di informazione del contraente o dell’avente diritto alla prestazione, si invita a riconsiderare l’ampiezza dell’apertura operativa allo strumento informatico. Il più delle volte, la velocità d’attuazione di una determinate scelta non implica che quella sia accompagnata da una adeguata ponderazione delle sue implicazioni. L’esperienza insegna come spesso motivi impulsivi conducano a scelte non appropriate che potrebbero essere attuate con lo strumento informatico.</p> <p>Alla luce di quanto sopra si propone di sopprimere il secondo comma dell’art. 42.</p>	<p>Proposta non accolta. V. risoluzione al commento n. 6.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
222	AIBA	42		<p>La norma sembra imporre alle imprese di assicurazione di prevedere sistemi informatici per la gestione telematica dei rapporti assicurativi dei contraenti mediante accesso ad aree riservate di cui amplia le operazioni esercitabili consentendo anche il pagamento del premio successivo al primo.</p> <p>Questa previsione sembra priva di una norma primaria che ne consenta l'introduzione e, pertanto, si chiede di precisare che le imprese non possono introdurre nelle aree riservate la possibilità di eseguire i pagamenti dei premi. Nel recente passato, infatti, il legislatore aveva manifestato l'intenzione d'introdurre una siffatta previsione, ma poi aveva desistito. Di talché, non si comprende come la normativa secondaria possa sostituirsi alla volontà del legislatore.</p> <p>In aggiunta, questa previsione priva il cliente dalla possibilità di usufruire del servizio di consulenza ovvero della consulenza imparziale del proprio intermediario limitando, altresì, la mobilità del cliente verso proposte eventualmente migliorative presentate dall'intermediario. Pertanto, in assenza di un'analisi di impatto, codesta Autorità si assumerebbe la responsabilità di adottare una disposizione anti-competitiva e di creare un ingiustificato vantaggio per le imprese</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. V. risoluzione al commento n. 6.</p> <p>Si chiarisce che il contraente che ha attivato l'<i>home insurance</i> dispositiva può in ogni caso continuare a rivolgersi all'intermediario con il quale ha sottoscritto il contratto per effettuare le medesime operazioni.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>di assicurazione rispetto agli intermediari. Ove l'Autorità dovesse mantenere la previsione in esame, si chiede di modificare la norma stabilendo il divieto per le imprese di assicurazione di compiere ogni atto o condotta che pregiudichi la possibilità per gli intermediari di predisporre le aree riservate con le funzionalità indicate nella norma in esame. In tal caso, l'Autorità dovrebbe precisare che le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di collaborare con tutti gli intermediari che hanno concluso contratti assicurativi per conto dei loro clienti.</p>	
223	ANIA	42		<p>1. Ferme restando le osservazioni già formulate con riferimento alla necessità di verifiche di fattibilità, adeguamenti procedurali e tempi congrui per l'implementazione delle novità sulle aree web, nella prospettiva di una prossima attuazione delle disposizioni, eventualmente in un provvedimento dedicato, si richiede di valutare la possibilità di poter adeguarsi alle nuove previsioni in ordine alla parte dispositiva del sito della Compagnia anche solo per il tramite di quello del Distributore laddove vi siano determinate garanzie di affidabilità del dato e sicurezza informatica, a maggior ragione quando questi appartenga allo stesso gruppo della Compagnia. Ciò anche</p>	<p>1. Proposta accolta. V. risoluzione al commento n. 6.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>tramite un semplice link, ferma restando la responsabilità e il controllo della Compagnia stessa, così come avviene in caso di esternalizzazioni.</p> <p>2. Inoltre si richiede di limitare gli obblighi ai rapporti contrattuali sorti successivamente alla data prevista per l'adeguamento [o comunque ai prodotti che a tale data risultino offerti alla clientela], poiché l'adeguamento a prodotti in gestione non più in commercio e non sviluppati in un'ottica digitale sarebbe oneroso, ferma restando, come ovvio, la possibilità per la singola impresa di estendere l'adeguamento anche ai suddetti prodotti.</p>	<p>2. Proposta non accolta.</p> <p>La posticipazione del termine entro cui le imprese dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di <i>Home insurance</i> permetterà alle imprese di estendere l'adeguamento anche tali prodotti.</p>
224	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	42	2, lett. a)	<p>1. Con riferimento alla funzionalità "<i>pagamento del premio assicurativo successivo al primo</i>" si chiede innanzi tutto di definire un perimetro di applicazione che riguardi solo i prodotti commercializzati a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento o, in subordine, dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 35/2010, come modificato dal provvedimento n. 7 del 16/07/2013 (che ha introdotto le aree riservate).</p> <p>2. Inoltre, si chiede di escludere da detta funzionalità i versamenti aggiuntivi o straordinari nei prodotti assicurativi di investimento, per i quali interviene</p>	<p>1. Proposta non accolta.</p> <p>V. risoluzione ai commenti n. 6 e 223.</p> <p>2. Proposta non accolta.</p> <p>Il ricorso alla consulenza con riferimento ai prodotti assicurativi di investimento è una scelta del</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				un'attività di consulenza non gestibile nell'area riservata. Viceversa, in presenza di prodotti che prevedono un piano di versamenti definito all'origine, non sussistono problematiche particolari.	contraente, che, laddove non intenda avvalersene, deve poter disporre delle funzionalità dispositive di pagamento tramite area riservata anche con riguardo a tali prodotti.
225	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	42	3, lett. g)	Richiamando l'osservazione formulata in relazione all'art. 11, comma 4, lett. c), in tema di beneficiario irrevocabile, si evidenzia la necessità di eliminare il rinvio a tale disposizione, riformulando l'inciso "di cui all'articolo 11, comma 4, lettere a) e c)", presente nella disposizione in esame, come segue: "di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a)".	Proposta non accolta. V. risoluzione al commento n. 89.
226	DLA Piper	42		Tenuto conto dell'operatività delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento e libera prestazione di servizi e dell'ostacolo al libero accesso al mercato che le disposizioni in oggetto potrebbero comportare, si chiede alternativamente: (i) di precisare che le disposizioni di cui agli art. 41, 42, 43 e 44 non si applicano alle imprese di assicurazione comunitarie; o (ii) di consentire che ai relativi adempimenti le imprese possano provvedere avvalendosi dei siti degli intermediari di cui si avvalgono; (iii) di aggiungere all'art. 45 la lettera (g) che includa i "rischi professionali"	Proposta parzialmente accolta. V. risoluzione al commento n. 6 e 219
				Si rinvia alle osservazioni generali per	L'osservazione non necessita di modifiche al

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
227	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	42		quanto concerne le ragioni per le quali l'estensione alle imprese comunitarie dell'obbligo di istituire un'area riservata è illegittimo e contrario ai principi comunitari.	testo. V. risoluzione al commento n. 21.
228	VERTI ASSICURAZIONI	42	2, punto b) e e)	Richieste di rimborso e liquidazione del sinistro? Si richiede maggior dettaglio circa cosa rientri nel termine "rimborso" del sinistro Si richiede di confermare che si tratti della sola gestione della richiesta di sospensione e successiva riattivazione inserita da parte del cliente e non della completa funzionalità self service ad uso dell'assicurato per poter sospendere e riattivare il contratto con modalità on line.	Proposta accolta. La dizione dell'articolo 42, comma 2, b) è modificata come segue: "le richieste di liquidazione del sinistro". Si conferma inoltre che la disposizione impone che le imprese prevedano operazioni che implicano un successivo adempimento dell'impresa che fa seguito alla richiesta del contraente. Non è esclusa la possibilità che l'impresa predisponga nelle aree riservate anche funzionalità diverse e ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 42, comma 2 del Regolamento.
229	AWP	42		Si richiede conferma se per la gestione telematica dei rapporti assicurativi, e in particolare alla predisposizione dell'area riservata, sono tenute anche le imprese estere, con sede legale in uno stato membro, che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi.	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. V. risoluzione al commento n. 21.
230	PwC	42	1	Con riferimento alla previsione secondo cui "l'impresa prevede sistemi informatici per la gestione telematica dei rapporti assicurativi dei contraenti mediante accesso ad aree riservate", si richiede di precisare se un'impresa di assicurazione possa delegare un intermediario assicurativo per la gestione telematica dei rapporti assicurativi con i contraenti in	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. V. risoluzione al commento n. 6.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>questione. L'attuale formulazione priva il cliente dalla possibilità di usufruire del servizio di consulenza ovvero della consulenza imparziale del proprio intermediario limitando, altresì, la mobilità del cliente verso proposte eventualmente migliorative presentate dall'intermediario. La previsione è quindi suscettibile di essere anti-competitiva creando un ingiustificato vantaggio per le imprese di assicurazione rispetto agli intermediari. Si chiede di precisare, allora, che la disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) non è ostativa alla possibilità che gli intermediari utilizzino tali sistemi informatici per la gestione telematica dei rapporti assicurativi di contraenti mediante accesso ad aree riservate; (ii) le imprese di assicurazione devono astenersi dal compiere atti o tenere condotte che pregiudichino tale possibilità da parte degli intermediari; (iii) le imprese di assicurazione, all'opposto, hanno l'obbligo di collaborare con tutti gli intermediari che hanno concluso contratti assicurativi per conto dei loro clienti e che intendano far accedere questi ultimi ai sistemi informativi dell'intermediario; (iv) le imprese di assicurazione, nell'ambito di tale collaborazione, 	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				hanno anche la facoltà di delegare all'intermediario la gestione di tali sistemi, che è soluzione particolarmente adatta nel caso d'impresa di assicurazione operanti in regime di stabilimento o libera prestazione.	
231	Associazione SHARE	42	2	<p>1. Si chiede che la compagnia possa delegare anche l'intermediario</p> <p>2. A carattere Generale e in ossequio a quanto disposto dal GDPR, si richiede che venga inserita la possibilità di scaricare i dati che il contraente ha fornito al Titolare del Trattamento -art.20. In tal senso la nostra associazione in data gennai 2018 ha fatto presente ad IVASS e al Garante che è disponibile a mettere a disposizione del mercato assicurativo lo standard SSF già in uso sul mercato italiano e accettato da tutte le software house associate e da diverse compagnie. (Associazione Share Standard Format). Quanto sopra vale anche per soluzioni legati alle web APP ovvero informazioni o servizi attivabili dal cliente a mezzo APP o loro similari.</p>	<p>1. Proposta accolta. V. risoluzione al commento n. 6.</p> <p>2. L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Il Regolamento (UE) 2016/679 è direttamente applicabile.</p>
232	ACB	42	1	Anche nel presente schema di Regolamento, nel quale si rivedono le previsioni regolanti la "Home Insurance" non sembra prevedersi che l'accesso alle	<p>Proposta non accolta.</p> <p>L'accesso alle aree riservate continua ad essere previsto solo per i contraenti.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>aree riservate sia consentito anche agli intermediari. Ciò costituisce una ingiustificata discriminazione in danno degli intermediari. Si propone di aggiungere quindi dopo il primo comma una frase del seguente tenore: <i>“l’accesso a tali aree, ai soli fini della lettura dei dati in essi contenuti, è consentito anche agli intermediari che abbiano distribuito i relativi contratti assicurativi.</i> <i>La facoltà di operare nelle predette aree riservate è consentita anche agli intermediari che abbiano ricevuto dai rispettivi clienti espressa autorizzazione ad operare su tali aree riservate in loro nome e conto; tale autorizzazione è acquisita dalle imprese mediante ricezione di dichiarazione rilasciata dai contraenti accompagnata dalla indicazione del codice di riferimento assegnato al cliente per l’accesso all’area riservata”.</i></p>	<p>Eventuali flussi informativi con il distributore rientrano, nel rispetto delle previsioni in materia di <i>privacy</i>, nell’ambito di liberi accordi con l’impresa.</p>
233	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	42	2	<p>Le operazioni richiamate dovrebbero essere presenti ove rilevanti ai fini del contratto. Si fa peraltro presente che la possibilità di pagare premi con carta di credito nell’ambito dell’area riservata, sui contratti vita e di investimento (con margini già molto ridotti) potrebbe comportare il</p>	<p>L’osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Le operazioni di gestione sono in ogni caso coerenti con la tipologia di contratto. Il ricorso alla consulenza di un intermediario è nella libera disponibilità del contraente.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				sostenimento dell'onere significativo delle commissioni sulla carta di credito. Inoltre, la possibilità di pagamento nell'ambito dell'area riservata rischia di determinare un rischio di doppio pagamento per il cliente, allorquando lo stesso sia sollecitato del pagamento da parte dell'intermediario. Si chiede pertanto che il pagamento del premio sia attivabile solo in assenza di un intermediario assicurativo <i>che</i> abbia operato rispetto al contratto rilevante.	
234	Associazione SHARE	42	3	Consentire il caricamento dei dati GDPR art. 20 – vedi quanto riportato per l'art. 42 comma 2.	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. V. risoluzione a commento n. 231.
235	ANIA	43	1,2	L'attuale testo della disposizione prevede che: - " <i>L'impresa consente l'accesso nelle aree riservate mediante link da home page del proprio sito internet</i> ". - " <i>In aggiunta alla modalità di cui il comma 1, l'impresa può consentire l'accesso nelle aree riservate mediante apposita applicazione mobile utilizzabile sui principali sistemi operativi di pc, tablet e smartphone ovvero da altra modalità di accesso da remoto</i> ". La formulazione adottata potrebbe indurre a ritenere che il <i>link</i> contenuto nella <i>home page</i> del sito e le applicazioni mobili debbano consentire l'accesso ad un'unica "piattaforma" telematica. Si ritiene, invece,	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. L'impresa deve consentire l'accesso nelle aree riservate mediante <i>link</i> da <i>home page</i> del proprio sito internet. Il medesimo servizio di accesso alle aree riservate può essere assicurato - in aggiunta a quello di cui sopra - anche mediante i canali di accesso individuati dall'articolo 43, comma 2 del testo regolamentare, utilizzando le soluzioni tecnologiche ritenute più congrue per tipologia di canale di accesso, purché siano adottati i necessari presidi di sicurezza e riservatezza. Pertanto, l'impresa ha la possibilità di adottare soluzioni tecniche differenziate per canale di

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>che ragioni di carattere tecnico rendano indispensabile per le imprese poter realizzare aree riservate basate su soluzioni tecnologiche differenti in funzione del canale di accesso utilizzato (sito internet o app).</p> <p>Si propone, pertanto, di chiarire tale circostanza nel testo della norma o comunque di confermare la possibilità per le imprese di adottare soluzioni tecniche differenziate per canale di accesso (ferma, naturalmente, l'adozione di analoghi presidi di sicurezza e riservatezza).</p>	<p>accesso, assicurando gli opportuni presidi di sicurezza e riservatezza.</p> <p>V. anche risoluzione al commento n. 7.</p>
236	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	42	4	<p>Nell'ottica di preservare il livello di semplificazione nei rapporti tra clientela e imprese, già individuato dall'art. 38-<i>sexies</i> del regolamento ISVAP n. 35/2010 attualmente vigente, si chiede di continuare a consentire a quest'ultime di ottemperare agli obblighi di informativa in corso di contratto mediante messa a disposizione sull'area riservata dell'home insurance.</p> <p>Si propone quindi di eliminare l'inciso che segue "<u>su richiesta del contraente secondo le modalità di cui all'art. 4,</u>", riformulando il comma in esame come di seguito indicato: "<i>L'impresa può adempiere agli obblighi di informativa in corso di contratto mediante pubblicazione nell'area riservata. Le</i></p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, Il contraente ha il diritto di scegliere le modalità tramite cui l'impresa adempie agli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120-quater del Codice delle Assicurazioni.</p> <p>Tra tali modalità rientra in ogni caso, a scelta del contraente, anche la pubblicazione nell'area riservata.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<i>comunicazioni e i documenti pubblicati nell'area sono acquisibili su supporto durevole".</i>	
237	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	42	5	<p>Si richiamano integralmente le osservazioni già formulate al paragrafo (A) del commento all'art. 7, comma 1 del Documento.</p> <p>Per i motivi ivi esposti si chiede quindi una più precisa identificazione del soggetto aderente, in un'ottica anche di auspicabile coordinamento con il Documento di consultazione 5/2018.</p> <p>Si propone quindi di inserire dopo la parola "aderente" il seguente inciso: "di cui all'art. 66, comma 1, del Regolamento n. (...)."</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. V. risoluzione a commento n. 59, par. (A).</p> <p>Per la definizione di aderente v. articolo 2 del Regolamento.</p>
238	DLA Piper	43		<p>Tenuto conto dell'operatività delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento e libera prestazione di servizi e dell'ostacolo al libero accesso al mercato che le disposizioni in oggetto potrebbero comportare, si chiede alternativamente:</p> <p>(i) di precisare che le disposizioni di cui agli art. 41,42,43 e 44 non si applicano alle imprese di assicurazione comunitarie; o</p> <p>(ii) di consentire che ai relativi adempimenti le imprese possano provvedere avvalendosi dei siti degli intermediari di cui si avvalgono;</p> <p>(iii) di aggiungere all'art. 45 la lettera (g) che includa i "rischi professionali".</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. V. risoluzione ai commenti n. 6 e 219.</p>
				Si rinvia alle osservazioni generali per	L'osservazione non necessita di modifiche al

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
239	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	43		quanto concerne le ragioni per le quali l'estensione alle imprese comunitarie dell'obbligo di istituire un'area riservata è illegittimo e contrario ai principi comunitari.	testo. V. risoluzione al commento n. 21.
240	VERTI ASSICURAZIONI	43	3	Si richiede conferma che sia sufficiente, al fine di garantire la protezione dei dati e delle informazioni, l'adozione di un solido sistema di credenziali di accesso e non la fornitura di codici dispositivi (ad esempio c.d. Tokien)	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. L'articolo 43, comma 3, del regolamento obbliga l'impresa ad adottare gli idonei presidi di sicurezza nella predisposizione delle modalità di accesso nelle aree riservate. È onere dell'impresa adottare il sistema di sicurezza ritenuto più congruo per assicurare la conformità al disposto regolamentare.
241	VERTI ASSICURAZIONI	43	4	Si richiede di dettagliare meglio il livello di assistenza da garantire all'assicurato/assicurando	Proposta accolta. V. risoluzione al commento n. 243, punto 2).
242	Associazione SHARE	43	1	I criteri di sicurezza imposti alle compagnie dovranno valere anche per gli intermediari.	Per l'osservazione si rinvia agli esiti del documento di consultazione n. 5/2018.
243	Altroconsumo	43	3	1. Altroconsumo chiede che, vista la natura delle informazioni contenute nelle aree riservate, vi debba essere un sistema di autenticazione forte per l'accesso alla sezione privata. Dunque oltre alla user id e alla password è essenziale prevedere dei codici usa e getta attraverso il sistema della tessera con matrice (cosiddetto sistema della battaglia navale) o meglio del token. 2. Inoltre in caso di perdita dei codici è	1. L'osservazione non necessita di modifiche al testo. V. risoluzione al commento n. 240. 2. Proposta parzialmente accolta.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				necessario prevedere una procedura (un numero verde da chiamare in caso di perdita o furto e a cui quindi chiedere nuovi codici di accesso).	L'articolo 43, comma 4 del Regolamento è modificato e prevede che nel sito e nelle applicazioni mobili dell'impresa siano indicate le modalità di contatto idonee a fornire tempestiva e gratuita assistenza (numero verde, e-mail, chat...) agli utenti nel caso di difficoltà di accesso o consultazione dell'area.
244	Associazione SHARE	44		Per gli intermediari dovrebbe essere obbligatorio avere un sito ed un area riservata per i consumatori. Detti siti dovrebbero essere assoggettati a norme che ne disciplinino le funzioni e tutelino consumatori e compagnie da usi impropri e fraudolenti.	Per l'osservazione si rinvia agli esiti del documento di consultazione n. 5/2018.
245	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	44		Si rinvia alle osservazioni generali per quanto concerne le ragioni per le quali l'estensione alle imprese comunitarie dell'obbligo di istituire un'area riservata è illegittimo e contrario ai principi comunitari.	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. V. risoluzione al commento n. 21.
246	DLA Piper	44		Tenuto conto dell'operatività delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento e libera prestazione di servizi e dell'ostacolo al libero accesso al mercato che le disposizioni in oggetto potrebbero comportare, si chiede alternativamente: (i) di precisare che le disposizioni di cui agli art. 41,42,43 e 44 non si applicano alle imprese di assicurazione comunitarie; o (ii) di consentire che ai relativi adempimenti le imprese possano provvedere	Proposta parzialmente accolta. V. risoluzione al commento n. 238.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				avvalendosi dei siti degli intermediari di cui si avvalgono; (iii) di aggiungere all'art. 45 la lettera (g) che includa i "rischi professionali".	
247	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	45		Si rinvia alle osservazioni generali quanto alle ragioni per le quali le polizze collettive per conto altrui dovrebbero prevedere l'onere di informativa, anche nei confronti degli aderenti, in capo al contraente. Per questa ragione si consiglia di considerare anche le polizze collettive per conto (in particolare quelle per le quali manchi un'adesione o il pagamento del premio) rischi particolari esclusi dall'obbligo di attivazione dell'area riservata. Si suggerisce altresì di evitare l'attivazione dell'area riservata laddove il contraente sia una società, considerata la difficoltà di gestione di un simile strumento laddove accessibile da parte di più soggetti.	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. V. risoluzione ai commenti n. 6 e 219.
248	AWP	45	Let. d)	Le coperture assicurative legate ai "viaggi" sono per loro natura temporanee. Si richiede conferma che l'area riservata non sia necessaria per le polizze viaggio rientrando la copertura accessoria nella nozione di "limitato arco temporale".	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. L'area riservata può non essere attivata con riferimento ai rischi connessi ad " <i>eventi specifici circoscritti in un limitato arco temporale</i> ". La valutazione della limitata temporaneità della copertura spetta all'impresa.
249	PwC	45	1 e 2	L'art. 45, comma 1, lettera e), prevede che "L'impresa può non attivare le aree	L'osservazione non necessita di modifiche al testo.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>riservate per le coperture relative a: ... e) rischi accessori ad un prodotto o servizio in cui l'importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a cento euro;"</p> <p>A tal proposito, si chiede di precisare se, tra i rischi accessori, rientrano anche le polizze infortuni offerte unitamente all'accensione di rapporti bancari, quali quelli di c/c, finanziamento o altri, purché rientrati nel limite quantitativo indicato.</p> <p>In caso di riscontro affermativo rispetto a quanto sopra, si chiede di precisare se la previsione di cui al comma 2 sia idonea ad attrarre le polizze infortuni nell'ambito di applicazione della disciplina in merito alla c.d. "home insurance". Al riguardo si osserva che, nel caso si propendesse in tal senso, essendo l'importo dei premi solitamente inferiore a 100 Euro, il costo di attivazione/gestione del prodotto dell'home insurance sarebbe evidentemente sproporzionato.</p>	<p>Il disposto della norma non osta a che tali polizze possano rientrare nell'ambito dei "rischi accessori ad un prodotto o servizio" di cui alla lettera e).</p> <p>Tuttavia, il disposto di cui al comma 2 prevale su quello di cui al comma 1, lett. e). Pertanto, laddove le polizze infortuni siano connesse a "mutui e ad altri contratti di finanziamento" le esclusioni di cui al comma 1 non trovano applicazione.</p>
250	DLA Piper	45	Lett. g)	<p>Tenuto conto dell'operatività delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento e libera prestazione di servizi e dell'ostacolo al libero accesso al mercato che le disposizioni in oggetto potrebbero comportare, si chiede alternativamente:</p> <p>(i) di precisare che le disposizioni di cui</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>V. risoluzione al commento n. 238.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>agli art. 41,42,43 e 44 non si applicano alle imprese di assicurazione comunitarie; o (ii) di consentire che ai relativi adempimenti le imprese possano provvedere avvalendosi dei siti degli intermediari di cui si avvalgono; (iii) di aggiungere all'art. 45 la lettera (g) che includa i "rischi professionali"</p>	
251	D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale	45	2	<p>1. Con riferimento alle previsioni in materia di <i>home insurance</i> e alla loro applicabilità ai contratti assicurativi, individuali e collettivi, connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, si chiede che tali contratti siano esclusi dall'applicazione delle modifiche previste dal Capo IV del Titolo III, con conseguente modifica del comma secondo, dell'art. 45. Ciò in considerazione della peculiarità (e non complessità) dei prodotti in questione, che non consentono operazioni di riscatto, prevedono (nella maggior parte dei casi) il pagamento di un premio unico anticipato e (in qualche caso) un beneficiario prestabilito, caratteristiche che renderebbero non proporzionato lo sforzo delle Compagnie rispetto all'utilità in termini di gestione telematica del contratto che l'aderente potrebbe effettivamente ottenere.</p> <p>2. In alternativa, si chiede di valutare che</p>	<p>1. Proposta non accolta. La previsione è in continuità con regime previgente.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				le previsioni relative all' <i>home insurance</i> , per gli impatti che esse comportano anche in considerazione della non complessità dei prodotti in questione, siano facoltative in relazione a tali tipologie contrattuali (CPI/PPI) o che la relativa entrata in vigore sia prorogata al 31 dicembre 2019.	<p>2. Proposta parzialmente accolta. Il termine entro cui le imprese devono adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di <i>home insurance</i> è stato prorogato all'1 maggio 2020.</p> <p>V. anche risoluzione a commento n.6.</p>
252	ANIA	46	1, 2	Si prevede che l'impresa dovrà garantire una gestione digitale delle informazioni contrattuali, anche al fine del rispetto delle disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto previste dal Codice delle assicurazioni. Non risulta agevole definire un set di attività per adempiere alla nuova disposizione. Anche il comma 2 dell'articolo non sembra aggiungere contenuti all'obbligo di inserire nelle aree riservate i dati anagrafici del beneficiario e del referente terzo introdotto dall'art. 42, comma 3, lettera g), del documento in consultazione. Si chiede, pertanto, all'Istituto per omogeneità applicativa di voler chiarire la portata del nuovo articolo, specificando con maggior dettaglio cosa si intende per "gestione digitale ... anche al fine del rispetto delle disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto".	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>V. risoluzione a commento n. 6.</p> <p>La disposizione integra il complesso di norme dedicate alla <i>Home insurance</i>. Essa risponde all'esigenza di promuovere il <i>fintech</i> nel settore assicurativo e di favorire il processo di adattamento alla digitalizzazione del settore, anche con riferimento alla gestione digitale dei dati anagrafici, utile anche a frenare il fenomeno delle polizze dormienti.</p>
				Richiamando l'osservazione formulata in relazione all'art. 11, comma 4, lett. c), in tema di beneficiario irrevocabile, si	<p>Proposta non accolta.</p> <p>V. risoluzione al commento n. 89.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
253	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	46	2	evidenzia la necessità di eliminare il rinvio a tale disposizione, riformulando l'inciso "di cui all'articolo 11, comma 4, lettere a) e c)", presente nella disposizione in esame, come segue: "di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a)".	
254	Associazione Share	46		A nostro avviso va recepito quanto disposto dall'art. 20 e a tale proposito ci mettiamo a disposizione di IVASS per definire uno standard per le garanzie assicurate in modo tale da consentire una veloce trasportabilità delle informazioni fra una compagnia e l'altra.	L'osservazione non necessita di modifiche al testo.
255	ANIA	47	1	Per i contratti ramo vita, l'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 35 obbliga l'Impresa a inviare <i>per iscritto</i> al contraente, in occasione della prima comunicazione da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Il nuovo art. 5 comma 4 del presente Documento di Consultazione mantiene tale obbligo e prevede le medesime tempistiche, ma elimina l'obbligo di invio in forma scritta.	1. Proposta parzialmente accolta.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>l'obiettivo di ridurre i costi dell'Impresa e nel contempo rendere più efficaci le comunicazioni in oggetto, riducendone i rischi di mancato pervenimento, propri della trasmissione su supporto cartaceo, si propone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di modificare l'art. 47 comma 1 lett. b) eliminando il riferimento all'art. 13 tra gli articoli che continuano a trovare applicazione per i contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del nuovo Regolamento; - modificare l'art. 5 comma 4 del presente Documento di Consultazione introducendo dopo "set informativo" le parole "o, per i contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, nel Fascicolo Informativo". <p>2. In subordine si chiede di modificare l'art. 47 comma 1 lett. b) inserendo l'art. 21 del Regolamento ISVAP n. 35 tra gli articoli che continuano a trovare applicazione per i contratti stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2019.</p> <p>3. Si chiede conferma che, ove l'Impresa di assicurazione raccolga il consenso del contraente, la comunicazione di modifica delle informazioni del Fascicolo Informativo possa essere inviata su supporto non</p>	<p>Il testo del regolamento è conseguentemente modificato.</p> <p>2. Proposta non accolta.</p> <p>Per tali contratti opera il disposto di cui all'articolo 4, comma 3 , del testo regolamentare.</p> <p>3. Si conferma l'interpretazione riportata a latere.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>cartaceo o su sito internet, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 quater del Codice delle Assicurazioni che trova applicazione per tutti i contratti.</p> <p>4. Posto il richiamo al Regolamento ISVAP n. 23/2008 per i contratti RC Auto contenuto nell'art. 27 comma 7 del presente Documento di Consultazione, in forza del quale l'Impresa è obbligata a rilasciare preventivi per polizze RC Auto con almeno 60 giorni di validità, si chiede di integrare la norma in parola con una disposizione di coordinamento che consenta la consegna del Fascicolo Informativo in luogo del set informativo in tutti i casi in cui il contraente sottoscriva la polizza RC Auto sulla base di un preventivo rilasciato prima dell'entrata in vigore del presente Documento di Consultazione.</p>	<p>4. Proposta accolta.</p> <p>Il testo del regolamento è conseguentemente modificato.</p>
256	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	47	1, lett. b)	<p>Si suggerisce di inserire il riferimento anche all'art. 30 commi 7 e 8 del Regolamento 35/2010, per contemplare le disposizioni applicabili alle collettive danni, simmetricamente a quanto previsto per le polizze vita tramite il richiamo ai commi 7 e 8 dell'art. 4.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Il testo del regolamento è conseguentemente modificato.</p>
257	Studio Legale Taurini-Hazan	47		<p>Il "regime transitorio" e "in deroga" vale anche per i rinnovi dei contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento?</p>	<p>L'osservazione non necessita modifiche al testo.</p> <p>Si conferma che il regolamento si applica anche ai contratti rinnovati dopo la sua entrata in vigore.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
			1		Pertanto, la nuova documentazione precontrattuale dovrà essere consegnata anche con riferimento ai contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del regolamento ma rinnovati a partire da tale data. V. anche risoluzione al commento n. 18.
258	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	47	4, 5	Si fa presente che il provvedimento non trovava applicazione per le compagnie comunitarie, per le quali i commi risultano pertanto inapplicabili con riferimento alla data del 1 settembre 2013. Si rinvia tuttavia alle osservazioni generali quanto all'illegittima estensione dell'obbligo alle imprese comunitarie.	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. V. risoluzione al commento n.21.
259	ANIA	47	2	Si chiede di poter non predisporre il nuovo set informativo per coloro che aderiranno, post entrata in vigore del regolamento, a un contratto collettivo sottoscritto o rinnovato prima della medesima entrata in vigore.	Proposta non accolta. L'adesione ad una polizza collettiva è generalmente considerata come sottoscrizione di un nuovo contratto.
260	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	48	1	Come già anticipato nelle Osservazioni generali, la mole degli interventi da realizzare è tale da richiedere una proroga dell'entrata in vigore, secondo le tempistiche già prospettate e replicate a commento dell'articolo 49. Naturalmente, in caso di accoglimento della proroga dell'entrata in vigore del Regolamento, si renderebbe necessario un adeguamento della disciplina recata dall'articolo in commento relativo alle abrogazioni.	Proposta non accolta. Vedi risoluzione al commento n. 9. Il prospetto esemplificativo è superato dalle analoghe informazioni previste dal KID. Per tale motivo la previsione è abrogata.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>Si osserva inoltre che la nuova regolamentazione non contiene alcun riferimento al progetto esemplificativo di cui al precedente art. 9 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, che sarà abrogato a seguito dell'entrata in vigore del regolamento ora in consultazione.</p> <p>Posto che è presumibile che la clientela continui a richiedere il progetto esemplificativo, per consentire al contraente una più efficace comparabilità dei prodotti offerti dalle imprese, sarebbe auspicabile che alcuni elementi del progetto esemplificativo fossero oggetto di indicazione regolamentare dell'Autorità, in maniera tale che le stime effettuate dalle imprese siano sviluppate sulla base di ipotesi di calcolo e di una metodologia di costruzione uniforme per tutti gli operatori.</p>	
261	ANIA	49	1	<p>In considerazione delle numerose modifiche richieste e dei tempi di realizzazione delle nuove operatività, si chiede di prorogare la complessiva entrata in vigore del Regolamento al 1° marzo 2019, eventualmente permettendo su base facoltativa di anticipare l'applicazione dei nuovi schemi di informativa precontrattuale.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Fatto salvo quanto previsto in materia di gestione digitale dei rapporti assicurativi, si ritiene che il termine di entrata in vigore sia congruo anche tenuto conto del nuovo DIP danni che, sulla base della normativa UE, entrerà in vigore il 1° ottobre 2018.</p>
262	AmCham	49	1	<p>Il termine generale di entrata in vigore sarebbe auspicabile fosse spostato al 1° luglio 2019, in modo da dare un lasso di</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>V. Risoluzione a commento n. 6.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				tempo congruo per l'adeguamento agli operatori, dopo l'emanazione del testo finale del regolamento, ora solo in consultazione.	
263	ABI	49		<p>Il primo comma dell'articolo 49 stabilisce l'entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento al 1° gennaio 2019.</p> <p>In un'ottica di sinergia per le compagnie che realizzano sia prodotti vita che danni e, al fine di evitare di ingenerare confusione per i clienti, che nel caso di prodotti PPI dovrebbero ricevere al 1 ottobre il DIP Danni ma non il DIP Vita (in vigore dal 1 gennaio 2019) e garantire nello stesso tempo una completo ed adeguato set informativo sui prodotti, soprattutto se "multirischi" (componente danni + vita), si richiede di posticipare anche l'obbligo di consegna del DIP Danni al 1 gennaio 2019.</p>	<p>Proposta non accolta. V. risoluzione a commenti n. 74 e n. 157.</p>
264	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	49	1	<p>Si esprime apprezzamento per la decisione di allineare al 1 gennaio 2019 la data di entrata in vigore per la consegna di tutti i DIP, compresi quello danni, considerato che si sarebbe altrimenti determinata una situazione molto confusa per i prodotti multirischi.</p> <p>Considerata la tardiva pubblicazione degli schemi di regolamento, si consiglia tuttavia che i termini di entrata in vigore siano tutti allineati al 1 maggio 2019.</p>	<p>Proposta non accolta. V. Risoluzione a commento n. 6.</p>
				Con riferimento all'entrata in vigore delle	Proposta non accolta.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
265	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	49	1	<p>disposizioni previste nel presente doc. di consultazione, si ribadisce che le stesse avranno un significativo impatto sull'operatività dell'impresa, con particolare riferimento alla necessaria riprogrammazione dei sistemi informatici oltre che naturalmente alla predisposizione, compilazione di tutta la nuova tipologia di documentazione precontrattuale richiesta (tutti i DIP AGGIUNTIVI) per le centinaia di prodotti attualmente a listino.</p> <p>Ciò richiede tempi congrui per poter essere completamente adempienti.</p> <p>Si chiede pertanto di differenziare i termini di entrata in vigore della normativa al 1° aprile 2019 per i nuovi prodotti e al 1° luglio 2019 per i prodotti già in listino.</p>	V. Risoluzione al commento n. 9.
266	ANIA	49	2	<p>Con riferimento ai termini di adeguamento riportati al comma 2, si rinvia alle richieste formulate nella riga "Osservazioni generali"</p>	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. V. risoluzione al commento n. 6.
267	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	49	2	<p>Con riferimento alla disciplina della home insurance, in considerazione della complessità degli interventi richiesti per sviluppare le funzionalità richieste (pagamento premi, sospensione garanzie, etc.) si chiede di differire il termine di adeguamento a "entro il 1° gennaio 2020".</p>	Proposta accolta.
268	AmCham	49	2	<p>Il termine specifico andrebbe spostato al 1° gennaio 2020, e comunque solo previa verifica - nell'agosto/settembre 2019 - della</p>	Proposta accolta.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				effettiva fattibilità del recepimento della gestione telematica dei rapporti assicurativi da parte delle imprese, ed in caso contrario lasciando solo l'opzione - alle imprese di assicurazione - di prevedere una gestione telematica.	
269	ABI	Allegato 1		In relazione all'ultima rubrica del modello esemplificativo che titola "Sono previsti riscatti o riduzioni", si chiede un chiarimento in merito a cosa si intenda per riscatto, posto che il DIP riguarda polizze di protezione per le quali tale riscatto non è esercitabile. Al riguardo, si chiede conferma che il campo possa essere lasciato vuoto esplicitando che per la polizza in questione non vi sono possibilità di riscatto. Inoltre, si chiede un chiarimento in merito al contenuto delle indicazioni, riportate nella medesima rubrica, circa la possibilità che i valori di riscatto/riduzione siano inferiori ai premi versati, sempre partendo dal presupposto che, trattandosi di polizza di protezione, sarebbe priva di valore di riscatto.	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>La sezione in oggetto, contemplata in via generale per tutte le tipologie di prodotti assicurativi vita diversi da quelli di investimento, richiede di indicare a monte se il prodotto assicurativo sottostante prevede o meno le opzioni di riscatto e/o riduzione. In caso negativo nello spazio di risposta si può indicare che non è previsto riscatto.</p>
270	Lega Consumatori	DIP AGGIUNTIVO VITA/MALATTIA/MULTIRISCHI		1. DIP AGGIUNTIVO: nella parte relativa a "Ci sono limiti di copertura" devono essere MEGLIO specificato, rispetto a quanto già indicato nel documento in consultazione, indicati i criteri di indennizzabilità poiché sono elementi che devono essere conosciuti in modo chiaro e comprensibile	<p>1. L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Le informazioni specifiche relative agli aspetti segnalati che regolano i diritti degli assicurati sono in ogni caso contenute nelle condizioni contrattuali comprese nel set informativo che l'impresa consegna</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>dal consumatore in sede di trattativa precontrattuale. Un aspetto rilevante, sempre nelle polizze malattia, connesso con la fase di valutazione del danno attiene ai tempi contrattualmente previsti per l'accertamento del danno da indennizzare (ad esempio, vanno indicati in modo chiaro i termini per valutare il grado di invalidità permanente, ovvero "non prima che sia decorso il termine di mesi dalla denuncia, ed entro un termine massimo dimesi anche nel caso in cui non siano stabilizzati gli esiti della malattia).</p> <p>2. DIP AGGIUNTIVO: nella parte relativa a "Quali obblighi ho" inserire la parte relativa ad un elenco di documenti che il consumatore od i suoi eredi deve fornire al fine di ottenere la liquidazione del sinistro.</p> <p>3. DIP AGGIUNTIVO: Cosa è assicurato: inserire esempi sintetici che chiariscano cosa si intende per non autosufficienza totale o parziale.</p> <p>4. DIP AGGIUNTIVO: inserire un alert con infografica idonea sulle informazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali.</p>	<p>al potenziale contraente in fase precontrattuale.</p> <p>2. L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>La sezione in oggetto già richiede di "indicare le modalità e la documentazione con le quali il contraente o il beneficiario sono tenuti a presentare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni".</p> <p>3. L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Eventuali chiarimenti di compilazione e/o interpretativi potranno essere eventualmente forniti dall'Ivass successivamente.</p> <p>4. Proposta non accolta.</p> <p>Se si intende bene il senso del commento, l'eventuale inclusione di affinamenti e</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					personalizzazioni (ad esempio alert infografici) verrà valutata più avanti. Si ritiene ad oggi di promuovere una semplificazione e standardizzazione massima di stili e contenuti.
271	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	Allegato 1, 3, 4 e 5	Sez. “Che cosa non è assicurato”	<p>Essendo il DIP Aggiuntivo un documento prescritto e disegnato da codesta Autorità, appare opportuno che siano fornite specifiche linee guida quanto al suo contenuto.</p> <p>Si chiede di precisare in particolare in cosa la presente sezione si distingua dalla sezione “limiti di copertura”, considerato che la precedente sezione “che cosa non è assicurato” fa riferimento ai “rischi esclusi dalla copertura” mentre quella sui “limiti di copertura”(per i Danni) fa riferimento ai “casi di esclusione”.</p> <p>In proposito si prevedono due alternative; una prima alternativa è che il riferimento ai “rischi esclusi” faccia riferimento alle coperture non offerte dalla compagnia, mentre la sezione “limiti di copertura” farebbe più propriamente riferimento ai casi di “esclusione”.</p> <p>Al riguardo si suggerisce che nella sezione “che cosa non è assicurato?” vadano indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i principali soggetti esclusi dalla copertura - le principali condizioni di assicurabilità - gli oggetti principali non inseriti in copertura (es. gli oggetti custoditi all'esterno di un'abitazione) mentre nella 	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>La nuova versione degli allegati contiene ora una razionalizzazione e una maggiore chiarezza riguardo le informazioni da includere nella sezione in commento e nelle relazioni con le altre sezioni.</p> <p>Nella sezione “Che cosa non è assicurato?” vanno inseriti i rischi aventi ad oggetto eventi diversi da quelli assicurati (a prescindere dalla causa che li ha originati) mentre nella sezione “Ci sono limiti di copertura?” vanno inserite le limitazioni, cioè gli eventi astrattamente rientranti nei rischi assicurati, ma esclusi dalla copertura per espressa previsione contrattuale.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				sezione “ci sono limiti di copertura” vanno indicate le esclusioni in senso proprio, non comprese nelle ipotesi di cui sopra. La soluzione sarebbe peraltro coerente con il modello di DIP aggiuntivo RCA previsto in allegato 6.	
272	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	Allegato 1, 3, 4 e 5	Sez. “Ci sono limiti di copertura?” (con rif. ai rami danni per l’Allegato 3).	<p>Si chiede di chiarire a cosa debba intendersi il riferimento ai “casi di esclusione” di cui alla presente sezione (limitatamente ai Danni per l’allegato 3), considerato che la precedente sezione “che cosa non è assicurato” fa riferimento ai “rischi esclusi dalla copertura”.</p> <p>In proposito si prevedono due alternative; una prima alternativa è che il riferimento ai “rischi esclusi” faccia riferimento alle coperture non offerte dalla compagnia, mentre la sezione “limiti di copertura” farebbe più propriamente riferimento ai casi di “esclusione”.</p> <p>Si suggerisce che nella sezione “che cosa non è assicurato?” vadano indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i principali soggetti esclusi dalla copertura - le principali condizioni di assicurabilità - gli oggetti principali non inseriti in copertura (es. gli oggetti custoditi all’esterno di un’abitazione) <p>mentre nella sezione “ci sono limiti di copertura” vanno indicate le esclusioni in senso proprio, non comprese nelle ipotesi</p>	Proposta parzialmente accolta. V. risoluzione al commento n. 271.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				di cui sopra. La soluzione sarebbe peraltro coerente con il modello di DIP aggiuntivo RCA previsto in allegato 6.	
273	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	Allegato 1, 2, 3, 5 e 6		Si chiede di confermare che il riferimento ai massimali ed alle somme assicurate possa essere limitato, per gli i DIP ed ai DIP aggiuntivi ad un mero richiamo a quanto convenuto in polizza, senza un'indicazione numerica di tale valore, che sarebbe estremamente complicata da gestire.	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. L'informazione è da rendere in sede precontrattuale e non può essere pertanto sostituita da un mero rinvio alle condizioni di polizza.
274	D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale	Allegati 3 e 5		Le istruzioni riportate nel paragrafo “ <i>Quali costi devo sostenere?</i> ” dei modelli di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo in commento, richiedono, per le polizze a protezione di mutui e altri contratti di finanziamento (PPI), l'indicazione dei costi associati alla polizza sia in valore percentuale (fino al primo decimale) e/o assoluto. L'espressione del valore dei costi in termini assoluti nell'ambito del DIP Aggiuntivo potrebbe generare delle criticità per le compagnie, posto che il valore assoluto dell'ammontare dei costi (in cui sono incluse le provvigioni percepite dall'intermediario) varia in funzione dell'importo del premio. Considerato che il DIP aggiuntivo è un documento statico e non adattabile, si	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. Con riferimento alla sezione in oggetto, l'indicazione sugli “ <i>altri costi</i> ” deve intendersi obbligatoria solo nel caso esistano costi aggiuntivi rispetto a quelli di intermediazione e può essere resa in valore percentuale o assoluto.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>chiede di confermare che l'indicazione del valore assoluto degli "altri costi" debba intendersi come facoltativa (come del resto suggerisce l'utilizzo della congiunzione "e/o").</p> <p>Tale informazione (in termini assoluti e percentuali) viene peraltro oggi espressa nell'ambito del modulo di proposta o modulo di adesione per le polizze collettive ai sensi dell'art. 50 del vigente Regolamento Isvap 35/2010. Il modulo di adesione sembra peraltro essere la sede più opportuna per esprimere l'informativa in termini assoluti, trattandosi di documento dinamico.</p> <p>Si consideri inoltre che nell'informativa di cui all'Allegato 4, Parte I, sezione III, dello Schema di Regolamento recato dal documento di consultazione 5/2018 dovrà essere indicata, in termini assoluti e percentuali sull'importo complessivo del premio, l'ammontare della commissione percepita dall'intermediario, consentendo così all'aderente di ricevere una informativa completa sull'ammontare dei costi che gravano sulla polizza.</p>	
275	D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale	Allegati 2, 3, 4 e 5		<p>Con riferimento al DIP aggiuntivo Danni, DIP Aggiuntivo IBIP, DIP Aggiuntivo Danni e DIP Aggiuntivo Multirischi, di cui agli allegati in commento, si chiede di precisare che per i prodotti immessi sul mercato prima del 1° ottobre 2018 e non</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Il requisito di indicare "A chi è rivolto questo prodotto?" (target market) deve essere comunque valorizzato per tutti i DIP per finalità di informativa</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>sostanzialmente modificati a tale data, non debba essere inserita alcuna informazione nella sezione “A chi è rivolto questo prodotto?”.</p> <p>Invero, per tali prodotti non è richiesta l'individuazione del mercato di riferimento (<i>target market</i>) nell'ambito dei processi di approvazione dei prodotti adottati dalle imprese di assicurazione nell'ambito dei requisiti di controllo e governo del prodotto (“POG”), come peraltro confermato dalla Lettera al mercato del 4 settembre 2017 emanata da codesta Autorità.</p>	<p>precontrattuale indipendentemente dalle disposizioni sulla <i>Product Governance</i>.</p> <p>Tale circostanza è già stata riscontrata per effetto del disallineamento temporale dell'entrata in vigore della disciplina sul KID che, parimenti, contiene una sezione sul <i>Target</i>.</p>
276	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	Allegato 2 e 3	Sez. “Che cosa non è assicurato”	<p>Il riferimento ai “periodi di sospensione o limitazione delle coperture” deve essere inteso come un riferimento ai periodi di sospensione e carenza (sicché la formulazione più corretta sarebbe “periodi di sospensione o periodi di limitazione delle coperture?”).</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>V. risoluzione al commento n. 21, punto 3.</p>
277	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	Allegato 2, 3 e 5	Sez. “Costi”	<p>In assenza di una specifica disposizione normativa di rango primario (che era consentita dalla Direttiva, ma che non è stata introdotta dal legislatore), si ritiene che non possa essere introdotta una misura di trasparenza generale in merito ai corrispettivi specificamente percepiti dal distributore; l'Autorità non può in altri termini arrogarsi una prerogativa che il Parlamento sovrano non ha inteso esercitare né delegare, essendo pertanto del tutto priva del relativo potere. Ciò</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Il Regolamento prevede, al di fuori dei casi di polizze (individuali) connesse a mutui e a finanziamenti e del ramo R.C. auto, la <i>disclosure</i> dei costi medi e delle <u>provvigioni medie</u> nell'ambito della documentazione precontrattuale (DIP aggiuntivi), in linea di sostanziale continuità con il Regolamento 35/2010, che per costi e provvigioni medie prevedeva <i>disclosure</i> nell'ambito della Nota informativa in relazione al ramo vita (allegati 3 e 4 al Regolamento</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>soprattutto laddove il legislatore abbia intenzionalmente scelto di disporre normativamente la trasparenza dei corrispettivi solo con riferimento ai contratti connessi a mutui e finanziamenti ed all'RCA (dal che se ne può inferire a contrario la volontà di non avere trasparenza in merito ai corrispettivi per tutti gli altri prodotti assicurativi). La trasparenza dovrebbe pertanto essere limitata unicamente alle ipotesi normativamente previste relative all'RCA ed alle polizze connesse a mutui e finanziamenti.</p> <p>In via subordinata, la frase "La quota parte retrocessa in media ai distributori" andrebbe corretta col riferimento agli intermediari, in maniera coerente col resto del paragrafo.</p>	<p>n. 35 del 2010). L'introduzione della <i>disclosure</i> di tali voci anche nei rami danni è stata fatta in ottica di tutela del contraente e di vigilanza sui prodotti. Non sono invece previsti obblighi di <i>disclosure</i> per costi e provvigioni effettivi.</p> <p>V. anche risoluzione al commento n. 185.</p>
278	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	Allegato 2, 3, 4 e 5	Sez. "Chi vende questo prodotto"	<p>In presenza della disposizione in materia di liberalizzazione delle collaborazioni orizzontali (che vieta alle compagnie di vietare le collaborazioni tra intermediari), questa sezione rischia di essere fuorviante per il potenziale contraente, che si potrebbe trovare innanzi ad un soggetto diverso da quello prefigurato dalla compagnia. Se ne chiede pertanto la rimozione, non comprendendosi peraltro il valore aggiunto per il cliente.</p> <p>Peraltro tale sezione richiederebbe alla compagnia di procedere a differenziare i</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>La sezione in oggetto è stata eliminata.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				documenti per ciascun singolo canale, con conseguente aggravio dei costi.	
279	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	Allegato 3 e 5		<p>Si fa presente che talune polizze presenti sul mercato, in particolare le polizze property, prevedono molto spesso esclusioni che possono essere eliminate mediante l'acquisto di apposite estensioni di copertura, dovendo la stessa previsione essere dunque ripetuta sia tra le coperture opzionali, sia tra le esclusioni. Similmente, alcune coperture degli amministratori prevedono estensioni di copertura (es. periodi di osservazione) che si attivano per alcuni periodi solo al ricorrere di determinate condizioni, con facoltà del cliente di acquistare apposite estensioni per estendere il periodo di osservazione; anche per tali clausole, la previsione andrebbe dunque ripetuta tra le coperture, le esclusioni e la sezione relativo all'ambito temporale di applicazione della polizza.</p> <p>Si consiglia di introdurre un principio generale di economia, che consenta di evitare ripetizioni e dunque di inserire il richiamo alla clausola una sola volta nelle coperture (salvo un richiamo incrociato alla stessa nelle sezioni dedicate alle esclusioni ed all'ambito temporale di applicazione delle coperture).</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Il testo degli allegati è stato ulteriormente razionalizzato.</p> <p>In ogni caso, quando necessario in relazione a casi specifici, l'impresa è tenuta ad evidenziare tutte le esclusioni nell'apposita sezione e a valorizzare allo stesso tempo, nella sezione prestazioni/coperture, le prestazioni opzionali che è possibile acquistare, con la possibilità di operare richiami incrociati ad altre sezioni.</p>
280	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton	Allegato 3 e 5	Sez. “come posso disdire la polizza?”	Si suggerisce di indicare nella parte relativo al recesso, il diritto di recesso spettante ai sensi dell'art. 1899 c.c.	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Negli allegati 3 e 5 non è presente la sezione</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
	Rose Fulbright				richiamata, bensì “Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere la polizza?”. In ogni caso rientra nei compiti dell’impresa indicare modalità e termini per esercitare il recesso ai sensi della normativa vigente.
281	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	Allegato 4	Sez. “A chi è rivolto questo prodotto”	Si chiede di eliminare il requisito di inserire un riferimento alle “caratteristiche biometriche” della tipologia di cliente target, concetto non chiaro.	Proposta non accolta. L’Istituto ritiene che indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato, con specifico riferimento alle caratteristiche biometriche e al rischio demografico che si intende coprire possa conferire valore informativo aggiunto.
282	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	Allegato 4	Sezione “Quali sono le prestazioni ?”	Si suggerisce di eliminare la sezione, in quanto le prestazioni, come riconosciuto nell’allegato stesso, sono già oggetto del KID previsto a livello comunitario.	Proposta non accolta. L’Istituto ritiene che la descrizione della tipologia di prestazioni debba essere mantenuta per una migliore comprensione dell’intero set informativo aggiuntivo. La suddivisione delle prestazioni è la chiave di lettura di tutte le altre voci del DIP Aggiuntivo.
283	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	DIP AGGIUNTIVI		Nell’ottica della semplificazione e dello snellimento dei documenti precontrattuali si propone di eliminare in tutti i DIP AGGIUNTIVI le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e la solvibilità e dell’impresa, in quanto si tratta di dati consultabili dal cliente accedendo al sito internet dell’impresa e che, se riportati anche sui richiamati documenti, rischiano di appesantire l’informativa precontrattuale relativa ai prodotti.	Proposta non accolta. In coerenza con il testo del decreto che modifica il CAP, l’Istituto considera rilevante che i DIP Aggiuntivi contengano un rinvio alle informazioni dettagliate sulla situazione patrimoniale dell’impresa contenute nel SFCR pubblicato sul sito <i>internet</i> .
				Richiamando l’osservazione in materia definitoria formulata in relazione all’art. 2,	Proposta parzialmente accolta.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
284	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	ALLEGATO 1 DIP VITA		<p>comma 1 lett. p e q, con riferimento ai prodotti di rendita vitalizia immediata, si chiede di riformulare lo schema per consentire l'inserimento dei prodotti rivalutabili.</p> <p>Al paragrafo "Che cosa NON è assicurato?" si chiedono chiarimenti in ordine alle informazioni dovute in relazione ai soggetti esclusi dalla garanzia assicurativa <u>e si suggerisce la riformulazione nei termini che seguono:</u> <i>"Indicare le informazioni principali relative ai rischi esclusi dalla copertura assicurativa".</i></p>	<p>Con riferimento alla prima parte del commento: proposta accolta. Lo schema è stato aggiornato per contemplare anche le caratteristiche di prodotti di rendita vitalizia immediata. Con riferimento alla questione definitoria, si rimanda al commento n. 6.</p> <p>Con riferimento alla seconda parte del commento: proposta parzialmente accolta.</p> <p>Nella sezione in oggetto la dizione è leggermente più ampia rispetto a quella propopsta in quanto si richiede che l'impresa evidenzi, oltre eventuali rischi che siano esclusi dalla copertura assicurativa, anche eventuali (specifici) profili di rischio con determinate caratteristiche che siano, nell'eventualità, non assicurabili.</p>
285	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	ALLEGATO 2 DIP AGGIUNTIVO VITA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Vi è una duplicazione nella richiesta di indicare il numero di iscrizione nell'Albo delle imprese di assicurazione. 2. Il paragrafo "Che cosa è assicurato?" dovrebbe essere riformulato per ricomprendere la casistica delle prestazioni dovute in caso di assicurazione di rendita immediata vitalizia, se non riscattabile. 3. Al paragrafo "Che cosa NON è assicurato?" si chiedono chiarimenti in ordine alle informazioni dovute in 	<p>1. Proposta accolta.</p> <p>L'allegato è stato conseguentemente modificato.</p> <p>2. Proposta accolta.</p> <p>Lo schema è stato aggiornato per coprire anche le caratteristiche di prodotti di rendita vitalizia immediata.</p> <p>3. Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Nella sezione in oggetto la dizione è leggermente più</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>relazione ai <u>soggetti</u> esclusi dalla garanzia assicurativa e si suggerisce la riformulazione nei termini che seguono: <i>“Indicare le informazioni principali relative ai rischi esclusi dalla copertura assicurativa”</i>.</p> <p>4. Al paragrafo “Che obblighi ho?” – “Denuncia di sinistro”, si chiede di <u>inserire la parola</u> “richiesta” dopo le parole “all’impresa”</p> <p>5. Inoltre, richiamando l’osservazione formulata in relazione all’art. 2, comma 1 lett. p e q, relativamente alle questioni definitorie già espresse, con riferimento ai prodotti di rendita vitalizia immediata, si chiede di riformulare lo schema per consentire l’inserimento dei prodotti rivalutabili.</p>	<p>ampia rispetto a quella proposta in quanto si richiede che l’impresa evidenzi, oltre a eventuali rischi che siano esclusi dalla copertura assicurativa, anche eventuali (specifici) profili di rischio con determinate caratteristiche che siano, nell’eventualità, non assicurabili.</p> <p>4. Proposta accolta.</p> <p>L’allegato è stato conseguentemente modificato.</p> <p>5. Proposta accolta.</p> <p>Lo schema è stato aggiornato per coprire anche le caratteristiche di prodotti di rendita vitalizia immediata.</p>
286	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	ALLEGATO 4 DIP AGGIUNTIVO IBIP		<p>1. Lo schema opera richiami al KID. Si osserva che l’art. 5, comma 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 richiede la redazione del KID prima che il PRIIP venga messo a disposizione “dell’investitore al dettaglio”. Ciò è confermato anche dall’art. 185 del CAP, ora novellato, che prevede che il KID è redatto in conformità del regolamento sopra citato.</p>	<p>1. L’osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Gli obblighi di informativa precontrattuale propri del settore assicurativo sono previsti per la generalità dei contraenti.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>Nel caso in cui un IBIP sia invece messo a disposizione di un soggetto diverso dall'investitore al dettaglio, sembrerebbe che a quest'ultimo si dovrebbe solo consegnare il DIP AGGIUNTIVO IBIP che però in più parti richiama un documento (il KID) non esistente per il soggetto in parola.</p> <p>2. Vi è una duplicazione nella richiesta di indicare il numero di iscrizione nell'Albo delle imprese di assicurazione.</p> <p>3. Relativamente al paragrafo "Che cosa NON è assicurato?" si chiedono chiarimenti in ordine alle informazioni dovute in relazione ai soggetti esclusi dalla garanzia assicurativa e si suggerisce la riformulazione nei termini che seguono: "<i>Indicare le informazioni principali relative ai rischi esclusi dalla copertura assicurativa</i>".</p> <p>4. Al paragrafo "Ci sono limiti di copertura?" si chiede l'eliminazione di <u>termini utilizzati nel DIP AGGIUNTIVO IBIP</u>, quali "danno indennizzabile" o "rivalsa" e, in alternativa, la riformulazione del paragrafo negli stessi termini previsti per il DIP AGGIUNTIVO Vita.</p>	<p>2. Proposta accolta. L'allegato è stato conseguentemente modificato.</p> <p>3. Proposta accolta. L'allegato è stato conseguentemente modificato.</p> <p>4. Proposta accolta. L'allegato è stato conseguentemente modificato.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>5. Al paragrafo “Quando e come devo pagare?” – “Premio” si segnala che la penultima alinea pare da collocare, più propriamente, nel paragrafo “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”.</p> <p>6. Al paragrafo “Che obblighi ho?” valutare la pertinenza del paragrafo “Assistenza diretta/in convenzione” e, in alternativa, della riformulazione del paragrafo negli stessi termini previsti per il DIP aggiuntivo Vita</p>	<p>5. Proposta accolta. L'allegato è stato conseguentemente modificato.</p> <p>6. Proposta accolta. L'allegato è stato conseguentemente modificato.</p>
287	ANIA	DIP AGGIUNTIVI		<p>1. Si chiede se è possibile inserire negli allegati l'area dove posizionare il logo della Compagnia, così come fatto per gli altri dati (Es. nome impresa, nome prodotto....) non avendo trovato riferimenti espliciti nel titolo.</p> <p>2. Si chiede conferma dell'interpretazione per la quale in caso di prodotto collocato da diversi intermediari della stessa rete distributiva ma con costi di intermediazione differenti sia possibile predisporre DIP aggiuntivi diversi.</p> <p>3. Si chiede conferma che le avvertenze poste in calce al documento siano da riportare esclusivamente se applicabili al</p>	<p>1. Proposta accolta. L'allegato è stato conseguentemente modificato.</p> <p>2. L'osservazione non necessita di modifiche al testo. Si conferma che in caso di prodotto collocato da diversi intermediari della stessa rete distributiva ma con costi di intermediazione differenti sia possibile predisporre DIP aggiuntivi diversi.</p> <p>3. L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				prodotto. Qualora le stesse fossero applicabili solo per una delle tariffe si richiede la possibilità di adattare opportunamente l'avvertenza.	Si conferma che le avvertenze in calce al documento siano da riportare solo quando applicabili e che le stesse possano essere adattate in relazione a profili di tariffa specifici.
288	ANIA	DIP Vita (Allegato 1)	Ci sono limiti di copertura?	Si chiede di limitare i contenuti della sezione alle principali limitazioni, carenze e casi di esclusione, rinviando al DIP aggiuntivo per ulteriore approfondimento.	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. La sezione in oggetto richiede di indicare solo le informazioni principali riguardanti eventuali esclusioni, periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie.
289	ANIA	DIP Aggiuntivi (Allegati 2, 3, 4, 5, 6)	Come posso presentare reclamo?	Si suggerisce di inserire il box relativo alla negoziazione assistita solo nel DIP Aggiuntivo Auto in quanto solo in tal caso è condizione di procedibilità. Negli altri DIP Aggiuntivi si suggerisce di eliminare il box.	Proposta parzialmente accolta. Il testo degli allegati è stato modificato nel senso che quest'ultimi devono contenere l'indicazione relativa ai casi in cui i sistemi di ADR sono condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria per il risarcimento del danno.
290	ANIA	DIP Aggiuntivi (Allegati 2, 3, 4, 5, 6)	A chi è rivoto questo prodotto? Chi vende questo prodotto? Che obblighi ho?	1. Si chiede di voler escludere dalla compilazione del DIP aggiuntivo l'indicazione al cliente finale su target market e canale distributivo, in quanto ciò non è stato richiesto né dalla norma comunitaria, né dal Decreto di recepimento. Tale previsione contrasta inoltre con i principi di proporzionalità, in quanto potrebbe accadere che il medesimo prodotto possa lecitamente essere collocato da diversi canali distributivi, anche in tempi differenti, e potrebbe avere quindi il medesimo	1. Proposta parzialmente accolta. La sezione "Chi vende questo prodotto?" è stata eliminata. L'Istituto ritiene invece di mantenere la sezione relativa al <i>target market</i> . V. anche risoluzione al commento n. 293.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>prodotto diverse modalità distributive che non incidono sul prodotto in quanto tale. Inoltre, laddove il TM venga modificato conformemente alle norme sulla POG, tale obbligo inciderebbe pesantemente sull'attività dell'impresa (costretta a modificare anche solo per tale aspetto tutta la documentazione) senza che tale attività possa portare benefici all'assicurato, al quale peraltro tali modifiche sono già segnalate dall'intermediario in occasione della verifica di conformità e controllo successivo del TM.</p> <p>2. Nel nuovo modello si è previsto di inserire nella rubrica "Che obblighi ho?" le informazioni originariamente contenute nella rubrica appositamente dedicata "Cosa fare in caso di sinistro".</p> <p>La nuova proposta di rubrica contiene informazioni relative a tematiche disomogenee (adempimenti necessari per la denuncia di sinistro, obblighi in capo all'Impresa in caso di pagamento dell'indennizzo, conseguenze per i casi di dichiarazioni inesatte o reticenti in fase di sottoscrizione). Si suggerisce di adattare opportunamente il titolo della sezione suddividendo le rubriche differenziandone il contenuto in base agli obblighi in capo al Contraente/Beneficiario e quelli in capo all'Impresa.</p>	<p>2. Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Il titolo della rubrica "che obblighi ho?" viene integrato con "quali obblighi ha l'impresa?".</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
291	ANIA	All. 2	Quali costi devo sostenere?	Si chiede di poter inserire i costi anche con due decimali, se sono effettivamente tali i costi del prodotto, in luogo dell'indicazione di fermarsi al primo decimale.	Proposta accolta. Il testo dell'allegato è stato conseguentemente modificato.
292	ANIA	DIP Aggiuntivo IBIP (Allegato 4)		Per i prodotti IBIPs caratterizzati da più opzioni d'investimento si chiede di confermare che dovrà essere previsto un unico DIP Aggiuntivo che raggrupperà le informazioni delle varie opzioni d'investimento	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. Si conferma che nel caso in oggetto dovrà essere previsto un unico DIP Aggiuntivo che illustri tutte le informazioni delle varie opzioni d'investimento.
293	ANIA	DIP Aggiuntivo IBIP (Allegato 4)	A chi è rivolto il prodotto?	Nella sezione si chiede di indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato, con specifico riferimento alle caratteristiche biometriche. Si ritiene opportuno evitare la frammentazione dell'informazione sui destinatari del prodotto in più documenti, pertanto si chiede di eliminare tale sezione o, in subordine, di specificare che il target market è lo stesso indicato nel KID, anche per evitare controversie e rischi operativi	Proposta parzialmente accolta. Il testo dell'allegato è stato modificato per chiarire che il <i>target market</i> del DIP Aggiuntivo IBIP, coerente con il KID, debba essere ulteriormente specificato per illustrare le caratteristiche biometriche o i rischi demografici che si intendono coprire e che fanno capo al cliente <i>target</i> .
294	ANIA	DIP Aggiuntivo IBIP (Allegato 4)	Quali sono le prestazioni?	1. Nella sezione si chiede di inserire tutte le prestazioni previste dal prodotto anche se incluse nel KID. Si chiede di limitare il contenuto della sezione alle sole informazioni integrative relative alle prestazioni riportate nel KID in analogia a quanto previsto per gli altri documenti aggiuntivi.	1. Proposta non accolta. V. anche risoluzione al commento n. 275. L'Istituto ritiene che la descrizione completa delle tipologie di prestazioni previste dal prodotto debba essere contenuta nel DIP aggiuntivo per una migliore comprensione dell'intero set informativo aggiuntivo. Ciò permette, inoltre, di valutare con più precisione tutte le altre voci principali del DIP Aggiuntivo

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>2. Per le prestazioni di cui alla lett. b) è previsto di indicare il sito internet attraverso il quale l'impresa mette a disposizione i regolamenti dei fondi d'investimento. Si interpreta che il sito internet in parola possa essere quello della Società di Gestione o della Sicav.</p>	<p>(rischio/rendimento, costi), che potrebbero variare a seconda delle prestazioni previste dal contratto.</p> <p>2. Proposta accolta.</p> <p>Il testo dell'allegato è stato conseguentemente modificato.</p>
295	ANIA	DIP Aggiuntivo IBIP (Allegato 4)	Quali costi devo sostenere?	<p>Nella sezione si chiede di indicare i costi relative ai riscatti, per l'erogazione della rendita, per l'esercizio di opzioni nonché la quota parte percepita dai distributori. Si richiede che l'indicazione dei costi sia limitata alle sole fattispecie non illustrate nel KID. In particolare, con riferimento ai costi di riscatto, si evidenzia che le imprese riportano tali informazioni nella sezione del KID intitolata "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" nella quale devono riportare la possibilità di disinvestire prima della scadenza e le relative condizioni, commissioni e penali applicabili ove previste.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Il testo dell'allegato è stato modificato specificando che devono essere riportati solo i costi per riscatto non esaustivamente indicati nel KID.</p>
296	ANIA	DIP Aggiuntivo IBIP (Allegato 4)	Quali sono i rischi e i potenziali rendimenti?	<p>Si osserva che analoga sezione è riportata nel KID. Tuttavia, mentre nel KID sono effettivamente riportate informazioni relativamente alla rischiosità del prodotto</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>L'Istituto ritiene che il DIP Aggiuntivo, nella sezione richiamata, debba contenere la completa illustrazione</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				(indicatore sintetico di rischio) e sul potenziale rendimento (scenari di performance), nel DIP aggiuntivo si chiede di inserire informazioni relative ad eventuali garanzie, rendimenti minimi e sulle modalità di rivalutazione delle prestazioni. Si ritiene che tali differenze di contenuti possa generare confusione nei clienti. Tali informazioni potrebbero essere inserite nella sezione “Quali sono le prestazioni?”.	delle garanzie, dei rendimenti minimi e delle modalità di rivalutazione delle prestazioni, che aiutino meglio a comprendere gli indicatori sintetici e la valutazioni prospettiche del KID.
297	ANIA	DIP Aggiuntivo IBIP (Allegato 4)	Qual è lo storico dei rendimenti del prodotto assicurativo?	<p>Si chiede di eliminare la sezione e rendere il documento coerente con l'impostazione adottata a livello europeo di rappresentazione dei rendimenti del prodotto in un'ottica prospettica.</p> <p>Nel caso di prestazioni collegate al valore di uno o più fondi Interni, al valore delle quote di uno o più OICR, ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento si richiede di chiarire se riportare anche l'andamento dell'eventuale benchmark di riferimento se presente.</p> <p>Con riferimento ai rendimenti di gestione separata, dei fondi interni e/o degli OICR, si interpreta che vadano indicati quelli al lordo del minimo trattenuto o delle</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>La sezione in oggetto è stata eliminata.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				commissioni di gestione. Si chiede conferma.	
298	ANIA	DIP Aggiuntivo IBIP (Allegato 4)	Sono previsti riscatti o riduzioni?	Come espresso in precedenza l'eventuale possibilità di riscattare il prodotto è già rappresentata nel KID nella sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?". Si ritiene pertanto che l'informazione contenuta in tale sezione sia duplicativa e si interpreta che si debba riferire alle sole riduzioni.	Proposta parzialmente accolta. V. risoluzione al commento n. 295.
299	ANIA	DIP Aggiuntivo IBIP (Allegato 4)	Come posso presentare reclami e risolvere controversie?	Con riferimento a tale sezione si sottolinea la parziale duplicazione delle informazioni relative alle modalità di presentazione dei reclami all'impresa. Tale informazione, infatti, è riportata nel KID nella sezione "Come presentare reclami?". Si chiede pertanto di eliminare il box "All'impresa assicuratrice".	Proposta accolta. Il testo dell'allegato è stato conseguentemente modificato.
300	ANIA	DIP Aggiuntivo danni (All. 5)	Che obblighi ho?	Il box informativo prevede di indicare il termine entro cui l'impresa si impegna a pagare l'indennizzo all'assicurato facendo riferimento alla lettera al mercato IVASS del 14 marzo 2018 "Contratti semplici e chiari". Si interpreta che per l'indicazione di tale informativa restino valide le tempistiche previste dalla suddetta lettera al mercato, ovvero a partire dal 1° gennaio per tutti i prodotti di nuova commercializzazione ed	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. Si conferma che la valorizzazione della sezione non modifica l'indicazione delle tempistiche previste dalla lettera al mercato IVASS del 14 marzo 2018 con riferimento ai tempi per pagare gli indennizzi.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				entro il 31 dicembre 2019 per i prodotti in commercio. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2019 l'indicazione in questione non sarà attivata per tutti i nuovi contratti, ma solo per quelli relativi a nuovi prodotti, ferma restando, com'è ovvio, la facoltà dell'impresa di anticipare l'applicazione delle indicazioni della Lettera al mercato.	
301	ANIA	DIP Aggiuntivo danni (All. 5)	Come posso disdire la polizza?	Si richiede di specificare se nel termine risoluzione siano ricompresi oltre alla risoluzione di diritto ex art 1901 c.c. anche eventuali casi di disdetta.	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. I casi di disdetta sono già previsti nell'apposita sezione "Come posso disdire la polizza?" del DIP Danni e pertanto nel DIP Aggiuntivo andranno rappresentati solo i casi specificatamente indicati dalle rubriche.
302	ANIA	DIP Aggiuntivo Danni e Dip Aggiuntivo RCA (All. 5 e 6)		Il documento in pubblica consultazione ha introdotto un disallineamento tra DIP danni dove si parla di Compagnia e DIP aggiuntivo dove, a differenza della prima versione, nell'intestazione il termine Compagnia è stato modificato in Impresa. Si chiede di allineare la terminologia utilizzata	Proposta non accolta. Si ritiene di concedere il disallineamento di terminologia con il DIP danni (standardizzato a livello comunitario e non modificabile), mantenendo il termine "impresa", in conformità con l'art. 185 del CAP, in tutti i DIP aggiuntivi.
303	AWP	DIP Aggiuntivo danni (All. 5)		Nella sezione dedicata alle informazioni sull'assicuratore si fa riferimento all'art. 91 del CAP, che disciplina i principi di redazione del Bilancio di Esercizio. Si richiede se queste informazioni possono interpretarsi in maniera semplificata per le compagnie estere (sia operanti in regime	Proposta parzialmente accolta. Il riferimento all'articolo 91 del CAP è stato sostituito con un riferimento più generale ai principi contabili vigenti per la redazione del Bilancio di Esercizio.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				di Stabilimento che in quello di Libera Prestazione dei Servizi), limitando l'informazione all'ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali, e al margine di solvibilità.	
304	AWP	DIP Aggiuntivo danni (All. 5)		In questa sezione viene richiesto di indicare espressamente la quota parte percepita dagli intermediari. Questo dettaglio, oltre ad essere di non sempre facile determinazione a priori, appare non aderente alle previsioni di cui alla IDD e all'art 120-bis (trasparenza sulle remunerazioni) che richiedono di esplicitare semplicemente la "natura del compenso" ricevuto in relazione al contratto distribuito, specificando se il compenso è costituito da un onorario corrisposto dal cliente o da una commissione inclusa nel premio assicurativo. Si richiede di eliminare la specifica richiesta di indicare la "quota parte percepita dagli intermediari".	Proposta non accolta. V. risoluzione al commento n. 185, punto 1).
305	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	DIP Aggiuntivo danni (All. 5)	Primo riquadro	Si chiede di eliminare il seguente inciso, posto nel primo riquadro di pag. 1, in quanto afferente al comparto Vita: "Indicare se il premio è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita".	Proposta accolta. L'allegato è stato conseguentemente modificato.
				Si chiede l'eliminazione del riquadro in commento in quanto tale informazione è superflua, essendo già descritto nel DIP	Proposta non accolta. L'Istituto ritiene congruo mantenere l'informazione sul

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
306	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	DIP Aggiuntivo danni (All. 5)	A chi è rivolto questo prodotto?	cosa offre il prodotto e i principali limiti. Peraltro l'eliminazione aiuta a discostarsi meno dallo schema di DIP.	<i>target</i> della clientela in quanto consente al cliente un'immediata disamina dell'aderenza di cosa offre il prodotto e dei principali limiti descritti nel DIP rispetto alle proprie aspettative ed esigenze, agevolando una decisione informata come previsto dall'art. 185-ter del CAP.
307	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	DIP Aggiuntivo danni (All. 5)	Ci sono limiti di copertura?	Si suggerisce di spostare le informazioni relative al periodo della carenza nella sezione "Quando comincia la copertura e quando finisce?" Con riferimento alla previsione di "Indicare tutti i casi di esclusione dalle garanzie e di rivalsa" si chiede di indicare solo i principali casi, per non appesantire eccessivamente il testo e anche in considerazione del fatto che molte esclusioni sono spesso derogabili per cui risulta fuorviante anche per il consumatore elencarle tutte.	Proposta accolta. Il regolamento è conseguentemente modificato. Con riferimento ai casi di esclusione dalle garanzie, v. risoluzione al commento n.185, punto 2).
308	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	DIP Aggiuntivo danni (All. 5)	AVVERTENZE	1. Sugeriamo di eliminare tali avvertenze in quanto replicano informazioni già contenute in altri documenti (condizioni di assicurazione, scheda di polizza, ecc.) e non sempre utili per il Cliente. Piuttosto si potrebbe pensare di inserirle nei box già esistenti, in modo tale non alterare troppo la struttura rispetto al DIP. 2. In ogni caso l'avvertenza sul questionario sanitario sembra non corretta, poiché di regola non è prevista la "proposta" (tipica delle coperture Vita); oggi è già presente nelle polizze malattia	1. Proposta parzialmente accolta. L'Istituto ritiene che le avvertenze, peraltro richieste ove applicabili, siano necessarie affinché il cliente possa pervenire a una decisione informata su diritti e obblighi contrattuali ai sensi dell'art. 185, comma 3 del CAP. 2. Proposta accolta. Il testo dell'allegato è conseguentemente modificato.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				ex Reg. 35/2010 l'avvertenza al Cliente sulla necessità da parte sua di verificare l'esattezza delle informazioni riportate nel questionario sanitario compilato, onde evitare contestazioni in caso di sinistro.	
309	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	DIP Aggiuntivo Danni e DIP Aggiuntivo R.C. auto (All. 5 e 6)	Quali costi devo sostenere?	<p>Si chiede l'eliminazione della sezione sia dall'allegato 5, DIP AGGIUNTIVO Danni che dall'allegato 6, DIP AGGIUNTIVO RCA, in quanto non previsto da normativa primaria.</p> <p>Si osserva inoltre che l'informazione sui compensi percepiti dall'intermediario è regolata nello specifico nell'ambito del Documento di consultazione n. 5 (Allegato 4), con specifico ed esclusivo riferimento alle provvigioni percepite sui prodotti r.c. auto e sulle polizze connesse a mutui ed altri finanziamenti.</p>	Proposta non accolta. V. risoluzione al commento n. 185, punto 1).
310	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	DIP Aggiuntivo Danni e DIP Aggiuntivo R.C. auto (All. 5 e 6)	Cosa non è assicurato?	<p>Nell'ottica della semplificazione e dello snellimento dei documenti precontrattuali si propone di eliminare dall'allegato 5, DIP AGGIUNTIVO Danni e dall'allegato 6, DIP AGGIUNTIVO RCA le informazioni concernenti il <i>target market</i> negativo ("<i>che cosa non è assicurato?</i>").</p> <p>Da lettura dell'art. 185 del Codice delle Assicurazioni private – come novellato dal D.Lgs. n. 68/ 2018 -, infatti, non si rileva alcun riferimento in tal senso. Con riferimento alla sezione "<i>che cosa non è assicurato?</i>", peraltro, la stessa risulta già</p>	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. L'informativa prevista dai DIP aggiuntivi, nel quadro delle ulteriori disposizioni applicabili alle imprese incluse quelle relative alla product governance, serve a descrivere il prodotto e ad orientare la scelta del potenziale contraente.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				presente nello schema del DIP Danni.	